

## Sindacale

- S52-25 - Ministero del lavoro: decreto attuativo Bonus Donne – Decreto Coesione - Pubblicato il Decreto attuativo del Bonus Donne introdotto dal decreto Coesione
- S53-25 - Ministero del lavoro: decreto attuativo Bonus Giovani – Decreto Coesione - Pubblicato il Decreto attuativo del bonus giovani introdotto dal decreto Coesione
- S54-25 - Programma GOL: il Ministero del lavoro aggiorna la definizione di soggetto formato - Con la circolare n. 8/2025 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha aggiornato la definizione di “soggetto formato”

## Fiscalità

- F23-25 - Concordato preventivo biennale – Approvato il nuovo Modello di adesione per il biennio 2025-2026 - Approvato il nuovo Modello di adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026
- F24-25 - Documento di Finanza Pubblica 2025 - È stato approvato dal Governo il primo documento di finanza pubblica - che sostituisce il DEF - adottato sulla base delle nuove regole della governance economica e. Al suo interno, numerosi riferimenti al superbonus, allo stato di salute del settore delle costruzioni e sulle iniziative in cantiere in materia di rigenerazione urbana, edilizia residenziale e riqualificazione del patrimonio immobiliare
- F25-25 - Superbonus nelle aree sismiche: il Mef chiarisce le regole su sconto in fattura e cessione del credito - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze conferma la validità del Superbonus al 110% con sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi sugli immobili danneggiati da eventi sismici a patto che l'istanza per il contributo (o gli adempimenti alternativi legati alla CILAS o alla richiesta del titolo abilitativo) sia stata presentata entro il 29 marzo 2024, a prescindere dalla successiva eventuale rinuncia al contributo stesso
- F26-25 - ISA e regime premiale – Punteggi di affidabilità per il periodo d'imposta 2024 - ISA 2024: definiti i punteggi per l'accesso ai benefici premiali

## Urbanistica Edilizia Ambiente

- U41-25 - DL Salva Casa: in G.U. la nuova modulistica edilizia - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova modulistica edilizia aggiornata con le modifiche introdotte dal DL 69/2024
- U42-25 - Obbligo di polizza assicurativa contro i danni catastrofali – La registrazione e le slide del Webinar Ance-Ania - Il 14 aprile u.s. si è tenuto il webinar Ance-Ania sull'obbligo di polizza assicurativa contro i danni catastrofali

## Lavori Pubblici

- LL.PP.19-25 - Donazioni di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni: l'ANAC chiarisce gli obblighi di trasparenza e prevenzione dei rischi corruttivi - Le donazioni di beni o prestazioni effettuate da soggetti privati alle Pubbliche Amministrazioni devono essere considerate come processi potenzialmente a rischio corruttivo. L'ANAC, con le recenti indicazioni operative, ribadisce la necessità per gli enti di adottare misure preventive e di trasparenza all'interno del PIAO o del Piano Anticorruzione, al fine di garantire imparzialità nella gestione e nell'accettazione delle liberalità ricevute

## Varie

- V7-25 - Osservatorio delle leggi regionali – n. 2-2025 - Novità su energie rinnovabili, turismo, edilizia



## **S52-25 - Ministero del lavoro: decreto attuativo Bonus Donne – Decreto Coesione**

### **Pubblicato il Decreto attuativo del Bonus Donne introdotto dal decreto Coesione**

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto attuativo del c.d. Bonus Donne, di cui all'art. 23 del c.d. decreto Coesione, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024 (vedasi notizia S92-24 di ANCE FVG Informa n°21/2024).

Per maggiori dettagli, si rinvia alla nota riportata di seguito.

**Oggetto: Ministero del lavoro: decreto attuativo Bonus Donne – Decreto Coesione**

**Abs: Pubblicato il Decreto attuativo del Bonus Donne introdotto dal decreto Coesione.**

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto attuativo del c.d. Bonus Donne, di cui all'art. 23 del c.d. decreto Coesione, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024 (cfr. [comunicazione del 12 luglio scorso](#)).

Si illustrano di seguito le disposizioni del decreto di maggiore interesse.

In primo luogo, si ricorda che il citato articolo 23 prevede che, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della ZES, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della specifica spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

In particolare, tale beneficio si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Il beneficio relativo alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES, è subordinato alla decisione di autorizzazione della Commissione europea C (2025) 649 *final* del 31 gennaio 2025.

Per beneficiare della misura in esame, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

Sono esclusi dall'applicazione del beneficio:

- i soggetti che soddisfano i requisiti di "impresa in difficoltà" di cui al punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2014/651;

- i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 46 della legge n. 234/2012;
- i rapporti di apprendistato.

L'esonero in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, la fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, e successive modificazioni.

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto in esame (che fa riferimento alle assunzioni di donne residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno) che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nella medesima unità operativa o produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in esame o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di fruizione e misura del beneficio, il decreto interministeriale precisa che tali domande devono essere inoltrate, esclusivamente in via telematica, all'INPS nei modi e termini che verranno fissati dall'Istituto con apposite istruzioni.

La domanda di fruizione e misura del beneficio deve contenere le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'azienda;
- b) dati identificativi della lavoratrice assunta o da assumere, ivi inclusa la residenza;
- c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- d) retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- e) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.

La domanda deve essere presentata prima di assumere i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto in esame, che fa riferimento alle assunzioni di donne residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno. Pertanto, le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

Il decreto in esame dispone che la domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di dieci giorni per provvedere all'assunzione che dà titolo all'incentivo e ai connessi adempimenti telematici obbligatori.

Le domande di fruizione dell'esonero rispetto alle assunzioni cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto in esame sono trasmesse all'INPS che procede ad accantonare, nei limiti delle disponibilità, le risorse necessarie per il finanziamento della misura.

Le domande sono verificate dall'INPS, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dà esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell'esonero in esame.

A fronte dell'ammissione, l'INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 12 o 24 mesi di agevolazione.

La quantificazione è funzionale all'aggregazione degli importi erogabili ogni anno, onde agevolare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto Coesione, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come incrementato dall'articolo 1, comma 405, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

L'esonero è pari al versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'ammontare dell'agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2014/651.

L'INPS provvede al monitoraggio, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse risultare o prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa previsti dalla legge, l'INPS non accoglie ulteriori domande e ne dà immediata comunicazione al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze.

I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

Per quanto non riportato, si rinvia al decreto allegato.



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante *“Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante *“Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 2013/1296;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

**VISTA** la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022, recante approvazione della proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022;

**VISTA** la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36 del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, di presa d'atto dell'Accordo di Partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022;

**VISTO** il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione (UE) C 2022/9030 del 1° dicembre 2022, finalizzato a promuovere il lavoro e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone fragili e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive;

**VISTO** il documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato con procedura scritta prot. n. 8528 del 22 giugno 2023 del Comitato di Sorveglianza;

**VISTO** il sistema di gestione e controllo ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento (UE) 2021/1060, Allegato XVI del Regolamento (UE) 2021/1060 del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027;





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il primo periodo del comma 4 dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, il quale stabilisce che i benefici contributivi di cui al medesimo articolo 23 sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027;

**VISTO** l'articolo 1, comma 405, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 17,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9,1 milioni di euro per l'anno 2027;

**VISTO** il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione"* e, in particolare, l'articolo 23 che introduce un esonero contributivo definito *"Bonus donne"*;

**VISTA** la previsione, contenuta nel comma 7 dell'articolo 23, secondo cui *"con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4"*;

**TENUTO CONTO** delle esigenze di riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e dei termini del relativo *iter* di approvazione da parte della Commissione europea;

**VISTA** la previsione, contenuta nel comma 4 dell'articolo 23, secondo cui *"l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7"*;





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTA** la decisione C (2024) 4512 *final* del 25 giugno 2024, con cui la Commissione europea ha limitato l'applicazione della misura "decontribuzione SUD" ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024 e la relativa fruizione del beneficio fino al 31 dicembre 2024;

**VISTA** la decisione C (2025) 649 *final* del 31 gennaio 2025, con cui la Commissione europea ha autorizzato le misure di aiuto di cui agli articoli 22 e 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, per le parti che non presentano i requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e s.m.i.;

**RITENUTO** di dover procedere all'individuazione delle modalità attuative dell'esonero, nonché delle modalità con cui l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati dell'attività di monitoraggio del rispetto del limite di spesa;

**DECRETA**

**Articolo 1**  
**(Oggetto)**

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo introdotto dall'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*", anche con riferimento alle forme e ai requisiti della comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 del medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 60 del 2024, come incrementato dall'articolo 1, comma 405, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027 e con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, nonché le attività e competenze rimesse ad INPS in qualità di soggetto gestore.





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**Articolo 2**

**(Esonero contributivo c.d. "Bonus Donne")**

1. In attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*", ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero contributivo secondo i criteri e le modalità definiti agli articoli 3 e 4 del presente decreto.
2. Il medesimo esonero spetta ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea.
3. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne occupate nelle professioni o settori di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del Regolamento (UE) n. 2014/651, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'esonero spetta per un periodo massimo di dodici mesi.
4. Sono esclusi dall'applicazione del beneficio i soggetti che soddisfano i requisiti di "impresa in difficoltà" di cui al punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2014/651.
5. Sono altresì esclusi dall'applicazione del beneficio i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
6. Sono esclusi dall'applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L'esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

7. Il beneficio di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea, del 17 giugno 2014. Il beneficio di cui al comma 2 del presente articolo è subordinato alla decisione di autorizzazione della Commissione europea C (2025) 649 *final* del 31 gennaio 2025.

**Articolo 3**

**(Condizioni particolari di fruizione dell'esonero)**

1. Le assunzioni di cui all'articolo 2 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

2. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

3. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

**Articolo 4**

**(Presentazione delle domande di fruizione e misura del beneficio)**

1. Ai fini della fruizione dell'esonero di cui all'articolo 2 del presente decreto, i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 inoltrano, esclusivamente in via telematica, domanda all'INPS nei modi e termini fissati dall'Istituto medesimo con apposite istruzioni.
2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
  - a) dati identificativi dell'azienda;
  - b) dati identificativi della lavoratrice assunta o da assumere, ivi inclusa la residenza;
  - c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
  - d) retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  - e) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.
3. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata prima di assumere i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di dieci giorni per provvedere all'assunzione che dà titolo all'incentivo e ai connessi adempimenti telematici obbligatori.
4. Le domande di fruizione dell'esonero rispetto alle assunzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, sono trasmesse all'INPS che procede ad accantonare, nei limiti delle disponibilità, le risorse necessarie per il finanziamento della misura.
5. Le domande di cui al presente articolo sono verificate dall'INPS sulla base delle informazioni di





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

cui al comma 2, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dà esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell'esonero di cui all'articolo 2. A fronte dell'ammissione, l'INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 12 o 24 mesi di agevolazione. La quantificazione è funzionale all'aggregazione degli importi erogabili ogni anno, onde agevolare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come incrementato dall'articolo 1, comma 405, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

6. L'esonero è pari al versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa prevista dall'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 come incrementato dall'articolo 1, comma 405, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'ammontare dell'agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2014/651.

7. L'INPS provvede al monitoraggio, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 7 dovesse risultare o prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 come incrementato dall'articolo 1, comma 405, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'INPS non accoglie ulteriori domande e ne dà immediata comunicazione al Ministero del lavoro e delle





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

**Articolo 5  
(Controlli e sanzioni)**

1. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
2. A tal fine l'INPS provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, all'uopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, mediante l'interoperabilità delle diverse Banche Dati che verrà definita dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso l'adozione di specifici protocolli informatici.

**Articolo 6  
(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza.

Roma,

IL MINISTRO  
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



## **S53-25 - Ministero del lavoro: decreto attuativo Bonus Giovani – Decreto Coesione**

### **Publicato il Decreto attuativo del bonus giovani introdotto dal decreto Coesione**

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto attuativo del c.d. Bonus Giovani, di cui all'art. 22 del c.d. decreto Coesione, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024 (vedasi notizia S92-24 di ANCE FVG Informa n°21/2024)..

Per maggiori dettagli, si rinvia alla nota riportata di seguito.

## **Ministero del lavoro: decreto attuativo Bonus Giovani – Decreto Coesione – Nota di Approfondimento**

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto attuativo del c.d. Bonus Giovani, di cui all’art. 22 del c.d. decreto Coesione, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024 (cfr. [comunicazione del 12 luglio scorso](#)).

Si illustrano di seguito le disposizioni del decreto di maggiore interesse.

In primo luogo, si ricorda che, per i datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

In particolare, tale esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.

L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’esonero in esame spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero stesso.

Sono esclusi dall’applicazione del beneficio in esame i rapporti di apprendistato. Inoltre, l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; risulta invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023.

Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES) e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, il medesimo esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. L’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali,

così come definiti al punto 31 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Da tale esonero sono esclusi i soggetti che soddisfano i requisiti di "impresa in difficoltà" di cui al punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 46 della legge n. 234/2012.

La fruizione dell'esonero contributivo è poi subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/ 2006, e successive modificazioni.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, e quanto declinato nell'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/ 2006, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nella medesima unità operativa o produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di fruizione del beneficio, il decreto interministeriale in esame dispone che tali domande devono essere inoltrate all'INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini che verranno indicati dall'Istituto con apposite istruzioni.

La domanda di fruizione del beneficio deve contenere le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'impresa;
- b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
- c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- d) retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

Inoltre, il decreto precisa che la domanda deve essere presentata prima di assumere i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto stesso, ossia *"i lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna"* (assunzioni relative alla Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno).

Pertanto, le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

Il decreto dispone poi che la domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di 10 giorni per provvedere all'assunzione che dà titolo all'incentivo e ai connessi adempimenti telematici obbligatori.

Le domande di fruizione dell'esonero rispetto alle assunzioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto in esame (ossia quelle non relative alla Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno), sono trasmesse all'INPS che procede ad accantonare, nei limiti delle disponibilità, le risorse necessarie per il finanziamento della misura.

Le domande sono verificate dall'INPS tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'autorità di gestione del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dà esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell'esonero di cui all'articolo A fronte dell'ammissione, l'INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione.

La quantificazione è funzionale all'aggregazione degli importi erogabili ogni anno, onde agevolare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 22, comma 7, primo periodo, del decreto coesione, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024, come incrementato dall'articolo 1, comma 405, lettera a), della legge n. 207/2024.

I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

A tal fine, l'INPS provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e dall'INL, all'uopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, mediante l'interoperabilità delle diverse Banche Dati che verrà definita dallo stesso Ministero del Lavoro attraverso l'adozione di specifici protocolli informatici.

L'INPS provvede al monitoraggio, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al primo periodo dovesse risultare o prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa, l'INPS non accoglie ulteriori domande e ne dà immediata comunicazione al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto non riportato, si rinvia al decreto in esame.



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante *“Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante *“Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) 1296/2013;

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

**VISTO** la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022, recante approvazione della proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022;

**VISTO** la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36 del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, di presa d'atto dell'Accordo di Partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022;

**VISTO** il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione (UE) C 2022/9030 del 1° dicembre 2022, finalizzato a promuovere il lavoro e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone fragili e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive;

**VISTO** il documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato con procedura scritta prot n. 8528 del 22 giugno 2023 del Comitato di Sorveglianza;

**VISTO** il sistema di gestione e controllo ex art. 69 del Reg. (UE) 1060/2021, All. XVI del Reg. (UE) 2021/1060 del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027;

**VISTO** il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" ed in particolare l'articolo 22 che introduce un esonero contributivo definito "Bonus giovani";





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il primo periodo del comma 7 dell'articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, il quale stabilisce che i benefici contributivi di cui al medesimo articolo 22 sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027;

**VISTO** l'articolo 1, comma 405, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 15,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2027;

**VISTO** l'articolo 22, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ai sensi del quale *"l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10"*;

**VISTO** l'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, secondo cui *"con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7"*;

**VISTA** la decisione C(2024) 4512 *final* del 25 giugno 2024, con cui la Commissione Europea ha limitato l'applicazione della misura "decontribuzione SUD" ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024 e la relativa fruizione del beneficio fino al 31 dicembre 2024;

**TENUTO CONTO** delle esigenze di riprogrammazione del PN Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e dei termini del relativo iter di approvazione da parte della Commissione europea;

**VISTA** la decisione C(2025) 649 *final* del 31 gennaio 2025, con cui la Commissione Europea ha autorizzato le misure di aiuto di cui agli articoli 22 e 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, per le parti che non presentano i requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.;

**RITENUTO** di dover procedere all'individuazione delle modalità attuative dell'esonero, nonché delle modalità con cui l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati dell'attività di monitoraggio del rispetto del limite di spesa

**DECRETA**

**Articolo 1**

*(Oggetto)*

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo introdotto dall'articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, e con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, con specifico riguardo all'operato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di soggetto gestore e alle comunicazioni da parte del datore di lavoro, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7 del suddetto articolo 22, come incrementato dall'articolo 1, comma 405, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

**Articolo 2**

*(Esonero contributivo c.d. "Bonus Giovani")*

1. Ai datori di lavoro privati che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero contributivo secondo i criteri e le modalità definiti agli articoli 3 e 4 del presente decreto.





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

2. Per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, l'ammontare dell'agevolazione di cui al comma 1 è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come incrementato dall'articolo 1, comma 405, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, ai datori di lavoro privati che, dalla data di autorizzazione della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025, assumono, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come incrementato dall'articolo 1, comma 405, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. L'ammontare dell'agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, l'esonero spetta con riferimento all'assunzione dei soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

beneficiario parzialmente dell'esonero medesimo.

6. Sono esclusi dall'applicazione del beneficio di cui al comma 3 i soggetti che soddisfano i requisiti di "impresa in difficoltà" di cui al punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
7. Sono esclusi dall'applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; risulta invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

### **Articolo 3**

*(Condizioni particolari di fruizione dell'esonero)*

1. La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
2. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e quanto declinato nell'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva.
3. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**Articolo 4**

*(Presentazione delle domande di fruizione del beneficio)*

1. Ai fini della fruizione dell'esonero di cui all'articolo 2 del presente decreto, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del presente decreto, inoltrano domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dall'Istituto medesimo con apposite istruzioni.
2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
  - a) dati identificativi dell'impresa;
  - b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
  - c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
  - d) retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  - e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.
3. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata prima di assumere i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3. Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di dieci giorni per provvedere all'assunzione che dà titolo all'incentivo e ai connessi adempimenti telematici obbligatori.
4. Le domande di fruizione dell'esonero rispetto alle assunzioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, comma 2, sono trasmesse all'INPS che procede ad accantonare, nei limiti delle disponibilità, le risorse necessarie per il finanziamento della misura.
5. Le domande di cui al presente articolo sono verificate dall'INPS sulla base delle informazioni di cui al comma 2 tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'autorità di gestione del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Se la





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dà esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell'esonero di cui all'articolo 2. A fronte dell'ammissione, l'INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione. La quantificazione è funzionale all'aggregazione degli importi erogabili ogni anno, onde agevolare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come incrementato dall'articolo 1, comma 405, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

**Articolo 5**

*(Controlli e sanzioni)*

1. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
2. A tal fine l'INPS provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, all'uopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, mediante l'interoperabilità delle diverse Banche Dati che verrà definita dallo stesso Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso l'adozione di specifici protocolli informatici.

**Articolo 6**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. L'INPS provvede al monitoraggio, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al primo periodo dovesse risultare o prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come incrementato dall'articolo 1, comma 405, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'INPS non accoglie ulteriori domande e ne dà immediata comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza.

Roma,

IL MINISTRO  
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
*Marina Elvira Calderone*

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
*Giancarlo Giorgetti*



## **S54-25 - Programma GOL: il Ministero del lavoro aggiorna la definizione di soggetto formato**

**Con la circolare n. 8/2025 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha aggiornato la definizione di “soggetto formato”**

Si comunica che, alla luce della riprogrammazione del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), con la circolare n. 8/2025, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito specifiche indicazioni volte a integrare, aggiornare e sostituire il paragrafo 1.3 della circolare Anpal del 5 agosto 2022, n. 1, inerente le misure di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi del programma GOL.

In particolare, la circolare ministeriale ha aggiornato la definizione di “soggetto formato”, in conformità ai meccanismi di verifica concordati con la Commissione Europea e in coerenza con il Piano Nazionale Nuove Competenze (PNC), nonché con le disposizioni vigenti in materia di sistema nazionale e certificazione delle competenze, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 13/2013.

Nello specifico, per “soggetto formato”, si intendono tutti i beneficiari ai quali, in esito ad un percorso di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione sia rilasciata alternativamente:

- un’attestazione di qualificazione o parte di essa inclusa nel Repertorio nazionale di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 13/2013 e nelle sue articolazioni regionali;
- un’attestazione di formazione regolamentata da normative di settore o parte di essa (quale, a titolo esemplificativo, l’attestazione conseguente ai corsi propedeutici all’acquisizione della patente europea di guida o della carta di qualificazione del conducente (CQC) o attestati abilitanti alla movimentazione di mezzi e l’uso di dispositivi ed attrezzature previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- un’attestazione di messa in trasparenza, di validazione o di certificazione ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 13/2013 e secondo le specifiche disposizioni e standard di qualificazione regionali;
- un’attestazione di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 13/2013, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili (ed in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC);
- un attestato di trasparenza delle competenze in relazione ai moduli e alle unità didattiche effettivamente frequentate –rilasciato dal soggetto responsabile dell’erogazione della formazione in coerenza con gli standard e le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, primariamente referenziati ai repertori regionali o alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili;
- un’attestazione di valutazione periodica, ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, automaticamente riconducibile ad attestazioni di

validazione ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 13/2013;

- un attestato di trasparenza delle attività effettivamente realizzate in un tirocinio non curriculare -rilasciato dal soggetto promotore del tirocinio in coerenza con gli standard e le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 13/2013, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell'Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili.

Si rinvia alla circolare ministeriale per una disamina più approfondita della tipologia di attestazioni individuate dal Dicastero.



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro,  
previdenziali, assicurative e per la salute  
e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Alle Regioni e Province autonome

e, p. c. al Coodinamento delle Regioni e delle Province  
autonome

all' Unità di Missione PNRR - MLPS

**Oggetto:** Aggiornamento della definizione di soggetto formato di cui al paragrafo 1.3 della Circolare Anpal del 5 agosto 2022, n. 1

Alla luce della riprogrammazione del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), adottato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2021 e aggiornato con il Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2024 recante "Politiche attive del lavoro e Integrazione Programma GOL", sentito il Comitato direttivo del Programma, di cui all'articolo 4 del decreto di adozione del 2021, si ritiene utile fornire le seguenti specifiche operative volte a integrare, aggiornare e sostituire il paragrafo 1.3 della Circolare Anpal del 5 agosto 2022, n. 1 come segue.

I meccanismi di verifica concordati con la Commissione Europea prevedono, quanto ai soggetti formati, evidenza documentale relativa ai riferimenti delle attestazioni rilasciate al completamento del percorso o alle attività eseguite per ciascuna persona ai sensi della legislazione nazionale, incluso il riferimento al contenuto della formazione ai fini della verifica del target secondario relativo alla formazione sulle competenze digitali.

Sulla base di tali meccanismi concordati, coerentemente con il Piano Nazionale Nuove Competenze (PNC) (adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 dicembre 2021) nonché con le disposizioni vigenti in materia di sistema nazionale e certificazione delle competenze, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, per "soggetto formato" si intendono tutti i beneficiari ai quali, in esito ad un percorso di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione sia rilasciata alternativamente:

1. una attestazione di qualificazione o parte di essa inclusa nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e nelle sue articolazioni regionali, ivi comprese le attestazioni di competenze previste per le persone con disabilità o una attestazione di percorsi di qualificazione o riqualificazione autorizzati o accreditati da un ente pubblico titolare diverso dalla Regione (quale ad esempio gli attestati di formazione e aggiornamento degli insegnanti rilasciati in esito a percorsi accreditati dal Ministero dell'istruzione e del merito);

2. una attestazione di formazione regolamentata da normative di settore o parte di essa (quale a titolo esemplificativo, l'attestazione conseguente ai corsi propedeutici all'acquisizione della patente europea di

guida o della carta di qualificazione del conducente (CQC) o attestati abilitanti alla movimentazione di mezzi e l'uso di dispositivi ed attrezzature previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). In caso di interruzione del percorso o nel caso in cui sia previsto dalla specifica normativa di riferimento, potrà essere rilasciata un'attestazione di frequenza o di trasparenza da parte dell'ente di formazione, contenente le attività eseguite ai fini della contabilizzazione all'interno del programma GOL. Tale attestazione non sostituisce l'obbligo di frequenza e superamento dell'esame del percorso formativo obbligatorio, anche nel caso in cui la specifica normativa di riferimento preveda che il rilascio dell'attestazione finale, a seguito di esame o abilitazione, sia fatto da un soggetto diverso dalla Regione; essa potrà essere unicamente valutata, al pari di altre evidenze, all'interno di un procedimento di riconoscimento di crediti formativi, ai fini dell'eventuale riduzione del monte ore obbligatorio;

3. una attestazione di messa in trasparenza, di validazione o di certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e secondo le specifiche disposizioni e standard di qualificazione regionali;

4. una attestazione di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell'Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili (ed in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC);

5. un attestato di trasparenza delle competenze in relazione ai moduli e alle unità didattiche effettivamente frequentate –rilasciato dal soggetto responsabile dell'erogazione della formazione in coerenza con gli standard e le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, primariamente referenziati ai repertori regionali o alle Aree di Attività dell'Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili (ed in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC) - quale evidenza utile anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati o, comunque, ai fini della validazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

6. una attestazione di valutazione periodica, ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, automaticamente riconducibile ad attestazioni di validazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;

7. un attestato di trasparenza delle attività effettivamente realizzate in un tirocinio non curriculare - rilasciato dal soggetto promotore del tirocinio in coerenza con gli standard e le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell'Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili (ed in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC) - quale evidenza utile anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati o, comunque, ai fini della validazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Nella tabella che segue sono riepilogati in termini esemplificativi i contenuti minimi da rendere disponibili in riferimento alle attestazioni relative alle 7 tipologie sopra descritte. In particolare, laddove le informazioni minime non siano direttamente indicate nelle attestazioni (ivi compresa a titolo esemplificativo, la data di fine tirocinio), queste dovranno essere rese rintracciabili, in fase di verifica, attraverso eventuale documentazione integrativa disponibile presso la Regione, ivi compresi i registri e i supporti informativi.

Contenuti minimi	Tipologia 1	Tipologia 2	Tipologia 3	Tipologia 4	Tipologia 5	Tipologia 6	Tipologia 7
Dati identificativi formato	Nome; Cognome; Codice fiscale o ID						
Dati identificativi soggetto realizzatore/promotore	Dati identificativi del soggetto titolato, accreditato o autorizzato a emettere l'attestato						
Periodo di svolgimento della formazione	Data inizio corso; Data fine corso						
Contenuti/obiettivi di apprendimento	Descrizione dei contenuti di apprendimento o di attività (moduli/unità formative o unità di competenza comunque denominati)						
Durata	Durata prevista in ore; Durata effettuata in ore o superamento della durata minima di frequenza						Durata prevista in mesi; Durata effettuata in mesi
Riferimento agli standard del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze (SNCC)	Riferimento a qualificazione regionale o di formazione regolamentata o parte di essa o a percorsi autorizzati o accreditati da altro ente pubblico titolare			Riferimento a codici ADA Atlante o a competenze e/o livelli contenuti nei quadri unionali e internazionali		Riferimento a qualificazione di repertorio IeFP o repertorio IFTS o parte di essa	Riferimento a codici ADA Atlante o a competenze contenute nei quadri unionali e internazionali
Data e firma	Preferenzialmente digitale ai sensi del CAD						
Base normativa	Ai sensi della normativa regionale [...] o alla normativa nazionale o di quella settoriale di formazione regolamentata e/o ai sensi e per gli effetti del dlgs 13/2013			Ai sensi della normativa regionale [...] e/o in coerenza con il dlgs 13/2013	Ai sensi e per gli effetti del dlgs 226/2005 e del DPCM 25.01.08 automaticamente coerente con con il dlgs 13/2013	Ai sensi della normativa regionale [...] e/o in coerenza con il dlgs 13/2013	

IL DIRETTORE GENERALE  
Massimo Temussi

Siglato  
Il dirigente  
Andrea Simoncini

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

Divisione 4  
Via San Nicola da Tolentino 1  
00187 Roma - Tel. 06 46835804

[Dgpoliticheattivelavorodiv4@lavoro.gov.it](mailto:Dgpoliticheattivelavorodiv4@lavoro.gov.it)  
[Dgpoliticheattivelavoro.div4@pec.lavoro.gov.it](mailto:Dgpoliticheattivelavoro.div4@pec.lavoro.gov.it)  
[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

## **F23-25 - Concordato preventivo biennale – Approvato il nuovo Modello di adesione per il biennio 2025-2026**

### **Approvato il nuovo Modello di adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026**

Con il Provvedimento n. 172928 del 9 aprile l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Modello – e relative istruzioni – per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini sia dell’elaborazione della proposta di concordato per il biennio 2025-2026 sia per la relativa accettazione da parte del contribuente della proposta stessa.

Si ricorda che il concordato preventivo - introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 e in parte successivamente modificato dal D.Lgs. n. 108/2024 - è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi e consiste in una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate di definizione del reddito d’impresa imponibile ai fini IRES ed IRAP, valida per due annualità.

A seguito di questo accordo fra il Fisco ed il contribuente, quindi, le imposte sui redditi e l’IRAP vengono versate, per due anni, sulla base di un reddito predefinito.

Ciò premesso, il Provvedimento ricorda che possono accedere all’istituto i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nel periodo d’imposta 2024, hanno applicato gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96/2017.

Le Istruzioni, inoltre, precisano che il Modello 2025-2026 può essere utilizzato solo in assenza di una proposta di concordato già in essere per il precedente biennio 2024-2025.

Il nuovo Modello presenta delle novità rispetto a quello riguardante il precedente biennio di applicazione dell’istituto ( 2024-2025 ).

La sua trasmissione, difatti, potrà avvenire anche autonomamente rispetto alla dichiarazione dei redditi.

Mentre per il biennio 2024-2025 la comunicazione costituiva parte integrante dei Modelli ISA, che a loro volta sono una componente della dichiarazione dei redditi, ora il contribuente può scegliere se:

- - inviare il Modello congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi;
- - inviare il Modello in modo autonomo .

Quanto alla struttura, il Modello 2025-2026 risulta articolato in modo analogo al precedente. E analoghe sono anche le modalità di compilazione.

Difatti, ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA, più altri dati specifici da determinare attraverso l’utilizzo dello specifico software messo a disposizione sul sito delle Entrate.

In particolare, il Modello presenta:

- - i righe P01, P02 e P03, dedicati alle informazioni relative alle condizioni di accesso al concordato preventivo biennale;
- - i righe P04 e P05, dedicati alle informazioni relative ai dati contabili (reddito e il valore della produzione rilevante ai fini del concordato);

- - i righe da P06 a P09, in cui sono indicati i valori proposti ai fini IRES e IRAP per le annualità 2025 e 2026;
- - infine, il rigo P10, ove viene espressa l'accettazione del contribuente.

Quanto alle modalità di trasmissione, il provvedimento dispone che la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate e l'accettazione della proposta di concordato preventivo biennale siano effettuate per via telematica, direttamente dal contribuente attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

Si anticipa, inoltre, che dopo l'approvazione in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, lo scorso 7 aprile è stato trasmesso in Parlamento uno schema di decreto legislativo correttivo che dovrebbe apportare ulteriori modifiche alla disciplina del concordato preventivo (atto Camera n. 262).

Tra queste, il decreto correttivo dovrebbe concedere più tempo per l'adesione al concordato, estendendo l'attuale termine del 31 luglio al 30 settembre.

Inoltre, il testo ora in discussione in Parlamento prevede l'applicabilità dell'imposta sostitutiva (dal 10% al 15% a seconda del punteggio ISA e sempre in via opzionale), per i soggetti aderenti al concordato che presentano una differenza non superiore a 85 mila euro tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d'imposta precedente.

Invece, sulla parte che supera il citato importo di 85 mila euro dovrebbe essere applicata per i soggetti IRES l'aliquota del 24% (e l'aliquota del 43% per i soggetti IRPEF).

In sostanza, in questa ipotesi l'applicabilità dell'imposta sostitutiva risulta meno conveniente.

Queste modifiche saranno applicabili a decorrere dalle adesioni al concordato preventivo riferite al biennio 2025-2026.

Dopo l'espressione dei pareri parlamentari, il testo tornerà al Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



*Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

**dispone**

*1. Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione*

1.1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione della proposta stessa.

1.2. Tale modello è presentato esclusivamente dai contribuenti che nel periodo d'imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività

economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all'applicazione degli stessi per il medesimo periodo d'imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026.

1.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

## *2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa*

2.1. Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

2.2. Il medesimo modello può essere, altresì, prelevato da altri siti *internet* a condizione che lo stesso rispetti le caratteristiche tecniche previste dall'Allegato n. 1 e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento.

## *3. Modalità per la trasmissione dei dati*

3.1. La trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate e la relativa accettazione della proposta di concordato preventivo biennale devono essere effettuate per via telematica, utilizzando il modello di cui al punto 1.1, direttamente, attraverso il servizio *Entratel* o il servizio *Fisconline*, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

3.2. I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l'invio, i dati relativi al calcolo della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026, utilizzando l'apposito modello o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per struttura e sequenza al modello approvato con il presente provvedimento.

#### *4. Trattamento dei dati*

4.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2 *ter* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nel Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 recante “Disciplina del concordato preventivo biennale”.

Tale norma ha istituito e disciplinato il concordato preventivo biennale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni di minori dimensioni.

L'istituto citato ha la finalità di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria.

Il comma 2 dell'articolo 8 del richiamato decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria per l'elaborazione della proposta di concordato.

Il comma 1 dell'articolo 9 della medesima disposizione prevede che la proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi

oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

4.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo delle attività di elaborazione ed applicazione degli indici sintetici di affidabilità. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del *partner* tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le attività per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

4.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

4.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della dichiarazione venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel punto 3 del presente provvedimento.

4.5 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

4.6 Sul trattamento dei dati personali indicati nel presente provvedimento è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

### **Motivazioni**

Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sulla base della delega di cui all'articolo 17 comma 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, ha previsto che, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale e che la proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente.

Tanto premesso, con il presente provvedimento è approvato il modello con cui i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, comunicano i dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026 e la relativa accettazione.

Inoltre, sono indicate le modalità attraverso le quali i contribuenti trasmettono tali dati e la relativa accettazione.

Considerato, infine, che con le disposizioni contenute nel presente provvedimento, a seguito della valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali, è presente un basso rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, non si è reso necessario, a norma dell'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, consultare l'autorità di controllo.

### **Riferimenti normativi**

#### *a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

#### *b) Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, avente ad oggetto “*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*”;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante “*Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti*”;

Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”;

Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”;

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, avente ad oggetto “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “*Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari*”;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, Titolo II, recante “*Disciplina del concordato preventivo biennale*”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2024, recante “*Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023*”;

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”;

Aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025, recante “*Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili dal periodo d’imposta 2024*”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 9 aprile 2025

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vincenzo Carbone

*Firmato digitalmente*



# CPB Concordato preventivo biennale

— 2025/2026 —

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti  
ai fini della determinazione della proposta  
di Concordato preventivo biennale  
per i periodi d'imposta 2025 e 2026

## ISTRUZIONI

## 1. IL MODELLO CPB

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di **Concordato preventivo biennale** (modello **CPB**) è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d'imposta 2025 e 2026.

Il CPB è disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13

Il modello CPB approvato e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato. Il modello CPB deve essere utilizzato in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025.

## 2. PRESENTAZIONE

Si può aderire alla proposta di CPB con le seguenti modalità alternative:

- inviando il modello CPB congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi;
- inviando il modello CPB in modo autonomo.

## 3. COMPILAZIONE

I soggetti che applicano gli ISA, per effettuare il calcolo della proposta di CPB, devono compilare i campi presenti nel modello CPB.

In particolare, indicare:

- il codice fiscale;
- il codice ISA ;
- il codice attività relativo alla attività prevalente;
- la categoria reddituale di appartenenza, riportando nella relativa casella, il codice 1, se si tratta di reddito d'impresa oppure il codice 2, se si tratta di reddito di lavoro autonomo.

### ATTENZIONE

Si precisa che tali informazioni vanno compilate anche nel caso in cui si intenda revocare l'accettazione di una precedente proposta di concordato.

### Condizioni di accesso

– nel **rigo Po1**, barrando la casella, di non avere debiti tributari amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi ovvero, entro i termini per aderire al Concordato, di avere estinto i predetti debiti in misura tale che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro. Si precisa che i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili, non concorrono ai fini del calcolo di tale soglia;

– nel **rigo Po2**, barrando la casella, l'assenza di cause di esclusione. Si tratta in particolare delle seguenti fattispecie:

- 1) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- 2) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del Codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- 3) conseguimento, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
- 4) adesione, nel corso del primo periodo d'imposta del biennio oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
- 5) presenza, nel corso del primo periodo d'imposta del biennio oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione e conferimento che abbiano interessato la società o l'ente, ovvero presenza di modifiche della compagine sociale che abbiano interessato le società o le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si ricorda che le modifiche alla compagine sociale sono rilevanti se ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;

– nel **rigo Po3**, il codice corrispondente agli eventi straordinari, che si sono verificati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato, individuati con decreto ministeriale (vedi box "EVENTI STRAORDINARI").

In particolare, indicare:

- con il **codice 1**, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- con il **codice 2**, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- con il **codice 3**, la presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni;

**Eventi straordinari**

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
  1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
  2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
  3. impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
  4. sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Si precisa che le dichiarazioni relative a:

- assenza di condanne (rigo Po2 punto 2). Con riferimento alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, si specifica che la presente dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto soltanto le sentenze di “patteggiamento” con le quali sia stata irrogata una pena superiore ai due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria;
- presenza di eventi straordinari (rigo Po3);

sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

Tali dichiarazioni sostitutive, in caso di accettazione della proposta di CPB, sono sottoscritte apponendo la firma al rigo P10.

**Dati contabili**

- nel **rigo Po4**, il reddito di impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti o professioni relativo al p.i. 2024. In particolare,

1) il **reddito di impresa** è individuato con riferimento agli articoli 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del predetto TUIR ovvero, relativamente alle imprese minori, all’articolo 66 del medesimo TUIR.

Nella determinazione del reddito di impresa non vanno considerate:

- le plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 del TUIR;
- le sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 del TUIR;
- le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti di cui all’articolo 101 del TUIR;
- utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’articolo 115 ovvero all’articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1 del TUIR. Si precisa che ai fini dell’individuazione di questi ultimi, si fa riferimento agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico;

2) il **reddito di lavoro autonomo** è individuato con riferimento all’articolo 54 del TUIR.

Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo non vanno considerate:

- le plusvalenze e le minusvalenze di cui agli articoli 54 bis, comma 1 e 54 quater del TUIR;
- i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR;
- i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale.

- nel **rigo Po5**, il valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo al periodo d’imposta 2024. Il valore della produzione netta è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Nella determinazione del valore della produzione netta non vanno considerate le componenti indicate, ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo, al punto 1) e al punto 2) del rigo Po4, ove rilevanti ai fini IRAP. Si precisa, infine, che il valore della produzione netta va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 (cfr. circolare 17 settembre 2024, n. 18, par. 2.2.1).

**Proposta CPB**

- nel **rigo Po6**, il reddito proposto ai fini del CPB per il p.i. 2025.

Il **reddito d’impresa** proposto per il p.i. 2025 non considera i valori relativi a:

- a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all’articolo 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all’articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;

b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR. Si precisa che, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, si fa riferimento agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico.

Il **reddito di lavoro autonomo** proposto per il p.i. 2025 non considera i valori relativi a:

- le plusvalenze e le minusvalenze di cui agli articoli 54 bis, comma 1 e 54 quater del TUIR;
- i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
- i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale.

– nel **rigo Po7**, il reddito proposto ai fini del CPB per il p.i. 2026.

Il **reddito d'impresa** proposto per il p.i. 2026 non considera i valori relativi a:

- plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
- utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR. Si precisa che, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, si fa riferimento agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico.

Il **reddito di lavoro autonomo** proposto per il p.i. 2026 non considera i valori relativi a:

- le plusvalenze e le minusvalenze di cui agli articoli 54 bis, comma 1 e 54 quater del TUIR;
- i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
- i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale.

– nel **rigo Po8**, il valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025. Si precisa che tale valore non considera le componenti indicate alle lettere a) e b) del rigo Po6 ovvero le componenti indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo rigo Po6, ove rilevanti ai fini IRAP.

– nel **rigo Po9**, il valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2026. Si precisa che tale valore non considera le componenti indicate, alle lettere a) e b) del rigo Po7 ovvero le componenti indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo rigo Po7, ove rilevanti ai fini IRAP.

#### **Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe Po2 e Po3**

– apponendo la firma al **rigo P10**, si procede all'accettazione della proposta di CPB per il periodo d'imposta 2025 e periodo d'imposta 2026 ed alla sottoscrizione delle dichiarazioni rese ai righe Po2 e Po3. Si ricorda che l'accettazione della proposta è possibile in assenza di una proposta di concordato accettata dal contribuente per il biennio 2024-2025.

## F24-25 - Documento di Finanza Pubblica 2025

**È stato approvato dal Governo il primo documento di finanza pubblica - che sostituisce il DEF - adottato sulla base delle nuove regole della governance economica e. Al suo interno, numerosi riferimenti al superbonus, allo stato di salute del settore delle costruzioni e sulle iniziative in cantiere in materia di rigenerazione urbana, edilizia residenziale e riqualificazione del patrimonio immobiliare**

Il Documento di Finanza Pubblica 2025 , approvato dal Consiglio dei Ministri mercoledì 9 aprile, si compone di due documenti:

- SEZIONE I – Relazione annuale sui progressi compiuti nel 2024 ;
- SEZIONE II – Analisi e tendenze di finanza pubblica .

### Quadro economico e principali previsioni

- Per il 2025 , le proiezioni tendenziali a legislazioni vigente indicano per il 2025 una crescita dello 0,6 % e dello 0,8% nel 2026 e 2027 ;
- i dati a consuntivo per il 2024 segnano un rapporto deficit/PIL stimato al 3,4% , mentre il rapporto debito/PIL è al 135,3% ;
- per il 2025 , si prevede un deficit pari al 3,3% ( saldo primario pari allo 0,7% ), mentre per il 2026 e 2027 si dovrebbe arrivare anche, rispettivamente, a una riduzione pari al 2,8 e al 2,6% ;
- per quanto concerne la spesa primaria netta finanziata con risorse nazionali (l'indicatore di riferimento per la sorveglianza di bilancio adottato all'esito della riforma governance economica europea) a fronte di una contrazione raccomandata dal Consiglio pari al 1,9 % , la stima di consuntivo per il 2024 è pari al 2,1%. A legislazione vigente, nel 2025 si dovrebbe raggiungere il tasso raccomandato dell'1,3%.

### Profili e tematiche di interesse – Sezione I

#### Settore delle costruzioni

Il rimbalzo congiunturale della produzione delle costruzioni è definito molto rilevante in quanto pari al 5,9%. La fiducia nel settore si mantiene, infatti, su livelli storicamente elevati ;

il settore ha fornito un contributo positivo all'aumento dell'attività economica generale , in quanto il comparto continua a beneficiare della messa a terra dei progetti legati al PNRR, dando slancio al segmento non residenziale ;

è migliorato anche il tasso che misura i ritardi di pagamento relativo al comparto.

#### Rigenerazione urbana

In riferimento al completamento di 1.080 progetti di rigenerazione urbana , previsto entro giugno 2026, il Governo sta lavorando alla rideterminazione dei progetti e delle risorse da destinarvi , a seguito della contrazione della spesa complessiva a 2 miliardi disposta a dicembre 2023 . In particolare, si prevedrà un finanziamento nazionale per più di 180 progetti . Ne consegue che continueranno a partecipare al target più di 2.000 progetti che, al momento, si trovano quasi tutti in una fase di esecuzione dei lavori, con più di 160 che hanno concluso l'opera e altri 400 circa che hanno già avviato la fase di collaudo ;

Rispetto ai Piani Urbani Integrati , si rileva che, su un totale di n. 521 interventi, individuati con decreto del 12 giugno 2024, il numero dei progetti avviati e sin qui sviluppati, ha superato con anticipo il target di riferimento, pari a 300, previsto per giugno 2026 . Gli interventi che risultano già ultimati rappresentano il 22 per cento.

Per quanto concerne il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (costruzione e la riqualificazione di 10.000 unità abitative e la riqualificazione di almeno 800.000 metri quadrati di spazi pubblici), le risorse sono state assegnate a Regioni, Città Metropolitane e

Comuni per complessive 159 proposte, di cui 151 'Proposte ordinarie' (di importo fino a 15 milioni) e 8 'Proposte pilota' (fino a 100 milioni), per un totale di 2,9 miliardi. È stata erogata l'anticipazione del 10,0 per cento a tutti gli Enti beneficiari.

### Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

È in corso lo sviluppo di un sistema di elaborazione che permetterà di identificare specifici cluster e opportunità di valorizzazione tra cui la riconversione e la trasformazione di immobili non utilizzati per social housing, asili nido e studentati;

sono in atto alcune proposte normative a favore di un ampliamento del campo di indagine del censimento dei beni immobili pubblici volte a rafforzare la valorizzazione del patrimonio esistente, favorendo da un lato il contenimento della spesa pubblica e, dall'altro, la riduzione del consumo di suolo; a favore dello sviluppo di iniziative nel settore dell'edilizia residenziale sociale, rileva l'attività svolta dalla Società Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio. Tra i progetti di investimento della società, si rileva la presenza di progettualità a forte connotazione sociale, diretti a:

- realizzare residenze per anziani e studentati;
- valorizzare immobili da destinare ad alloggi a canoni sostenibili per i lavoratori e di immobili da locare agli enti ai fini della soddisfazione dei fabbisogni delle comunità anche in zone a minor valore;
- creare spazi di riqualificazione, come asili e palestre utilizzando unità ad oggi non utilizzate.

### Politiche abitative e rigenerazione urbana

Sono menzionate politiche abitative strategiche, che il Governo starebbe sviluppando, a supporto di famiglie e soggetti vulnerabili per favorire l'accesso alla casa e una maggiore mobilità dei lavoratori, in linea con le richieste del mercato del lavoro.

### Il Piano Casa Italia e altre misure per l'accesso alla casa

#### Obiettivi:

- maggiore integrazione sociale, attivando anche forme di co-housing intergenerazionale e welfare occupazionale;
- recupero del patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica;
- riconversione di edifici aventi altra destinazione attualmente in disuso;
- l'utilizzo dell'inventuto di edilizia privata;
- nuove costruzioni in aree dismesse, per limitare il consumo di suolo e potenziare la disponibilità di nuovi alloggi per le esigenze abitative di specifiche categorie.

Sono stati avviati i tavoli di confronto a livello ministeriale per individuare le priorità e i fabbisogni abitativi, nonché le strategie e gli investimenti da avviare, volti alla stesura di linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, in attuazione della legge di bilancio per il 2024.

La Legge di Bilancio 2025 ha esteso l'ambito di applicazione anche all'edilizia sociale e ha previsto l'approvazione, mediante apposito DPCM, di un piano nazionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale denominato 'Piano casa Italia', per la cui realizzazione sono disposti 560 milioni tra il 2028 e il 2030;

sono inoltre previste diverse agevolazioni fiscali finalizzate, principalmente, a supportare le famiglie con redditi medio-bassi nel pagamento delle spese relative ai canoni abitativi e nell'acquisto della prima casa.

## Superbonus e Bonus edilizi

Il flusso dei crediti di imposta continuerà a comportare un aumento del fabbisogno di cassa del settore statale, contribuendo in modo determinante alla temporanea crescita del rapporto debito/PIL. L'impatto di questo fattore dovrebbe raggiungere il picco nell'anno in corso (pari all'1,9 per cento del PIL), in lieve aumento rispetto al 2024, in quanto sconta quota parte dell'intero ammontare di crediti da Superbonus emersi e accumulati nel periodo 2020-2024;

Dal 2027, l'impatto dei crediti di imposta da Superbonus è atteso in netto ridimensionamento (con una riduzione di 0,7 punti percentuali in rapporto al PIL rispetto al 2026), favorendo il ritorno del rapporto su un sentiero discendente.

## Disegni di legge collegati alla manovra

Misure in materia di politiche spaziali e di sostegno all'industria spaziale (A.C. 2026 – A.S. 1415);

Revisione del Testo Unico degli Enti locali;

Interventi in materia di disciplina pensionistica;

Misure a sostegno delle politiche per il lavoro e delle politiche sociali;

Interventi a favore delle politiche di contrasto alla povertà;

Misure per il sostegno alle famiglie numerose;

Riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario nazionale e dell'assistenza ospedaliera;

Delega in materia di riordino delle professioni sanitarie e degli enti vigilati dal Ministero della salute;

Misure per il rilancio degli investimenti strategici, per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e di altri interventi strategici in materia di lavori pubblici nonché per il potenziamento del sistema di trasporto e della logistica nella prospettiva di bilancio strutturale;

Valorizzazione della risorsa mare;

Misure di sostegno alla filiera dell'editoria libraria;

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

Disposizioni in materia di magistratura onoraria (A.C. 1950 – A.S. 1322);

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia;

Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni;

Delega per la revisione della gestione dei diritti audiovisivi, connessi agli eventi e ai contenuti, e per lo sviluppo delle infrastrutture in ambito sportivo;

Semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (A.S. 1184);

Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (A.S. 1146 – A.C. 2316);

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero;

Misure di rafforzamento dei settori dell'agricoltura, della pesca e delle foreste;

Disposizioni in materia di riforma del settore ippico;

Disposizioni in materia di riforma del sistema venatorio;

Disposizioni per la revisione del sistema sanzionatorio per gli illeciti in agricoltura e dei reati agroalimentari;

Disposizioni in materia di semplificazione ed efficientamento del sistema nazionale di istruzione;

Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio edilizio scolastico ;

Riforma delle amministrazioni straordinarie e della vigilanza sulle società cooperative e fiduciarie – Delega al Governo;

Misure per favorire l'attrazione di investimenti e il nomadismo digitale – 'Destinazione Italia';

Delega a introdurre un quadro legislativo di riferimento per la filiera carbon capture and storage (CCS), nonché disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia;

Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione , il riordino e il riassetto in determinate materie ( A.S. 1192 );

Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni ;

Disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024;

Revisione delle modalità di accesso, di valutazione e di reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

## **F25-25 - Superbonus nelle aree sismiche: il Mef chiarisce le regole su sconto in fattura e cessione del credito**

**Il Ministero dell'Economia e delle Finanze conferma la validità del Superbonus al 110% con sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi sugli immobili danneggiati da eventi sismici a patto che l'istanza per il contributo (o gli adempimenti alternativi legati alla CILAS o alla richiesta del titolo abilitativo) sia stata presentata entro il 29 marzo 2024, a prescindere dalla successiva eventuale rinuncia al contributo stesso**

Arriva dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati un chiarimento importante sulle regole applicative delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, riconosciute fino al 2025 per gli interventi agevolati del Superbonus al "110%" nelle aree interessate da eventi sismici. Nella risposta fornita il 9 aprile scorso dal Sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Federico Freni, all'interrogazione parlamentare n. 5-03765, si conferma la validità del Superbonus al 110% con sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi sugli immobili danneggiati da eventi sismici a patto che l'istanza per il contributo (o gli adempimenti alternativi legati alla CILAS o alla richiesta del titolo abilitativo) sia stata presentata entro il 29 marzo 2024, a prescindere dalla successiva eventuale rinuncia al contributo medesimo. Quest'ultima, infatti, non incide sul sistema delle deroghe al blocco delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, quanto piuttosto è necessaria alla fruizione del cosiddetto "Superbonus rafforzato".

Per questa particolare ipotesi di applicabilità del beneficio, il Mef fa chiarezza sulla possibilità di esercitare le opzioni, distinguendo a seconda del momento di presentazione delle istanze di concessione del contributo di ricostruzione (ante o post 30 marzo 2024) o, in alternativa, degli adempimenti connessi alla presentazione della CILAS o del titolo abilitativo, e della zona interessata dal sisma (Regioni dentro o fuori del "cratere"). In particolare, il Mef prende in considerazione i seguenti casi:

- istanza per il contributo presentata entro il 29 marzo 2024 (Regioni dentro e fuori dal "cratere")

Se l'istanza per avere il contributo viene presentata entro questo termine, le opzioni di cessione e sconto vengono riconosciute. Sul punto, chiarisce il Mef, le stesse spettano anche se in data successiva l'interessato abbia poi rinunciato espressamente al contributo per usufruire del "Superbonus rafforzato" (aumento del limite di spesa pari al 50% – cfr. art.119, co.4- ter del D.L. 34/2020 conv. legge 77/2020);

- istanza per il contributo presentata dal 30 marzo 2024 (Regioni dentro e fuori dal "cratere") ma adempimenti alternativi effettuati entro il 29 marzo 2024

In tal caso, le opzioni possono continuare ad essere esercitate solo se, sempre prima del 30 marzo 2024, in alternativa alla presentazione dell'istanza per il contributo, risulta effettuato uno di questi 3 adempimenti alternativi, ovvero la presentazione della CILA, per gli interventi non condominiali; della CILA e della delibera assembleare per gli interventi sui condomini, e dell'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Ciò vale per tutti gli eventi sismici, dentro e fuori dal "cratere" (identificato dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria per il sisma del 6 aprile 2009 o a far data dal 24 agosto 2016 – cfr. art.1, co.3, D.L. 39/2024, conv. legge 67/2024);

- istanza per il contributo e adempimenti alternativi effettuati dal 30 marzo 2024 (solo Regioni dentro il "cratere")

In questa ipotesi, le opzioni per la cessione dello sconto sono ancora ammesse a condizione

che l'istanza per la concessione del contributo si riferisca ad un intervento su un immobile danneggiato nel "cratere" e rientri nel limite di spesa massima di 400 milioni di euro , di cui 70 per gli eventi sismici del 6 aprile 2009, stanziati per il 2024 .

Va sottolineato che questo fondo è destinato esclusivamente agli interventi agevolabili con il Superbonus "base" e non copre il Superbonus rafforzato .

Nella risposta del Mef all'interpellanza viene citato lo studio del 7 marzo scorso, "Speciale Superbonus eventi sismici", realizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, già trasmesso dall'Ance alla rete degli associati e disponibile sul Portale.

## ATTO CAMERA

### INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03765

[scarica pdf](#)

#### Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 19  
Seduta di annuncio: 452 del 20/03/2025

#### Firmatari

Primo firmatario: [SOTTANELLI GIULIO CESARE](#)  
Gruppo: AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE  
Data firma: 20/03/2025

#### Commissione assegnataria

Commissione: [VI COMMISSIONE \(FINANZE\)](#)

#### Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/03/2025

Stato iter: **09/04/2025**

#### Partecipanti allo svolgimento/discussione

<b>RISPOSTA GOVERNO</b>		<b>09/04/2025</b>
<a href="#">Resoconto FRENI FEDERICO</a>	SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)	
REPLICA		09/04/2025
<a href="#">Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE</a>	AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE	

#### Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/03/2025

DISCUSSIONE IL 09/04/2025

SVOLTO IL 09/04/2025

Interrogazione a risposta in commissione 5-03765

presentato da

SOTTANELLI Giulio Cesare

testo di

Giovedì 20 marzo 2025, seduta n. 451

SOTTANELLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

il sisma 2016 ha coinvolto un'area di circa 8.000 chilometri quadrati del centro Italia. Secondo l'ultimo rapporto del commissario straordinario per la ricostruzione del sisma, nel complesso – contando tutti quelli da cui risulta pervenuta una richiesta di contributo – i comuni danneggiati risultano 420, molti di più rispetto ai 138 dell'area del cratere;

a ciò vanno aggiunti i danni del sisma 2009 ancora non completamente ripristinati, con un coinvolgimento di 177 comuni in totale e un avanzamento dei lavori che si attesta tra il 70 per cento e l'88 per cento a seconda della zona;

peraltro, il commissario straordinario ha anche evidenziato che il *superbonus* «[...] ha consentito ai cittadini coinvolti nella ricostruzione *post* sisma di poter sostenere gli accolti, ovvero l'aumento delle spese che, altrimenti, con l'inflazione che ha coinvolto il settore edile aumentando i prezzi di materie prime e lavorazioni rispetto l'entità dei costi parametrici previsti per la ricostruzione, sarebbero risultate in vari casi insostenibili», aggiungendo poi che «L'uscita dal sistema *superbonus* 110 per cento si è imposta per le note e improvvise conseguenze determinate sui conti dello Stato, ma per l'area del cratere si tratta di una “uscita morbida”, che vale fino al 31 dicembre 2025, all'interno di un *plafond* stanziato di 330 milioni di euro per l'anno 2024, monitorato dalla Struttura commissariale, per offrire continuità a quella parte di ricostruzione privata che si sta avvalendo del *superbonus* in aggiunta al contributo di ricostruzione.»;

come noto, negli ultimi anni la disciplina del *superbonus*, così come degli altri *bonus* relativi alle opere di ristrutturazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza, sono stati oggetto di numerose modifiche e rettifiche, fatto che ha portato a numerose criticità interpretative;

molteplici cittadini e imprese segnalano, infatti, difficoltà in ordine alla fruizione del cosiddetto «*superbonus* rafforzato» che afferisce al comma 4-*ter* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;

nello specifico, il successivo comma 8-*ter* ha stabilito che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per quegli specifici incentivi fiscali spetti nella misura del 110 per cento e sia fruibile mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito (articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*)), secondo la deroga prevista inizialmente dall'articolo 2, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 11 del 2023;

quest'ultimo fu successivamente abrogato dal decreto-legge n. 39 del 2024, salvo prevedere contestualmente che quelle stesse disposizioni continuassero ad applicarsi per le spese sostenute per gli interventi per i quali entro il 29 marzo 2024 fosse stata presentata istanza per la concessione di contributi ovvero sussistessero varie condizioni (Cila, titolo abilitativo, ed altro);

in un documento di ricerca pubblicato il 7 marzo 2025 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, i capitoli 4.3 e 4.4 sono dedicati a casi esemplificativi per richieste di contributo effettuate entro il 29 marzo 2024 con successiva rinuncia (capitolo 4.3) e senza rinuncia (capitolo 4.4);

il documento specifica che in entrambi i casi la detrazione spetti anche mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito (articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto-legge n. 34 del 2020 –:

se intenda adottare iniziative di competenza volte a fornire chiarimenti in proposito, al fine di confermare se le interpretazioni riferite ai due casi descritti risultino fondate.

(5-03765)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 aprile 2025  
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)  
5-03765

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama in premessa le disposizioni relative al cosiddetto «*superbonus* rafforzato» di cui al comma *4-ter*, dell'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Nello specifico, il successivo comma *8-ter* ha stabilito che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per quegli specifici incentivi fiscali spetta nella misura del 110 per cento ed è fruibile mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito in base alla deroga prevista dall'articolo 2, comma *3-quater*, del decreto-legge n. 11 del 2023 e successive modificazioni.

Gli Interroganti fanno, poi, presente come in un documento di ricerca pubblicato il 7 marzo 2025 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, si specifichi che la detrazione spetta mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto-legge n. 34 del 2020 anche per le richieste di contributo effettuate entro il 29 marzo 2024 con successiva rinuncia e senza rinuncia.

Tanto premesso, l'Onorevole chiede di sapere «se (si) intendano adottare iniziative di competenza volte a fornire chiarimenti in proposito, al fine di confermare se le interpretazioni riferite ai due casi descritti risultino fondate». Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova, anzitutto, rammentare che il *superbonus* è fruibile mediante detrazione oppure mediante esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «sconto in fattura» e cosiddetto «cessione del credito»). L'esercizio delle opzioni di cui al citato articolo 121, tuttavia, è stato nel tempo oggetto di diverse norme, che ne hanno gradualmente ristretto l'ambito di operatività.

In particolare:

a decorrere dal 17 febbraio 2023, l'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 ha escluso in maniera generalizzata l'esercizio delle richiamate opzioni, facendolo però salvo per gli interventi rientranti nella citata disciplina speciale di cui all'articolo 119, comma *8-ter*, del decreto-legge 34 del 2020; in particolare, come previsto dall'articolo 2, comma *3-quater*, del decreto-legge n. 11 del 2023, il divieto di cessione non si applica «agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma *8-ter*, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»;

a decorrere dal 30 marzo 2024, l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge n. 39 del 2024 ha abrogato il citato comma *3-quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023; tuttavia, il successivo comma 3 del medesimo articolo 1 ha stabilito che la disciplina ivi prevista (e dunque la possibilità di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione agli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma *8-ter*, primo periodo, del decreto-legge 34 del 2020) continui ad applicarsi a condizione che, entro il 29 marzo 2024, alternativamente:

1. sussistano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 39 del 2024, e cioè, per quanto qui di interesse:

*a*) per gli interventi non effettuati da condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

b) per gli interventi effettuati da condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

c) per gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;

2. sia stata «presentata l'istanza per la concessione di contributi»;

inoltre, sempre l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 39 del 2024 ha inserito il comma 3-*ter*.1 nell'articolo 2 del decreto-legge 11 del 2023, al fine di prevedere che il blocco delle opzioni non si applica agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico ammessi al *superbonus* di cui all'articolo 119, commi 1-*ter* e 4-*quater*, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le domande di contributo siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024; tuttavia, tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Tanto premesso, si rappresenta che, sulla declinazione interpretativa, ad oggi, privilegiata dall'Agenzia delle entrate, che fa riserva comunque di ulteriori approfondimenti, si ritiene possibile fruire delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, tra l'altro:

per i contribuenti che hanno presentato l'istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione antecedentemente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge 39 del 2024), a nulla rilevando la circostanza che, successivamente, vi abbiano espressamente rinunciato, atteso che la norma non contempla tale ipotesi (ciò ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 39 del 2024);

per i contribuenti che hanno presentato l'istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione a decorrere dal 30 marzo 2024 soltanto a condizione che, alternativamente:

entro il 29 marzo 2024 risulti soddisfatta una delle specifiche condizioni previste dalla norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 39 del 2024 (CILA, delibera assembleare, titolo abilitativo ed altro), ciò ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 39 del 2024;

gli interventi siano relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 o a far data dal 24 agosto 2016 e sempre che la richiesta di contributo, presentata a decorrere dal 30 marzo 2024, rientri nel limite di spesa massima di 400 milioni di euro, di cui 70 per l'evento sismico del 6 aprile 2009 (ciò ai sensi dell'articolo 2, comma 3-*ter*.1, del decreto-legge 11 del 2023).

**Classificazione EUROVOC:**

*EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):*

licenza edilizia

sisma

stato d'emergenza

aumento dei prezzi

incentivo fiscale

cofinanziamento

## **F26-25 - ISA e regime premiale – Punteggi di affidabilità per il periodo d'imposta 2024**

### **ISA 2024: definiti i punteggi per l'accesso ai benefici premiali**

A pochi giorni dall'approvazione dei nuovi Modelli per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2024 - tra cui rientra anche il Modello ISA DG69U-2025 per il settore delle costruzioni – arriva ora l'individuazione dei punteggi minimi per accedere ai benefici fiscali collegati al regime premiale.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 11 aprile 2025, Prot. n. 176203/2025 sono stati, difatti, aggiornati, per il periodo d'imposta 2024, i diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA ed attribuiti alle imprese per usufruire di specifici benefici fiscali ( cfr . l'art.9- bis del D.L. 50/2017, convertito con modifiche nella legge 96/2017 - cfr . anche la C.M. 6/E/2021).

Si ricorda, difatti, che per avere accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA, il contribuente deve conseguire uno specifico punteggio minimo di affidabilità fiscale.

I benefici premiali spettanti ai contribuenti Isa "affidabili" consistono, in sostanza:

- nell'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti d'imposta di importo non superiore a 70mila euro annui relativamente all'Iva e di importo non superiore a 50mila euro annui relativamente alle imposte dirette;
- nell'esonero dall'apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva, per un importo non superiore a 70mila euro annui;
- dall'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- dall'esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici;
- dall'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- dall'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

Ciò premesso, in linea con lo scorso anno, al fine di premiare situazioni di affidabilità costanti nel tempo, il Provvedimento prevede due diversi criteri di calcolo del punteggio di affidabilità :

- punteggio ISA dell'annualità di applicazione (2024);
- oppure, in alternativa, punteggio ISA medio dell'anno di applicazione (2024) congiuntamente a quello dell'anno precedente (2023).

Sempre in linea con il precedente anno, il Provvedimento "mantiene" a 9 il punteggio di riferimento per l'accesso alla maggior parte dei benefici fiscali , tra cui l'esclusione dalla disciplina delle società non operative e l'esclusione dalla determinazione sintetica del reddito.

Le premialità riferite all'esonero dal visto di conformità per l'utilizzo dei crediti d'imposta in compensazione (ai fini IVA e delle imposte dirette ed IRAP), ovvero ai fini delle richieste di rimborso del credito IVA sono state suddivise, per ciascuna fattispecie, in 2 ipotesi, a seconda dell'importo massimo del credito da compensare o da chiedere a rimborso.

Si richiede, difatti, un livello di affidabilità almeno pari a 9 , per beneficiare dell'esonero per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all'IVA, o a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'IRAP.

Sufficiente, invece, un punteggio pari a 8 per l'esonero dal visto di conformità per l'utilizzo dei crediti d'imposta in compensazione, o da chiedere a rimborso, ma fino al minore importo massimo di 50.000 euro, per i crediti IVA, e di 20.000 euro, per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

Punteggio che consente anche di ottenere la riduzione di un anno dei termini di accertamento con riferimento ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

Fissato, invece, a 8,5 il livello di affidabilità minimo per beneficiare dell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Sulla base delle indicazioni del Provvedimento, l'ANCE dettaglia in uno schema riepilogativo i criteri di accesso al regime premiale per il periodo d'imposta 2024, distinti sulla base dei due alternativi criteri di calcolo del punteggio di affidabilità .

Si ricorda che per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale è superfluo il monitoraggio del punteggio, in quanto ad essi vengono riconosciuti i benefici del regime premiale prescindere dal livello di affidabilità fiscale attribuito ai fini ISA (il punteggio è, invece, rilevante per stabilire la misura dell'imposta sostitutiva da applicare, su opzione del contribuente, al reddito concordato eccedente quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente al biennio oggetto di adesione).

Si segnala nuovamente, infine, che l'ISA per le costruzioni sarà oggetto di prossima revisione, già con effetto dal periodo d'imposta 2025 (dichiarazioni da presentare nel 2026).



Prot. n. 176203/2025

***Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96***

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone**

#### *1. Ambito di applicazione dei benefici premiali*

1.1. I benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito "*decreto*"), sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito "*ISA*") per l'annualità di imposta 2024, con le modalità e alle condizioni indicate ai successivi punti da 2 a 5, determinate anche per effetto dell'indicazione degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del *decreto*.

*2. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto*

2.1. Ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2024, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- a) 70.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2025;
- b) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2024.

2.2. Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

2.3. I benefici di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

2.4. Ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2024, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- a) 50.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2025;
- b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2024.

2.5. Ai medesimi contribuenti di cui al punto 2.4 è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

2.6. I benefici di cui ai punti 2.4 e 2.5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

2.7. Le soglie di esonero di cui ai punti 2.1, lettera a), 2.2, e di cui ai punti 2.4, lettera a) e 2.5, come previsto dalla lettera a) del comma 11 dell'articolo 9-*bis* del *decreto*, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2026.

### *3. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto*

3.1. Ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2024, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

3.2. Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

3.3. I benefici di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

3.4. Ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2024, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia,

sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

3.5. Ai medesimi contribuenti di cui al punto 3.4 è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

3.6. I benefici di cui ai punti 3.4 e 3.5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

3.7. Le soglie di esonero di cui ai punti 3.1, 3.2, e ai punti 3.4 e 3.5, come previsto dalla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9-bis del *decreto*, sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2026.

#### *4. Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto*

4.1. L'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è riconosciuta per il periodo d'imposta 2024:

- a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2024;
- b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

4.2. L'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo

comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta per il periodo d'imposta 2024:

- a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2024;
- b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

4.3. I termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d'imposta 2024, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

4.4. L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al periodo d'imposta 2024, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

## *5. Ulteriori condizioni per l'accesso ai benefici premiali*

5.1. I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali di cui ai precedenti punti se:

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi *ISA*, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali *ISA*, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

## **Motivazioni**

L'articolo *9-bis*, comma 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli *ISA* previsti dal comma 1 del medesimo articolo *9-bis*.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 14 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo *9-bis* è previsto:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54,

secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a) e b) del comma 11 del citato articolo 9-*bis*, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli *ISA* per l'analogo periodo d'imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Tenuto conto che il comma 12 dell'articolo 9-*bis* in precedenza citato prevede che «*Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11*» e che il successivo comma 17 stabilisce che «*Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo*», il presente provvedimento disciplina, per il periodo d'imposta 2024, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento.

Con riferimento alla precedente lettera a) vengono pertanto previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio *ISA* ottenuto dal contribuente.

Nella prima ipotesi l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2024, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2025;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2026;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2024.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

Nella seconda ipotesi l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2024, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2025;

- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2026;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2024.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

In tutte le ipotesi, si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5.000 euro annui, atteso quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 3 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

L'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di compensazione effettuate nell'anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

Anche per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio *ISA* ottenuto dal contribuente.

Nella prima ipotesi è statuito che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2025, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2026, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, è condizionato all'attribuzione

di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2024, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

Nella seconda ipotesi è statuito che, all'attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2024, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2025, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2026, per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

In tutte le ipotesi, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall'articolo 38-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Anche in questo caso l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di rimborso effettuate nell'anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), tenuto conto che l'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 ha abrogato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, le previsioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 in materia di società in perdita sistematica, è statuito che l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è condizionato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2024, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito che l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è condizionata all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2024, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito che i termini di decadenza per l'attività di accertamento per l'annualità di imposta 2024, previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2024, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è statuito che l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il periodo d'imposta 2024, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-*bis* è inoltre necessario che:

- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli *ISA* per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi *ISA*, compreso il caso in cui si tratti del medesimo *ISA* applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali *ISA*, anche sulla base di più periodi d'imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

L'individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d'imposta 2023,

tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità. Sulla base di tali dati, emerge che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra la soglia individuata con il punteggio pari a 8; in particolare, prendendo in considerazione il livello medio dei redditi dichiarati, quale possibile parametro per valutare l'affidabilità del contribuente, a partire dalla classe di punteggio da 8 a 8,5, il relativo reddito medio risulta superiore al reddito medio dell'intera platea dei contribuenti che applicano gli *ISA*.

Al fine di far accedere ai benefici premiali di cui alle lettere c), d) ed f), particolarmente rilevanti ai fini dell'esercizio delle attività di controllo dell'Agenzia, i contribuenti che presentano profili di affidabilità più elevati, atteso quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 9-*bis* del *decreto*, si è provveduto a graduare la soglia di accesso incrementandola di un importo pari a "0,5" per quanto riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e di un importo pari a "1" per quelli di cui alle lettere c) ed f).

L'individuazione del livello di affidabilità per l'accesso ai benefici premiali di cui alle lettere a) e b), relativo alle soglie più elevate introdotte dalle modifiche operate dall'articolo 14 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata effettuata tenuto anche conto di quanto indicato nella relazione illustrativa al medesimo decreto legislativo n. 1.

In tale documento viene, infatti, chiarito che, considerato che il richiamato comma 12 dell'articolo 9-*bis* prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali, con lo stesso provvedimento, ferme restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti *ISA* con punteggio pari o superiore a 9).

Inoltre, al fine di consentire l'accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco

temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, si è provveduto a confermare i benefici previsti dalle lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell'articolo 9-bis, del *decreto*, ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

Il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d'imposta è individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a "0,5", per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 9.

Le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state presentate alle Organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione di esperti prevista dal comma 8 dell'articolo 9-bis, del *decreto*, con nota inviata il 31 marzo 2025.

### **Riferimenti normativi**

#### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

### *Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 38-bis rubricato “*Esecuzione dei rimborsi*”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, avente ad oggetto “*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto*”;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 11 febbraio 2008, recante “*Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore*”;

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 maggio 2019, recante “*Applicazione all'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*” e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di

esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, recante *“Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”*;

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 148, rubricato *“Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale”*;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 26 aprile 2021, recante *“Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”*;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 aprile 2022, recante *“Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”*;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 aprile 2023, recante *“Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”*;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante *“Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”*;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2024, recante *“Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività*

*economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche”;*

Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”;

Aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 31 marzo 2025, recante “*Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche*”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 11 aprile 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

*Firmato digitalmente*

**ISA - CRITERI DI ACCESSO AL REGIME PREMIALE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024**

BENEFICIO	CRITERI DI ACCESSO (alternativi)	
	punteggio ISA periodo d'imposta 2024	media punteggi ISA periodo d'imposta 2023- 2024
Esonero dall'apposizione del <b>visto di conformità</b> per la <b>compensazione di crediti</b> per un <b>importo non superiore a 70.000 €</b> annui maturato nel <b>2025</b> relativamente all'IVA e per un <b>importo non superiore a 50.000 €</b> annui maturato nel <b>2024</b> relativamente alle <b>IIDD</b> ed all' <b>IRAP</b>	9	9
Esonero dall'apposizione del <b>visto di conformità</b> sulla richiesta di <b>compensazione del credito IVA infrannuale</b> , maturato nei primi <b>3 trimestri del 2026</b> , per i <b>crediti inferiori o uguali a 70.000 euro</b>		
Esonero dall'apposizione del <b>visto di conformità</b> per la <b>compensazione di crediti</b> per un <b>importo non superiore a 50.000 € annui</b> maturato nel <b>2025</b> relativamente all'IVA e per un <b>importo non superiore a 20.000 € annui</b> maturato nel <b>2024</b> relativamente alle <b>IIDD</b> ed all' <b>IRAP</b>	9 > P ≥ 8*	8,5
Esonero dall'apposizione del <b>visto di conformità</b> sulla richiesta di <b>compensazione del credito IVA infrannuale</b> , maturato nei primi <b>3 trimestri del 2026</b> , per i <b>crediti inferiori o uguali a 50.000 euro</b>		
Esonero dall'apposizione del <b>visto di conformità</b> o della <b>garanzia</b> sulla richiesta di <b>rimborso del credito IVA annuale</b> maturato nel <b>2025</b> e del <b>credito IVA infrannuale</b> maturato nei primi <b>tre trimestri</b> del periodo di imposta <b>2026</b> , per un importo <b>fino a 70.000 euro all'anno</b>	9	9
Esonero dall'apposizione del <b>visto di conformità</b> o della <b>garanzia</b> sulla richiesta di <b>rimborso del credito IVA annuale</b> maturato	9 > P ≥ 8*	8,5

nel <b>2025</b> , e del <b>credito IVA infrannuale</b> maturato nei primi <b>tre trimestri</b> del periodo di imposta 2026, per un importo <b>fino a 50.000 euro all'anno</b>		
<b>Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi</b>	<b>8,5</b>	<b>9</b>
<b>Anticipazione di un anno</b> dei termini di <b>decadenza</b> per l'attività di <b>accertamento</b> relativa al periodo d'imposta 2024	<b>8</b>	<b>-</b>
<b>Esclusione</b> dell'applicazione della disciplina delle <b>"società non operative"</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Esclusione</b> della <b>determinazione sintetica del reddito</b> complessivo relativa al periodo d'imposta 2024, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato	<b>9</b>	<b>9</b>

\* Punteggio inferiore a 9, ma almeno pari a 8

## **U41-25 - DL Salva Casa: in G.U. la nuova modulistica edilizia** **Publicata in Gazzetta Ufficiale la nuova modulistica edilizia aggiornata con le** **modifiche introdotte dal DL 69/2024**

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025, l'accordo della Conferenza Unificata del 27 marzo " sullo schema relativo alle modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata di inizio attività, il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire e la comunicazione d'inizio lavori asseverata."

Si tratta di un aggiornamento della modulistica edilizia – già approvata nel 2017 – per consentire l'applicazione delle misure previste dal decreto-legge n. 69/2024, come convertito con legge n. 105/2024 (vedasi notizia U34-25 di ANCE FVG Informa n°13/2025).

L'accordo prevede che le Regioni, entro il 9 maggio, adeguino i moduli unificati e standardizzati alle modifiche intervenute, e che i Comuni, in ogni caso, aggiornino la modulistica in uso sulla base dell'accordo entro il 23 maggio.

# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

## CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 27 marzo 2025

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema relativo alle modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata di inizio attività', il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività' alternativa al permesso di costruire e la comunicazione d'inizio lavori asseverata. (Rep. atti n. 35/CU). (25A02175)

(GU n.85 del 11-4-2025)

### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 27 marzo 2025;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», il quale dispone che il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi del citato art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese, e che i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini;

Visto l'art. 24, comma 4, del predetto decreto-legge n. 90 del 2014, a norma del quale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, ai sensi del quale «Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze delle segnalazioni

e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi del citato art. 9 dello stesso decreto legislativo n. 281 del 1997 o con intese ai sensi della citata legge 5 giugno 2003, n. 131 tenendo conto delle specifiche normative regionali.»;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 126 del 2016, a norma del quale è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2 del citato decreto legislativo n. 126 del 2016, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI del 4 maggio 2017, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze (rep. atti n. 46/CU);

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI, del 6 luglio 2017, recante «Integrazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli enti locali del 4 maggio 2017 (Atto n. 46/CU) concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, per estendere il modulo «Notifica ai fini della registrazione» a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto il riconoscimento.(Repertorio atti n. 77/CU)»;

Ritenuta la necessità di adeguare la suddetta modulistica edilizia alle modifiche apportate al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto-legge n. 69 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 105 del 2024;

Vista l'Agenda per la semplificazione 2020-2026, adottata, previa intesa tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI, l'11 maggio 2022, che, al punto 1.1, prevede la semplificazione e la reingegnerizzazione delle procedure e l'adozione di una modulistica standardizzata, individuando, inoltre, al punto 4.2, l'edilizia e la rigenerazione urbana tra i settori chiave del piano per il rilancio;

Vista la nota prot. n. 188 del 25 febbraio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 3433, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso lo schema di accordo concernente le modifiche alla modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia relative alla segnalazione certificata di inizio attività, al permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire e alla comunicazione d'inizio lavori asseverata, unitamente alla relativa documentazione allegata, ai fini del perfezionamento dell'accordo in sede di Conferenza unificata;

Vista la nota prot. DAR n. 3466 del 25 febbraio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il predetto schema, unitamente alla relativa documentazione allegata, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 10 marzo 2025;

Vista la comunicazione, acquisita al prot. DAR n. 3533 del 26 febbraio 2025, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non rilevare elementi di competenza sul predetto schema di accordo e sulla relativa documentazione allegata;

Visti gli esiti della riunione tecnica del 10 marzo 2025, nel corso della quale le amministrazioni partecipanti alla riunione hanno concordato circa la necessità di un ulteriore incontro tecnico per raggiungere un accordo in merito alle modifiche da apportare allo schema di accordo e alla relativa documentazione allegata;

Vista la nota prot. n. 249 del 14 marzo 2025, acquisita al prot. DAR n. 4567 del 17 marzo 2025, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso la proposta di schema in oggetto e la documentazione allegata, con modifiche, ai fini del conseguimento dell'accordo in sede di Conferenza unificata;

Vista la nota prot. DAR n. 4716 del 18 marzo 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il predetto schema di accordo aggiornato alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 1° aprile 2025;

Vista la nota prot. n. 280 del 19 marzo 2025, acquisita al prot. DAR 4855 del 20 marzo 2025, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso il testo aggiornato dello schema di accordo, precisando la necessità del richiamo, per esigenze di ordine sistematico, al documento recante «Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull'attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (d.l. Salva Casa)», pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture in data 30 gennaio 2025, e, in particolare, alla sezione 1 relativa allo «Stato legittimo degli immobili» e alla sezione 3.4 relativa ai «Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo», in coerenza con quanto già previsto nelle modifiche alla modulistica di cui all'allegato 1;

Considerato, pertanto, che, secondo le precisazioni indicate nella nota sopra citata del 19 marzo 2025 e nei relativi allegati, «ai fini dell'interpretazione delle disposizioni del decreto-legge n. 69 del 2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato su proprio sito istituzionale, in data 30 gennaio 2025, un documento recante "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull'attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (d.l. Salva Casa)", non aventi "valore vincolante", con la finalità di inquadrare il contesto applicativo del provvedimento e facilitarne l'attuazione da parte delle amministrazioni competenti e di fornire ai cittadini linee di orientamento e di indirizzo, indicazioni di massima e suggerimenti operativi su elementi attuativi di particolare rilievo che caratterizzano le procedure edilizie»;

Considerato, altresì, che, secondo le precisazioni indicate nella nota sopra citata e nei relativi allegati, risulta che «la sezione 1 delle predette linee di indirizzo relativa allo "Stato legittimo degli immobili" ha chiarito come "sulle condizioni per far valere il titolo edilizio più recente che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, si ritiene possibile assumere che l'amministrazione competente abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi: [omissis] b2) con riferimento ai titoli rilasciati con formale provvedimento ovvero formati implicitamente, per silenzio-assenso (come nel caso della SCIA, della SCIA alternativa al permesso di costruire), laddove sia stata fornita l'indicazione degli estremi del titolo originario e di quelli successivi relativi

all'immobile o unita' immobiliare, e, in considerazione della documentazione prodotta, non sia stata formulata alcuna contestazione dall'Amministrazione su eventuali difformita' rispetto allo stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare oggetto dell'intervento»);

Considerato, infine, che, secondo le precisazioni indicate nella nota sopra citata e nei relativi allegati, «la sezione 3.4 delle predette linee di indirizzo relativa ai "Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformita' dal titolo" ha chiarito come, per gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformita' dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, "La sanzione e' quella prevista dall'art. 36-bis, comma 5, lettera b), prima parte, e sara', pertanto, pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro" e che "ai fini del perfezionamento della SCIA in sanatoria non e' richiesta la sussistenza della doppia conformita', rigida o semplificata, di cui agli articoli 36 e 36-bis del testo unico"»;

Considerato che, con la sopra citata nota prot. n. 280 del 19 marzo 2025, acquisita al prot. DAR 4855 del 20 marzo 2025, l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha contestualmente richiesto l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questa Conferenza e, conseguentemente, l'anticipazione della riunione tecnica convocata per il giorno 1° aprile 2025;

Vista la nota prot. DAR n. 4872 del 20 marzo 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto schema di accordo aggiornato (prot. n. 280 del 19 marzo 2025) alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonche' alle amministrazioni statali interessate, anticipando la riunione tecnica precedentemente convocata per il giorno 1° aprile 2025 al giorno 21 marzo 2025;

Visti gli esiti della riunione tecnica del 21 marzo 2025, nel corso della quale sono stati fissati i termini per l'adempimento degli obblighi di recepimento posti a carico delle amministrazioni regionali e comunali, relativamente alle modifiche alla modulistica unificata e standardizzata di cui all'allegato 1;

Vista la nota prot. 292 del 24 marzo 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR. 5057, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso il testo dello schema di accordo aggiornato secondo quanto stabilito nella riunione del 21 marzo 2025 circa: «Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformita' dal titolo» del citato documento recante «Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull'attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (d.l. Salva Casa)»;

Considerato, pertanto, che, secondo le precisazioni indicate nella nota da ultimo citata e nei relativi allegati: «la sezione 3.4 delle predette linee di indirizzo relativa ai "Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformita' dal titolo" ha chiarito come, per gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformita' dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, "La sanzione e' quella prevista dall'art. 36-bis, comma 5, lettera b), prima parte, e sara', pertanto, pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro", che "ai fini del perfezionamento della SCIA in sanatoria non e' richiesta la sussistenza della doppia conformita', rigida o semplificata, di cui agli articoli 36 e 36-bis del testo unico" e che "occorra' indicare l'epoca di realizzazione della variante, al fine di poterla ricondurre alla validita' temporale del titolo abilitativo rilasciato ante '77 cui essa si

referisca"»;

Vista la nota prot. DAR n. 5111 del 24 marzo 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto schema di accordo aggiornato alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, ai fini dell'iscrizione del punto all'ordine del giorno della seduta del 27 marzo 2025 di questa Conferenza;

Considerato che nel corso della seduta del 27 marzo 2025 di questa Conferenza:

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo;

l'ANCI ha espresso parere favorevole all'accordo, anche in ragione dell'accoglimento di alcune richieste proposte dall'ANCI medesima e, in particolare, con riferimento: all'accertamento dello stato legittimo dell'immobile e delle sanzioni da applicare nei casi di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo; all'inserimento dei sopra indicati riferimenti al citato documento recante «Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull'attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (d.l. Salva Casa)», pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 30 gennaio 2025. L'ANCI ha aggiunto che quindi è stato anche richiesto di avviare un monitoraggio costante delle procedure per le successive ed eventuali modifiche;

l'UPI ha espresso parere favorevole all'accordo, condividendo quanto espresso dall'ANCI;

Considerato che il rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione ha confermato la posizione espressa dall'ANCI, aggiungendo che vi è stato un proficuo tavolo di collaborazione;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;

Sancisce il seguente accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI nei termini sottoindicati;

#### Art. 1

##### Modifiche alla modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sono adottate le modifiche alla modulistica edilizia di cui agli Accordi in sede di Conferenza Unificata del 4 maggio e del 6 luglio 2017 al fine di adeguarla alle disposizioni del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69.

2. Le modifiche ai moduli della SCIA, del permesso di costruire, della SCIA alternativa al permesso di costruire e della CILA sono contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente accordo.

3. Ai sensi dell'art. 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le regioni adeguano, entro il 9 maggio 2025, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle modifiche di cui al comma 1, in relazione alle specifiche normative regionali. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro il 23 maggio 2025.

4. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli della SCIA, del permesso di costruire, della SCIA alternativa al permesso di costruire e della CILA attualmente utilizzati, come modificati dal presente accordo.

5. Con successivo accordo o intesa si procede all'adeguamento della modulistica relativa alla SCIA di agibilità'.

Il Presidente: Calderoli


Il Segretario: D'Avena

Allegato 1

certificata di inizio attivita', il Permesso di costruire, la Segnalazione certificata di inizio attivita' alternativa al permesso di costruire e la Comunicazione d'inizio lavori asseverata.

Parte di provvedimento in formato grafico

**Modifiche alla modulistica edilizia concernenti la Segnalazione certificata di inizio attività, il Permesso di costruire, la Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire e la Comunicazione d’inizio lavori asseverata.**



## **Istruzioni operative sull'adeguamento della modulistica edilizia alle novità introdotte dalle disposizioni del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL "Salva Casa")**

### **Premessa**

L'Accordo ha ad oggetto le modifiche ai seguenti moduli unificati e standardizzati in materia edilizia, adottati il 4 maggio e il 6 luglio del 2017, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al D.L. n. 69/2024:

- A. SCIA (Titolare, Relazione di asseverazione e Quadro riepilogativo della documentazione allegata)
- B. PERMESSO DI COSTRUIRE (Titolare, Relazione di asseverazione e Quadro riepilogativo della documentazione allegata)
- C. SCIA alternativa al permesso di costruire (Titolare, Relazione di asseverazione e Quadro riepilogativo della documentazione allegata)
- D. CILA

### **Istruzioni operative per l'adeguamento tecnico della modulistica**

L' allegato è articolato in quattro sezioni, una per ciascuno dei suddetti moduli. Per ogni modulo sono indicate **esclusivamente le modifiche dei quadri o di parti di essi da adeguare** a seguito delle **novità introdotte dal DL Salva Casa**.


L'opzione di indicare solo le modifiche ha la finalità di rendere più agevole l'individuazione di ciò che deve essere adeguato nell'ambito della modulistica standardizzata attualmente in uso e, soprattutto, di **minimizzare il più possibile l'impatto sui sistemi informativi esistenti e accelerare l'implementazione delle citate modifiche**.

Per ciascun modulo, **la numerazione dei quadri interessati dalle disposizioni del DL "Salva Casa" è puramente indicativa** ed è finalizzata unicamente a rendere più agevole la lettura della gerarchia delle informazioni e delle dichiarazioni richieste. Le Regioni, nel provvedere all'aggiornamento, adegueranno la numerazione sulla base dei moduli e dei sistemi informativi in uso. Peraltro da sempre la standardizzazione ha riguardato il contenuto della modulistica, lasciando - a parità di contenuto - libertà nell'organizzazione dei dati. Al fine di rendere più agevole la lettura e la comprensione dei moduli da parte dell'utenza, si suggerisce inoltre, nell'ambito dell'aggiornamento, di associare ai riferimenti normativi presenti nelle dichiarazioni i relativi link a Normattiva o altra banca dati dei provvedimenti normativi o l'inserimento nei moduli di appositi box informativi esplicativi della norma e del contenuto delle dichiarazioni o l'utilizzo di qualunque altra modalità diretta a rendere il modulo il più possibile di facile utilizzo.

Conseguentemente:

- **in caso di sostituzione** di un quadro preesistente o di parti di esso, viene mantenuta la numerazione originaria dei moduli approvati con i precedenti accordi;
- **in caso di inserimento di un nuovo quadro**, non previsto nei moduli preesistenti, il numero del quadro è sostituito da una X che è riportata anche nella numerazione sottostante.

Infine, **il quadro riepilogativo della documentazione** da allegare è stato sostituito, per una maggiore leggibilità, da un nuovo quadro, ma le modifiche e le integrazioni sono evidenziate in neretto. Per le medesime ragioni sopra esposte, i quadri inseriti ex novo (numerati con l'utilizzo della X) e la relativa colonna "Quadro Informativo di Riferimento" riporta il titolo del nuovo quadro e non il numero.



**Obblighi di pubblicazione**

Le Regioni provvedono entro il 9 maggio 2025 ad adattare alle specifiche normative regionali i quadri oggetto del presente Accordo contrassegnati come variabili (con asterisco), aggiornando la modulistica unica regionale in uso; le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 23 maggio 2025 i moduli unici regionali aggiornati e integrati. L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto, naturalmente, anche attraverso il rinvio tramite link alla piattaforma sulla quale è disponibile la modulistica.

Per gli eventuali dati che devono essere specificati a livello locale, quali ad esempio gli oneri e i diritti, provvede – ove necessario – direttamente il Comune.



## A. MODIFICHE AL MODULO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ

### 1. Modulo SCIA edilizia – TITOLARE


Al modulo Segnalazione certificata di inizio attività del titolare ("SCIA titolare") sono apportate le seguenti modifiche:

1) Il quadro "Qualificazione dell'intervento" è sostituito dal seguente:

c) "Qualificazione dell'intervento (\*)

che la presente segnalazione relativa all'intervento, descritto nella relazione di asseverazione, riguarda:

- c.1.  **intervento di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001, che riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti** (art. 22 comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 380/2001)
- c.2.  **intervento di manutenzione restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio** (art. 22 comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001)
- c.3.  **intervento di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001** (art. 22 comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380/2001)
  - a tal fine si specifica che l'intervento
  - c.(1-3).1.  **non comporta** mutamento di destinazione d'uso di una singola unità immobiliare o di un intero immobile
  - c.(1-3).2.  **comporta mutamento di destinazione d'uso di una singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale**
  - c.(1-3).3.  **comporta mutamento di destinazione d'uso di una singola unità immobiliare, ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del d.m. n. 1444/1968, tra categorie funzionali di cui all'art. 23 ter comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), dpr 380/2001;**
  - c.(1-3).4.  **comporta mutamento di destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale** nelle ipotesi di cui all'art. 23-ter, comma 3
- c.4.  **variante in corso d'opera a permesso di costruire n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_** che non incide sui parametri urbanistici e non costituisce variazione essenziale (d.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2 e 2-bis).
- c.5.  **variante in corso d'opera a SCIA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_** che non costituisce variazione essenziale
- c.6.  **variante in corso d'opera a SCIA che si configura come variazione essenziale** ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. n. 380/2001
- c.7.  **mutamento di destinazione d'uso**, nel rispetto delle eventuali normative di settore e specifiche condizioni fissate dagli strumenti urbanistici comunali, della seguente tipologia:
  - c.7.1.  **senza opere (o con opere riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6) di singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale, nelle ipotesi di cui all'art. 23-ter, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001**



c.7..2.  **senza opere** (o con opere riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6) di singola unità immobiliare **tra le categorie funzionali** di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) del d.P.R. n. 380/2001 **nelle ipotesi di cui all'art. 23-ter, commi 1-ter e 1-quater**

c.7.3.  **con opere** riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6-bis di singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale, **nelle ipotesi di cui all'art. 23-ter, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001** (art. 23-ter, comma 1-quinquies, lettera b)

c.7.4  **con opere** riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6-bis di singola unità immobiliare tra le categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) del d.P.R. n. 380 del 2001 (art. 23-ter, comma 1-quinquies, lettera b):

c.8  **mutamento di destinazione d'uso, di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale nelle ipotesi di cui all'art. 23-ter, comma 3:**

c.8.1.  **con opere** riconducibili agli interventi di cui di cui all'articolo 6-bis del d.P.R. n. 380/2001

c.8.2.  **senza opere** (o con opere riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 380/2001)

la presente segnalazione riguarda:  
(da compilare solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP)

c.9.  **attività che rientrano nell'ambito del procedimento automatizzato** ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010

c.10.  **attività che rientrano nell'ambito del procedimento ordinario** ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010

2) Dopo il quadro "Qualificazione dell'intervento" è inserito il seguente:

**X) Sanatoria e regolarizzazioni per interventi già realizzati e in corso di esecuzione (\*)**

che la presente **segnalazione** riguarda:

**X.1.  intervento soggetto a SCIA in corso di esecuzione, con pagamento di sanzione** (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37, comma 5), **e pertanto:**


X.1.1  si forniscono gli estremi del pagamento di € 516,00 \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

X.1.2  si allega la ricevuta del pagamento di € 516,00

**X.2.  sanatoria di intervento soggetto a SCIA, realizzato in data \_\_\_\_\_ in assenza della SCIA stessa o in difformità da essa, che risulta conforme alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione** (d.P.R. n. 380/2001, articolo 36-bis). Tale sanatoria, **ai sensi dell'art. 36-bis, comma 5, lettera b), seconda parte**, è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo non inferiore a 516 euro e non superiore a 5164 euro. Pertanto:

X.2.1  si forniscono gli estremi del pagamento di € \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

X.2.2  si allega la ricevuta del pagamento di € \_\_\_\_\_



che sarà soggetto ad eventuale conguaglio a seguito di quantificazione della oblazione da parte del responsabile del procedimento.

**L'interessato dichiara di essere consapevole che l'efficacia della SCIA in sanatoria è subordinata al pagamento integrale della oblazione che sarà determinata dallo sportello unico (d.P.R. n. 380 del 2001 art. 36-bis, comma 5, lettera b).**

**X.3.  sanatoria di intervento soggetto a SCIA** realizzato in data \_\_\_\_\_ in assenza della SCIA o in difformità da essa, che risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della segnalazione e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione (d.P.R. n. 380/2001, articolo 36-bis). Tale sanatoria, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 5, lettera b), prima parte, è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro. Pertanto:

X.3.1  si forniscono gli estremi del pagamento di € \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

X.3.2  si allega la ricevuta del pagamento di € \_\_\_\_\_

che sarà soggetto ad eventuale conguaglio a seguito di quantificazione della oblazione da parte del responsabile del procedimento

L'interessato dichiara di essere consapevole che:

- **l'efficacia della SCIA in sanatoria è subordinata al pagamento integrale della oblazione che sarà determinata dallo sportello unico (d.P.R. n. 380 del 2001 art. 36-bis, comma 5, lettera b)**
- **lo Sportello Unico può subordinare l'efficacia della SCIA in sanatoria alla realizzazione di interventi anche strutturali necessari alla sicurezza e/o alla rimozione di opere che non possono essere sanate;**

**X.4.  regolarizzazione di interventi realizzati come variante in corso d'opera che costituiscono parziali difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (d.P.R. n. 380 del 2001, art 34-ter) e pertanto:**

X.4.1  si indicano gli estremi del titolo edilizio variato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

X.4.2  si allega altra documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto periodo nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo variato del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi (vedi quadro riepilogativo)

La regolarizzazione è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione di un importo determinato ai sensi dell'art. 36-bis, comma 5, lettera b), prima parte, (art. 34-ter, comma 3, primo periodo). Pertanto:

X.4.3.  si forniscono gli estremi di versamento di € \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

X.4.4.  si allega ricevuta di versamento di € \_\_\_\_\_

che sarà soggetto ad eventuale conguaglio a seguito di istruttoria edilizia

**L'interessato dichiara di essere consapevole che l'efficacia della SCIA in sanatoria è subordinata al pagamento integrale della oblazione che sarà determinata dallo sportello unico (d.P.R. n. 380 del 2001 art. 36-bis, comma 5, lettera b, prima parte)**



3) Il quadro "Regolarità urbanistica e precedenti edilizi" è sostituito dal seguente:

f) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi (\*)

**f.1.  che l'immobile/U.I. è stato oggetto del/i seguente/i titolo/i o pratica/che edilizia/e <sup>1</sup>**

- f.1.1.  titolo unico (SUAP) n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.2.  permesso di costruire/ licenza edil./concessione edilizia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.3.  autorizzazione edilizia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.4.  comunicazione edilizia (art. 26 l. n. 47/1985) n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.5.  denuncia di inizio attività n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.6.  DIA/SCIA alternativa al permesso di costruire n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.7.  segnalazione certificata di inizio attività n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.8.  comunicazione edilizia libera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.9.  titolo edilizio in sanatoria con il pagamento della relativa oblazione ed in particolare:
- f.1.9.1.  condono edilizio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.9.2.  permesso di costruire in sanatoria di cui agli artt. 36 o 36-bis n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.9.3.  SCIA in sanatoria di cui all'art. 36-bis n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.9.4.  SCIA in sanatoria per variante in corso d'opera realizzata costituente parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della L. 10/1977 n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.10.  altro \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.11.  altro \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.12.  altro \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.13.  altro \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**f.2.  si tratta di immobile realizzato in un'epoca in cui non era obbligatorio un titolo abilitativo e pertanto si allega:**

**f.3.  non sono disponibili la copia o gli estremi del titolo abilitativo, ma sussiste un principio di prova documentale del medesimo titolo abilitativo e pertanto si allega:**

- f.(2-3).1  copia accatastamento di primo impianto o si forniscono i relativi estremi n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.(2-3).2  altri documenti probanti (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti di archivio, ecc.) a norma dell' art.9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo, d.P.R. n. 380 del 2001,


**f.4.  che per l'immobile/U.I. sono state irrogate le seguenti sanzioni pecuniarie, previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, interamente versate, e pertanto:**

- f.4.1.  si allega la relativa ricevuta
- f.4.2.  si forniscono gli estremi del pagamento di € \_\_\_\_\_ a titolo di sanzione pecuniaria, irrogata in data \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**f.5.  che l'immobile/U.I. è stato oggetto della/e seguente/i dichiarazione/i di tolleranza/e costruttiva/e di cui all'articolo 34-bis o 34-ter, comma 4:**

- f.5.1.  dichiarazione delle tolleranze di cui all'art. 34-bis o 34-ter, comma 4, presentata nella modulistica relativa alla pratica edilizia prot./n. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> In tale campo può essere indicato il titolo rilasciato o assentito che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare (unitamente agli eventuali titoli successivi all'ultimo che ha riguardato l'intero immobile che hanno abilitato interventi parziali) qualora nella relativa istanza o segnalazione siano stati indicati gli estremi del/dei titolo/i originario e di quelli successivi relativi l'intero immobile o l'intera unità immobiliare.




f.5.2.  dichiarazione delle tolleranze di cui all'art. 34-bis o 34-ter, comma 4, allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali (art. 34-bis, comma 3, seconda parte) atto di registrazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ .

**f.6 dichiara che lo stato attuale dell'immobile/U.I risulta:**

f.6.1  **pienamente conforme** alla documentazione dello stato **legittimo o** di fatto legittimato sopra indicata

f.6.2.  **conforme alla documentazione dello stato legittimo o di fatto legittimato sopra indicata, unitamente alla/e sanatoria/e di cui al quadro X) e alla/e dichiarazione/i di tolleranza esecutive di cui alla relazione tecnica di asseverazione, quadro "Dichiarazione di tolleranze di cui all'articolo 34-bis"**




## 2. Modulo SCIA edilizia – RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

1) Il quadro “ Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere” è sostituito dal seguente:

Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere (\*)

**che i lavori riguardano l'immobile individuato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;**

- 1.1.  che le opere in progetto sono subordinate a **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** in quanto rientrano nella seguente **tipologia di intervento**:
- 1.1.1.  **intervento di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001, che riguardi le parti strutturali dell'edificio o i prospetti (art. 22 comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 380/2001)**
- 1.1.2.  **intervento di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio (art. 22 comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001)**
- 1.1.3  **intervento di ristrutturazione edilizia- di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001, ad esclusione dei casi di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 380/2001 (art. 22 comma 1 lettera c) del d.P.R. n. 380/2001)**
- 1.1.(1-3).1.  **Si specifica che l'intervento non comporta mutamento di destinazione d'uso**
- 1.1.(1-3).2.  **Si specifica che l'intervento comporta mutamento di destinazione d'uso**
- 1.1.4.  **variante in corso d'opera a permessi di costruire, di cui all'articolo 22, commi 2 e 2-bis, del d.P.R. n. 380/2001, (d.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2, 2-bis).**
- 1.1.5.  **variante in corso d'opera a SCIA che si configura come variazione essenziale ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 380/2001**
- 1.1.6.  **variante in corso d'opera a SCIA che non costituisce variazione essenziale**
- 1.1.7.  **mutamento di destinazione d'uso, nel rispetto delle eventuali normative di settore e delle specifiche condizioni fissate dagli strumenti urbanistici comunali, della seguente tipologia:**
- 1.1.7.1.  **senza opere (o con opere riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6) di singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale nelle ipotesi di cui all'art. 23-ter, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001;**
- 1.1.7.2.  **senza opere (o con opere riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6) di singola unità immobiliare tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) del d.P.R. n. 380/2001 nelle ipotesi di cui all'art. 23-ter, commi 1-ter e 1-quater;**
- 1.1.7.3.  **con opere riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6-bis di singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale nelle ipotesi di cui all'art. 23-ter, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (art. 23-ter, comma 1-quinquies, lettera b);**
- 1.1.7.4.  **con opere riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6-bis di singola unità immobiliare tra le categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) del d.P.R. n. 380 del 2001, nelle ipotesi di cui all'art. 23-ter, commi 1-ter e 1-quater;**
- 1.1.7.5  **senza opere (o con opere riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6) di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale nelle ipotesi di cui all'art. 23-ter, comma 3;**



1.1.7.6.  con opere riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6-bis di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale nelle ipotesi di cui all'art. 23-ter, comma 3;

1.2.  la presente SCIA è presentata in sanatoria secondo quanto asseverato al successivo quadro "Sanatoria e regolarizzazioni per interventi già realizzati e in corso di esecuzione":

1.3.  e che l'intervento sopra indicato o da sanare consiste in:

---



---



---



---



---



---



---



---

2) Dopo il quadro "Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere" sono inseriti i seguenti quadri:

X) "Stato legittimo

che l'attuale stato di fatto dell'immobile oggetto dell'intervento

X.1.  **corrisponde allo stato legittimo come risultante<sup>2</sup>:**

X.1.1  **dal/i titolo/i o dalla/e pratica/che edilizia/e**, dall'avvenuto **pagamento di sanzione/i** pecuniaria/e e dalla/e **dichiarazione/i di tolleranza di cui all'articolo 34-bis** messi a disposizione da parte del titolare, come indicato/i nel Modulo 1, quadro/i g),

X.1.2.  **dalle tolleranze di cui all'articolo 34-bis** accertate con la presente Relazione tecnica di asseverazione, di cui al quadro "Dichiarazione di tolleranze di cui all'articolo 34-bis";

X.1.3.  **dalla sanatoria** di cui al successivo quadro "Sanatoria e regolarizzazioni per interventi già realizzati e in corso di esecuzione".

a tal fine allega la documentazione necessaria indicata nel quadro della documentazione allegata

X) Dichiarazione di tolleranze (\*)

che l'immobile/U.I. oggetto dell'intervento presenta la/e seguente/i tolleranza/e :

**X.1.  TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-BIS, COMMA 1 E 1-TER, SECONDO PERIODO:**  
mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura e della superficie coperta e di ogni altro parametro della singola unità immobiliare, nonché scostamento relativo alle misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari, contenuto **entro il limite del 2%** delle misure previste dal titolo abilitativo)

**X.2.  TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-BIS, COMMI 1-BIS E 1-TER, PRIMO PERIODO:** per intervento realizzato **entro il 24 maggio 2024**, mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della

<sup>2</sup> I campi X.1.1, X.1.2 e X.1.3 non sono alternativi.



cubatura e della superficie coperta e di ogni altro parametro della singola unità immobiliare, contenuto nei seguenti limiti delle misure previste dal titolo abilitativo:

- X.2.1.  **2%, per le U.I. > 500 mq** di superficie utile ;
- X.2.2.  **3%, per le U.I. da ≤ 500 mq a ≥ 300 mq** di superficie utile;
- X.2.3.  **4%, per le U.I. da < 300 mq a ≥ 100 mq** di superficie utile;
- X.2.4.  **5%, per le U.I. da < 100 mq a ≥ 60 mq** di superficie utile;
- X.2.5.  **6%, per le U.I. < 60 mq** di superficie utile;

**X.3.  TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-BIS, COMMA 2:** irregolarità geometriche e modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile;

**X.4.  TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-BIS, COMMA 2-BIS:** per intervento realizzato **entro il 24 maggio 2024**, minore dimensionamento dell'edificio, mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e difforme ubicazione delle aperture interne, difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, errori progettuali corretti in cantiere e errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere;

**X.5.  TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-TER, COMMA 4:** parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata nelle forme previste dalla legge la certificazione di abitabilità/agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Pertanto, relativamente alla/e tolleranza/e sopra indicata/e, **allega la documentazione necessaria** indicata nel quadro della documentazione allegata

**Quanto alla rilevanza sismica della/e tolleranza/e sopra indicata/e**, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 3-bis:

**X.6.  dà atto** che l'immobile interessato dalla tolleranza è ubicato in **zona sismica a bassa sismicità** (zone 3 e 4)

**X.7.  trattandosi** di immobile ubicato in **zona sismica a media o alta sismicità** (zone 1 e 2), di cui all'articolo 83, **attesta** che la tolleranza costruttiva sopra indicata:

X.7.1.  **non ha rilevanza strutturale;**


X.7.2.  **ha rilevanza strutturale**, rispetta le norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento e che la medesima tolleranza costituisce:

X.7.2.1.  **intervento rilevante nei riguardi della pubblica incolumità** di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 94-bis, e pertanto

X.7.2.1.1  **allega l'autorizzazione** sismica rilasciata in data \_\_\_\_\_  
prot. n. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 94, comma 2;

X.7.2.1.2.  **attesta che sulla istanza di autorizzazione presentata in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ si è formato il silenzio assenso** per decorso dei termini del procedimento, ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis

X.7.2.2.  **intervento di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità** di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 94-bis, e pertanto:



X.7.2.2.1.  **dichiara il decorso del termine** del procedimento per i controlli regionali, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi


X.7.2.3.  **intervento privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità** di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 94-bis, e pertanto:

X.7.2.3.1.  **dichiara il decorso del termine** del procedimento per i controlli regionali, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi

**X) Sanatoria e regolarizzazioni per interventi già realizzati e in corso di esecuzione (\*)**

che la presente **SCIA in sanatoria** riguarda:

- X.1.**  un **intervento soggetto a SCIA in corso di esecuzione**, i cui lavori sono stati iniziati in data \_\_\_\_\_ (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37, comma 5)
- X.2**  una **variante in corso d'opera, in parziale difformità dal titolo, rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10** (articolo 34-ter DPR. n. 380) e pertanto:
- X.2.1.  **dà atto che la data/epoca di realizzazione dell'intervento è \_\_\_\_\_**, come accertato attraverso i **documenti probanti di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis, quarto periodo e quinto periodo** (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti di archivio, altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza), che si allegano, :
- X.2.2.  **attesta che la data/epoca di realizzazione dell'intervento è \_\_\_\_\_**, essendo impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione in possesso
- X.2.3  **determina l'oblazione dovuta** in € ....., dando atto che la stessa sarà soggetta ad eventuale conguaglio a seguito di quantificazione da parte del responsabile del procedimento
- X.3.**  un **intervento soggetto a SCIA, realizzato in data - \_\_\_\_\_ in assenza della SCIA stessa o in difformità da essa, che risulta conforme alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione** (d.P.R. n. 380/2001, articolo 36-bis). Tale sanatoria, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 5, lettera b), seconda parte, è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo non inferiore a 516 euro e non superiore a 5164 euro. Pertanto:
- X.3.1  **determina l'oblazione dovuta** in € ....., dando atto che la stessa sarà soggetta ad eventuale conguaglio a seguito di quantificazione da parte del responsabile del procedimento
- X.4.**  un **intervento soggetto a SCIA realizzato in assenza della SCIA stessa o in difformità da essa, che risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della segnalazione e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione** (articolo 36-bis d.P.R. n. 380/2001). Tale sanatoria, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 5, lettera b), prima parte, è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro. Pertanto:
- X.4.1.  **dà atto che la data/epoca di realizzazione dell'intervento è \_\_\_\_\_**, come accertato attraverso i documenti probanti di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis, quarto periodo e quinto periodo, che si allegano, (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti di archivio, altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza)



X.4.2.  **attesta che la data/epoca di realizzazione dell'intervento è \_\_\_\_\_**,  
essendo impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la  
documentazione in possesso:

X.4.3  **determina l'oblazione dovuta** in € ....., dando atto che la stessa sarà  
soggetta ad eventuale conguaglio a seguito di quantificazione da parte del  
responsabile del procedimento:

X.4.4  ai fini della sanatoria, la presente SCIA:

X.4.4.1  **non prevede interventi;**

X.4.4.2  **propone la realizzazione di interventi** anche strutturali necessari relativi  
alla sicurezza e/o la rimozione di opere che non possono essere sanate, a  
cui lo Sportello può condizionare l'efficacia della sanatoria ai sensi dell'art.  
36 -bis, comma 2

Pertanto, ai fini della sanatoria, **allega la documentazione necessaria** indicata nel quadro della  
documentazione allegata

X.4.5 Quanto alla **rilevanza sismica degli interventi realizzati in assenza o difformità dalla  
SCIA**, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 3-bis:

X.4.5.1  **dà atto** che l'immobile interessato dall'intervento è ubicato in **zona sismica a  
bassa sismicità** (zone 3 e 4)

X.4.5.2.  trattandosi di immobile ubicato in **zona sismica a media o alta sismicità** (zone  
1 e 2), di cui all'articolo 83, **attesta** che l'intervento sopra indicato:

X.4.5.2.1.  **non ha rilevanza strutturale;**

X.4.5.2.2.  **ha rilevanza strutturale**, rispetta le norme tecniche per le  
costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento e  
che il medesimo costituisce:

X.4.5.2.2.1.  **intervento rilevante nei riguardi della pubblica  
incolumità** di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 94-  
bis, e pertanto:


X.4.5.2.2.1.1  **allega l'autorizzazione sismica  
rilasciata in data \_\_\_\_\_ prot. n.  
\_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 94, comma  
2;**

X.4.5.2.2.1.2  **attesta che sulla istanza di autorizzazione  
presentata in data \_\_\_\_\_ prot. n.  
\_\_\_\_\_ si è formato il silenzio  
assenso per decorso dei termini del  
procedimento, ai sensi dell'articolo 94,  
comma 2-bis**

X.4.5.2.2.2.  **intervento di minore rilevanza nei riguardi della  
pubblica incolumità** di cui al comma 1, lettera b),  
dell'art. 94-bis, e pertanto:

X.4.5.2.2.2.1  **dichiara il decorso del termine** del  
procedimento per i controlli regionali, in  
assenza di richieste di integrazione  
documentale o istruttorie inevase e di esito  
negativo dei controlli stessi

X.4.5.2.2.3.  **intervento privo di rilevanza nei riguardi della  
pubblica incolumità** di cui al comma 1, lettera c),  
dell'art. 94-bis, e pertanto:



**X.4.5.2.2.3.1**  **dichiara il decorso del termine** del procedimento per i controlli regionali, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie in vase e di esito negativo dei controlli stessi

Relativamente all'**iscrizione catastale**

X.5.1.  **dichiara** che l'intervento da sanare non richiede variazione dell'iscrizione catastale

X.5.2.  **comunica gli estremi** della dichiarazione per l'iscrizione al catasto presentata con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

X.5.3  **si impegna** a presentare la dichiarazione per l'iscrizione al catasto successivamente all'efficacia della pratica di sanatoria

3) Nel quadro "Conformità igienico-sanitaria", in fine, dopo il punto 11.2, è inserito il seguente:

"**11.3.**  **è conforme** ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e ricade nelle **ipotesi di cui all'articolo 24, comma 5-bis DPR 380/2001 trattandosi di:**

11.3.1.  locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri ma uguale o superiore a 2,40 metri (art. 24, comma 5-bis, lett a) DPR 380/2001);

11.3.2.  alloggio monostanza per una persona con una superficie minima, inclusi i servizi, inferiore a 28 metri quadrati ma uguale o superiore a 20 metri quadrati (art. 24, comma 5-bis, lett b) DPR 380/2001);

11.3.3.  alloggio monostanza per due persone con una superficie minima, inclusi i servizi, inferiore a 38 metri quadrati ma uguale o superiore a 28 metri quadrati (art. 24, comma 5-bis, lett b) DPR 380/2001);

11.3.(1-3).1  **che soddisfano il requisito dell'adattabilità**, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 24, comma 5-ter, DPR 380/2001):


11.3.(1-3).2  **i locali sono situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie** (art. 24, comma 5-ter, lett a), DPR 380/2001);

11.3.(1-3).3  **è contestualmente presentato nell'ambito degli elaborati grafici allegati un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio**, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari (art. 24, comma 5-ter, lett b), DPR 380/2001)."

4) Nel quadro "Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica", in fine, dopo il punto 13.3.2 è inserito il seguente:

"**13.3.3.**  **è assoggettato al procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica** di cui all'articolo 36-bis del DPR 380/2001 e

**si allega documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere vincolante (vedi quadro della documentazione allegata - art. 36-bis comma 4 DPR 380/2001)"




### 3. Modulo SCIA EDILIZIA – QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il quadro riepilogativo della documentazione (\*) è sostituito dal seguente:


#### QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE(\*)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA <sup>3</sup>			
ATTI ALLEGATI (*)	DENOMINAZIONE ALLEGATO	QUADRO INFORMATIVO DI RIFERIMENTO	CASI IN CUI È PREVISTO L'ALLEGATO
<input type="checkbox"/>	Procura/delega		Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Soggetti coinvolti	h), i)	Sempre obbligatorio
<input checked="" type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria	-	Sempre obbligatorio
<input type="checkbox"/>	Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico	-	Solo se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente e/o in assenza di procura/delega.
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori (allegato soggetti coinvolti)	a)	Se non si ha titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento
<input type="checkbox"/>	<b>Ricevuta di versamento a titolo di oblazione (intervento in corso di esecuzione)</b>	<p style="text-align: center;"><b>Quadro "Sanatoria e regolarizzazioni per interventi già realizzati e in corso di esecuzione"</b></p>	<b>Se l'intervento è in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 37, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ricevuta di versamento a titolo di oblazione (intervento in sanatoria)</b>		<p><b>Se l'intervento realizzato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione ai sensi dell'articolo 36bis comma 5 lett. b) seconda parte del d.P.R. n. 380/2001,</b></li> <li>• <b>conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della segnalazione e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione ai sensi dell'articolo 36bis, comma 5, lett. b) prima parte del d.P.R. n. 380/2001)</b></li> </ul>


<sup>3</sup> La medesima documentazione va allegata una sola volta, (anche nel caso in cui sia richiesta in relazione a più di un quadro informativo). Inoltre, quando sono indicati gli estremi di un documento in possesso dell'amministrazione (ad es. titolo edilizio) o di un pagamento alla PA, non è necessario allegarlo.



<input type="checkbox"/>	<b>Documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto periodo</b>		In caso di regolarizzazione di una variante in corso d'opera, in parziale difformità dal titolo, realizzate prima della data di entrata in vigore della l. n.10/1977 nei casi in cui non siano disponibili la copia o gli estremi del titolo
<input type="checkbox"/>	<b>Ricevuta di versamento a titolo di oblazione</b>		In caso di variante in corso d'opera, in parziale difformità dal titolo, realizzate prima della data di entrata in vigore della l. n.10/1977
<input type="checkbox"/>	<b>Copia accatastamento di primo impianto</b>		Nel caso di immobile realizzato in un'epoca in cui non era obbligatorio un titolo abilitativo o nei casi in cui sussista un principio di prova dell'esistenza del titolo del qual tuttavia non siano disponibili copia o estremi.
<input type="checkbox"/>	<b>Altri documenti probanti (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti di archivio, ecc.)</b>	f)	La documentazione probante è prodotta a norma dell'art.9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo, d.P.R. n. 380 del 2001
<input type="checkbox"/>	<b>Ricevuta/e di versamento a titolo di sanzione</b>		Se per l'immobile sono state irrogate delle sanzioni pecuniarie, previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38 del d.P.R.380/2001
<input type="checkbox"/>	Documentazione tecnica necessaria alla determinazione del contributo di costruzione	g)	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e si richiede allo sportello unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione
<input type="checkbox"/>	Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione	g)	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il contributo di costruzione è calcolato dal tecnico abilitato
<input type="checkbox"/>	Attestazione del versamento del contributo di costruzione	g)	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso con inizio dei lavori immediato alla presentazione della segnalazione
<input type="checkbox"/>	Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)	h)	Se l'intervento ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le specifiche modalità tecniche adottate dai sistemi informativi regionali.
<b>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi	-	Sempre obbligatori <b>salvo il caso di SCIA in sanatoria senza interventi</b>  Se l'intervento ricade nelle ipotesi di cui all'articolo 24, comma 5-bis DPR 380/2001, il progetto dovrà evidenziare soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio.




<input checked="" type="checkbox"/>	Documentazione fotografica dello stato di fatto	-	
<input type="checkbox"/>	<b>Documentazione dimostrativa dello stato legittimo</b>	<b>Quadro “Stato legittimo”</b>	Da produrre, salvo rinvio ad altra documentazione esistente in possesso della pubblica amministrazione come indicata nel quadro f) “Regolarità urbanistica e precedenti edilizi”
<input type="checkbox"/>	<b>Elaborati rappresentativi delle tolleranze</b>	<b>Quadro “Dichiarazione di tolleranze”</b>	Se l'immobile oggetto dell'intervento presenta delle tolleranze  Gli elaborati dovranno rappresentare le tolleranze e dimostrare il rispetto dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge
<input type="checkbox"/>	<b>Autorizzazione sismica</b>		In caso di immobile ubicato in zona sismica a media o alta sismicità ai fini della dichiarazione delle tolleranze.
<input type="checkbox"/>	<b>Elaborati richiesti per la sanatoria (stato legittimo, stato di fatto e comparativi)</b>	<b>Quadro “Sanatoria e regolarizzazioni per interventi già realizzati e in corso di esecuzione”</b>	In caso di SCIA in sanatoria  Gli elaborati dovranno rappresentare le difformità da sanare e dimostrare il rispetto dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge fornendo anche la rappresentazione grafica dello stato legittimo e dello stato di fatto e comparativi
<input type="checkbox"/>	<b>Documentazione probante la data/epoca di realizzazione dell'intervento abusivo</b>		In caso di SCIA in sanatoria per dimostrare la data/epoca di realizzazione dell'intervento abusivo. La documentazione è quella di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto periodo
<input type="checkbox"/>	<b>Documentazione relativa alla proposta di intervento necessari relativi alla sicurezza e/o alla rimozione di opere che non possono essere sanate</b>		Nel caso in cui l'efficacia della SCIA in sanatoria sia condizionata dallo Sportello unico alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 36 -bis, comma 2
<input type="checkbox"/>	<b>Documentazione probante la data/epoca di realizzazione della variante</b>		In caso di variante in corso d'opera, in parziale difformità dal titolo, rilasciato prima della data di entrata in vigore della l. n.10/1977. La documentazione è quella di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto periodo




<input type="checkbox"/>	<b>Autorizzazione sismica</b>		<b>In caso di immobile ubicato in zona sismica a media o alta sismicità ai fini della SCIA in sanatoria.</b>
<input type="checkbox"/>	Relazione geologica/geotecnica	-	Se l'intervento comporta opere elencate nelle NTC 14/01/2008 per cui è necessaria la progettazione geotecnica
<input type="checkbox"/>	Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche	4)	Se l'intervento è soggetto alle prescrizioni dell'art. 82 e seguenti (edifici privati aperti al pubblico) ovvero degli artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici residenziali) del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	Progetto degli impianti	5)	Se l'intervento comporta installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnologici, ai sensi del d.m. n. 37/2008
<input type="checkbox"/>	Relazione tecnica sui consumi energetici	6)	Se intervento è soggetto all'applicazione del d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n. 28/2011
<input type="checkbox"/>	Autocertificazione relativa alla conformità dell'intervento per altri vincoli di tutela ecologica (specificare i vincoli in oggetto) _____ _____ _____	21)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori)
<input type="checkbox"/>	Autocertificazione relativa alla conformità dell'intervento per altri vincoli di tutela funzionale (specificare i vincoli in oggetto) _____ _____ _____	22)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare, etc...)




ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA)			
ATTI ALLEGATI (*)	DENOMINAZIONE ALLEGATO	QUADRO INFORMATIVO DI RIFERIMENTO	CASI IN CUI È PREVISTO L'ALLEGATO
<input type="checkbox"/>	Denuncia dei lavori	12)	Se l'intervento prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica da denunciare ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	Denuncia dei lavori in zona sismica	12)	Se l'intervento prevede opere da denunciare ai sensi dell'art. 93 del d.P.R. n. 380/2001.
<input type="checkbox"/>	Documentazione di impatto acustico	7)	Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, commi 2 e 4 della l. n. 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.
<input type="checkbox"/>	Valutazione previsionale di clima acustico	7)	Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 3, della l. n. 447/1995.
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione sostitutiva	7)	Se l'intervento, rientra nelle attività "a bassa rumorosità", di cui all'allegato B del d.P.R. n. 227/2011, che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ma rispettano i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. n. 14 novembre 1997 (assoluti e differenziali): art.4, <b>comma 1</b> , d.P.R. n. 227/2011;  ovvero se l'intervento <b>non</b> rientra nelle attività "a bassa rumorosità", di cui all'allegato B del d.P.R. n. 227/2011, e rispetta i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (assoluti e differenziali): art.4, <b>comma 2</b> , d.P.R. n. 227/2011
<input type="checkbox"/>	Piano di lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto	10)	Se le opere interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto, ai sensi dell'art. 256 del D.lgs. 81/2008
<input type="checkbox"/>	Attestazione di versamento relativa ad oneri, diritti etc... connessa alla ulteriore segnalazione presentata	-	Ove prevista



RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO (SCIA CONDIZIONATA)			
ATTI ALLEGATI (*)	DENOMINAZIONE ALLEGATO	QUADRO INFORMATIVO DI RIFERIMENTO	CASI IN CUI È PREVISTO L'ALLEGATO
<input type="checkbox"/>	Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato  ovvero  Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo	-	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)
<input type="checkbox"/>	Documentazione per la richiesta di deroga alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche	4)	Se l'intervento è soggetto alle prescrizioni dell'art. 82 e seguenti (edifici privati aperti al pubblico) ovvero degli artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici residenziali) del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria al rilascio del parere progetto da parte dei Vigili del Fuoco	9)	Se l'intervento è soggetto a valutazione di conformità ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 8 del d.P.R. n. 151/2011
<input type="checkbox"/>	Documentazione per la deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi	9)	Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche, di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 151/2011.
<input type="checkbox"/>	Documentazione di previsione di impatto acustico ai fini del rilascio del nulla-osta	7)	Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 6, della l. n. 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.
<input type="checkbox"/>	Documentazione per la richiesta di deroga alla conformità ai requisiti igienico sanitari	11)	Se l'intervento non rispetta le prescrizioni di cui al d.m. 5 luglio 1975 e/o del d.lgs. n. 81/2008 e/o del Regolamento Edilizio
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica	12)	Se l'intervento prevede opere da autorizzare ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 380/2001.
<b>VINCOLI</b>			
<input type="checkbox"/>	- Relazione paesaggistica semplificata e documentazione per il rilascio per l'autorizzazione paesaggistica semplificata  - Relazione paesaggistica e documentazione per il rilascio per l'autorizzazione paesaggistica	13)	- Se l'intervento è assoggettato ad autorizzazione paesaggistica di lieve entità (d.P.R. n. 31/2017)  - Se l'intervento è soggetto al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica
<input type="checkbox"/>	<b>Documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere vincolante</b>		<b>Se si tratta di SCIA in sanatoria e l'intervento - eseguito in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica - è assoggettato al procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 36-bis comma 4 del DPR 380/2001</b>



<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio del parere/nulla osta da parte della Soprintendenza	14)	Se l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del d.lgs. n. 42/2004
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio del parere/nulla osta dell'ente competente per bene in area protetta	15)	Se l'immobile oggetto dei lavori ricade in area tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi ai sensi della l. n. 394/1991
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico	16)	Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idraulico	17)	Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria all'approvazione del progetto (VINCA)	18)	Se l'intervento è soggetto a valutazione d'incidenza nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per la richiesta di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale	19)	Se l'intervento ricade nella fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria alla valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale per interventi in area di danno da incidente rilevante	20)	Se l'intervento ricade in area a rischio d'incidente rilevante
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria ai fini del rilascio degli atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica ( <i>specificare i vincoli in oggetto</i> ) _____ _____ _____	21)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori)
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria ai fini del rilascio degli atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale ( <i>specificare i vincoli in oggetto</i> ) _____ _____ _____	22)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare, ecc.)
<input type="checkbox"/>	Attestazione di versamento relativa ad oneri, diritti etc... connessa alla richiesta di rilascio di autorizzazioni	-	Ove prevista



## B. MODIFICHE AL MODULO DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

### 1. Modulo Permesso di Costruire – TITOLARE

Al modulo di richiesta di Permesso di costruire sezione Titolare ("PdC titolare") sono apportate le seguenti modifiche:

1) Nel quadro "Qualificazione dell'intervento", dopo il punto a.1. sono inseriti i seguenti punti:

"e a tal fine si specifica che l'intervento:

- a.1.1.  **non comporta** mutamento di destinazione d'uso di una singola unità immobiliare o di un interno immobile
- a.1.2.  **comporta** mutamento di destinazione d'uso **di una singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale**
- a.1.3.  **comporta** mutamento di destinazione d'uso **di una singola unità immobiliare**, ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del d.m. n. 1444/1968, **tra categorie funzionali di cui all'art. 23 ter comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), dpr 380/2001;**
- a.1.4.  **comporta** mutamento di destinazione d'uso **di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale** nelle ipotesi di cui all'art. 23-ter, comma 3"

2) Dopo il quadro "Qualificazione dell'intervento" è inserito il seguente:

X) Sanatoria (\*)

Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per la seguente tipologia di intervento:


**X.1.  sanatoria di intervento soggetto a permesso di costruire, realizzato in data..... in assenza del permesso di costruire o in totale difformità da esso oppure in assenza dalla SCIA alternativa o in totale difformità da essa, che risulta conforme alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della richiesta (d.P.R. n. 380/2001, articolo 36) consapevole che**

**X.1.1.  il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del d.P.R. n. 380/2001 (art. 36, comma 2 d.P.R. n. 380/2001)**

**X.2.  sanatoria di intervento soggetto a permesso di costruire, realizzato in data..... In parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa nelle ipotesi di cui all'articolo 34 o con variazioni essenziali (d.P.R. n. 380/2001, articolo 36-bis)**

**X.2.1.  che risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della richiesta e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione consapevole che**

**X.2.1.1.  il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del d.P.R. n. 380/2001 incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni**



**essenziali ai sensi dell'articolo 32. (art. 36 bis comma 5, lettera a), d.P.R. n. 380/2001).**

**X.2.2.  che risulta conforme alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della richiesta consapevole che**

**X.2.2.1.  il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del d.P.R. n. 380/2001 (art. 36 bis comma 5, lettera a), d.P.R. n. 380/2001).**

**X.2.(1-2).2.  lo Sportello Unico può subordinare il rilascio del permesso di costruire in sanatoria alla realizzazione di interventi anche strutturali necessari alla sicurezza e/o alla rimozione di opere che non possono essere sanate (art. 36 bis comma 2, d.P.R. n. 380/2001);**

3) Il quadro "Regolarità urbanistica e precedenti edilizi" è sostituito dal seguente:

e) "Regolarità urbanistica e precedenti edilizi"

**e.1.  che le opere riguardano un intervento di nuova costruzione su area libera**

**e.2.  che l'immobile/U.I. è stato oggetto del/i seguente/i titolo/i o pratica/che edilizia/e <sup>4</sup>**

e.2.1.  titolo unico (SUAP) n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e.2.2.  permesso di costruire/ licenza edil./concessione edilizia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e.2.3.  autorizzazione edilizia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e.2.4.  comunicazione edilizia (art. 26 l. n. 47/1985)n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e.2.5.  denuncia di inizio attività n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e.2.6.  DIA/SCIA alternativa al permesso di costruire n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e.2.7.  segnalazione certificata di inizio attività n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e.2.8.  comunicazione edilizia libera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e.2.9.  titolo edilizio in sanatoria con il pagamento della relativa oblazione ed in particolare:

e.2.9.1.  condono edilizio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e.2.9.2.  permesso di costruire in sanatoria di cui agli artt. 36 o 36-bis n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e.2.9.3.  SCIA in sanatoria di cui all'art. 36-bis n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e.2.9.4.  SCIA in sanatoria per variante in corso d'opera realizzata costituente parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della L. 10/1977 n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_


e.2.10.  altro \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e.2.11.  altro \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e.2.12.  altro \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e.2.13.  altro \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> In tale campo può essere indicato il titolo rilasciato o assentito che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare (unitamente agli eventuali titoli successivi all'ultimo che ha riguardato l'intero immobile che hanno abilitato interventi parziali) qualora nella relativa istanza o segnalazione siano stati indicati gli estremi del/dei titolo/i originario e di quelli successivi relativi l'intero immobile o l'intera unità immobiliare.



**e.3.**  **si tratta di immobile realizzato in un'epoca in cui non era obbligatorio un titolo abilitativo e pertanto si allega,**

**e.4**  **non sono disponibili la copia o gli estremi del titolo abilitativo, ma sussiste un principio di prova documentale del medesimo titolo abilitativo e pertanto si allega,**

e.(3-4).1  copia accatastamento di primo impianto o si forniscono i relativi estremi n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e.(3-4).2  altri documenti probanti (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti di archivio, ecc.) a norma dell' art.9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo, d.P.R. n. 380 del 2001,

**e.5.**  **che per l'immobile/U.I. sono state irrogate le seguenti sanzioni pecuniarie, previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, interamente versate, e pertanto:**

e.5.1.  si allega la relativa ricevuta

e.5.2.  si forniscono gli estremi del pagamento di € \_\_\_\_\_ a titolo di sanzione pecuniaria, irrogata in data \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**e.6.**  **che l'immobile/U.I. è stato oggetto della/e seguente/i dichiarazione/i di tolleranza/e costruttiva/e di cui all'articolo 34-bis o 34-ter, comma 4:**


e.6.1.  dichiarazione delle tolleranze di cui all'art. 34-bis o 34-ter, comma 4, presentata nella modulistica relativa alla pratica edilizia prot./n. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e.6.2.  dichiarazione delle tolleranze di cui all'art. 34-bis o 34-ter, comma 4, allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali (art. 34-*bis*, comma 3, seconda parte) atto di registrazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ .

**e.7 dichiara che lo stato attuale dell'immobile/U.I risulta:**

e.7.1  **pienamente conforme** alla documentazione dello stato **legittimo o** di fatto legittimato sopra indicata

e.7.2.  **conforme alla documentazione dello stato legittimo o di fatto legittimato sopra indicata, unitamente alla/e sanatoria/e di cui al quadro X) e alla/e dichiarazione/i di tolleranza esecutive di cui alla relazione tecnica di asseverazione, quadro "Dichiarazione di tolleranze"**



## 2. Modulo Richiesta di PERMESSO DI COSTRUIRE – RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

1) Nel quadro "Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere (\*)", dopo il punto 1.6, i punti 1.7 e 1.8 sono soppressi e sono inseriti i seguenti:

"2 che le opere in progetto

- 2.1.  **non comportano** mutamento di destinazione d'uso di una singola unità immobiliare o di un interno immobile
- 2.2.  **comportano** mutamento di destinazione d'uso **di una singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale**
- 2..3.  **comportano** mutamento di destinazione d'uso **di una singola unità immobiliare**, ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del d.m. n. 1444/1968, **tra categorie funzionali di cui all'art. 23 ter comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), dpr 380/2001;**
- 2.4.  **comportano** mutamento di destinazione d'uso **di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale** nelle ipotesi di cui all'art. 23-ter, comma 3"
3.  che la richiesta di permesso di costruire è presentata in sanatoria secondo quanto asseverato al successivo quadro 4:"

2) Dopo il quadro "Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere" sono inseriti i seguenti quadri:

X) Stato legittimo

che l'attuale stato di fatto dell'immobile oggetto dell'intervento

X.1.  **corrisponde allo stato legittimo come risultante**<sup>5</sup>:

- X.1.1  **dal/i titolo/i o dalla/e pratica/che edilizia/e**, dall'avvenuto **pagamento di sanzione/i** pecuniaria/e e dalla/e **dichiarazione/i di tolleranza di cui all'articolo 34-bis** messe a disposizione da parte del titolare, come indicato/i nel Modulo 1, quadro/i g),
- X.1.2.  **dalle tolleranze di cui all'articolo 34-bis** accertate con la presente Relazione tecnica di asseverazione, di cui al quadro "Dichiarazione di tolleranze di cui all'articolo 34-bis";
- X.1.3.  **dalla sanatoria** di cui al successivo quadro "Sanatoria".

a tal fine **allega la documentazione necessaria** indicata nel quadro della documentazione allegata

X) Dichiarazione di tolleranze (\*)

che l'immobile/U.I. oggetto dell'intervento presenta la/e seguente/i tolleranza/e :

- X.1.  **TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-BIS, COMMA 1 E 1-TER, SECONDO PERIODO:** mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura e della superficie coperta e di ogni altro parametro della singola unità immobiliare, nonché scostamento relativo alle misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari, contenuto **entro il limite del 2%** delle misure previste dal titolo abilitativo)
- X.2.  **TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-BIS, COMMI 1-BIS E 1-TER, PRIMO PERIODO:** per intervento realizzato **entro il 24 maggio 2024**, mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della

<sup>5</sup> I campi 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 non sono alternativi.



cubatura e della superficie coperta e di ogni altro parametro della singola unità immobiliare, contenuto nei seguenti limiti delle misure previste dal titolo abilitativo:

- X.2.1.  **2%, per le U.I. > 500 mq** di superficie utile ;
- X.2.2.  **3%, per le U.I. da ≤ 500 mq a ≥ 300 mq** di superficie utile;
- X.2.3.  **4%, per le U.I. da < 300 mq a ≥ 100 mq** di superficie utile;
- X.2.4.  **5%, per le U.I. da < 100 mq a ≥ 60 mq** di superficie utile;
- X.2.5.  **6%, per le U.I. < 60 mq** di superficie utile;

**X.3.  TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-BIS, COMMA 2:** irregolarità geometriche e modifiche alle finiture degli edifici di minima entità', nonché' diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile;

**X.4.  TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-BIS, COMMA 2-BIS:** per intervento realizzato **entro il 24 maggio 2024**, minore dimensionamento dell'edificio, mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e difforme ubicazione delle aperture interne, difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, errori progettuali corretti in cantiere e errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere;

**X.5.  TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-TER, COMMA 4:** parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata nelle forme previste dalla legge la certificazione di abitabilità/agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Pertanto, relativamente alla/e tolleranza/e sopra indicata/e, **allega la documentazione necessaria** indicata nel quadro della documentazione allegata

**Quanto alla rilevanza sismica della/e tolleranza/e sopra indicata/e**, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 3-bis:

- X.6.  dà atto che l'immobile interessato dalla tolleranza è ubicato in **zona sismica a bassa sismicità** (zone 3 e 4)
- X.7.  trattandosi di immobile ubicato in **zona sismica a media o alta sismicità** (zone 1 e 2), di cui all'articolo 83, **attesta** che la tolleranza costruttiva sopra indicata:
  - X.7.1.  **non ha rilevanza strutturale;**
  - X.7.2.  **ha rilevanza** strutturale, rispetta le norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento e che la medesima tolleranza costituisce:
    - X.7.2.1.  **intervento rilevante nei riguardi della pubblica incolumità** di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 94-bis, e pertanto :
      - X.7.2.1.1  **allega l'autorizzazione** sismica rilasciata in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 94, comma 2;
      - X.7.2.1.2.  **attesta che sulla istanza di autorizzazione presentata in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ si è formato il silenzio assenso** per decorso dei termini del procedimento, ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis
    - X.7.2.2.  **intervento di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità** di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 94-bis, e pertanto:
      - X.7.2.2.1.  **dichiara il decorso del termine** del procedimento per i controlli regionali, in assenza di richieste di integrazione



documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi

X.7.2.3.  **intervento privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità** di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 94-bis, e pertanto:

X.7.2.3.1.  **dichiara il decorso del termine** del procedimento per i controlli regionali, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi

## X) Sanatoria (\*)

che la presente richiesta di permesso di costruire in sanatoria riguarda:

**X.1  un intervento soggetto a permesso di costruire, realizzato in data..... in assenza del permesso di costruire o in totale difformità da esso oppure in assenza dalla SCIA alternativa o in totale difformità da essa, che risulta conforme alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della richiesta** (d.P.R. n. 380/2001, articolo 36). Pertanto ai fini della sanatoria,

X.1.1  **allega la documentazione necessaria** indicata nel quadro riepilogativo della documentazione allegata.

**X.2  un intervento soggetto a permesso di costruire, realizzato in data..... In parziale difformità dal permesso di costruire o dalla scia alternativa nelle ipotesi di cui all'articolo 34 o con variazioni essenziali che risulta conforme**

X.2.1.  **alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della richiesta e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione**

X.2.2.  **alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della richiesta**

Pertanto:

X.2.(1-2).1  ai fini della sanatoria, **allega la documentazione necessaria** indicata nel quadro riepilogativo della documentazione allegata

X.2.(1-2).2  **dà atto che la data/epoca di realizzazione dell'intervento è \_\_\_\_\_, come accertato attraverso i documenti probanti** di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis, quarto periodo e quinto periodo, **che si allegano**, (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti di archivio, altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza) (d.P.R. n. 380/2001, articolo 36-bis comma 3)


X.2.(1-2).3  **attesta che la data/epoca di realizzazione dell'intervento è \_\_\_\_\_, essendo impossibile accertare l'epoca di realizzazione mediante la documentazione in possesso del titolare** (d.P.R. n. 380/2001, articolo 36-bis comma 3);

X.2.(1-2).4 Ai fini della sanatoria, la presente richiesta di permesso di costruire in sanatoria:

X.2.(1-2).4.1  non prevede interventi;

X.2.(1-2).4.2  **propone la realizzazione di interventi anche strutturali necessari relativi alla sicurezza e/o la rimozione di opere che non possono essere sanate**, a cui lo Sportello può condizionare il rilascio/efficacia della sanatoria ai sensi dell'art. 36 -bis, comma 2


X.2.(1-2).5 **Quanto alla rilevanza sismica degli interventi realizzati in assenza o difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 3-bis:**



- X.2.(1-2).5.1  **dà atto** che l'immobile interessato dall'intervento è ubicato in **zona sismica a bassa sismicità** (zone 3 e 4)
- X.2.(1-2).5.2  trattandosi di immobile ubicato in **zona sismica a media o alta sismicità** (zone 1 e 2), di cui all'articolo 83, **attesta** che l'intervento sopra indicato:
- X.2.(1-2).5.2.1.  **non ha rilevanza strutturale**;
- X.2.(1-2).5.2.2.  **ha rilevanza strutturale**, rispetta le norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento e che il medesimo costituisce:
- X.2.(1-2).5.2.2.1.  **intervento rilevante nei riguardi della pubblica incolumità** di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 94-bis, e pertanto:
- X.2.(1-2).5.2.2.1.1  **allega l'autorizzazione sismica rilasciata in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 94, comma 2;**
- X.2.(1-2).5.2.2.1.2  **attesta che sulla istanza di autorizzazione presentata in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ si è formato il silenzio assenso per decorso dei termini del procedimento, ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis**
- X.2.(1-2).5.2.2.2  **intervento di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità** di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 94-bis, e pertanto:
- X.2.(1-2).5.2.2.2.1  **dichiara il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi**
- X.2.(1-2).5.2.2.3  **intervento privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità** di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 94-bis, e pertanto:
- X.2.(1-2).5.2.2.3.1  **dichiara il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi**

Relativamente all'iscrizione catastale

- X.3.1  **dichiara** che l'intervento da sanare non richiede variazione dell'iscrizione catastale
- X.3.2  **comunica gli estremi** della dichiarazione per l'iscrizione al catasto presentata con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_
- X.3.3  **si impegna** a presentare la dichiarazione per l'iscrizione al catasto successivamente all'efficacia della pratica di sanatoria



3) Al quadro "Conformità igienico-sanitaria", infine dopo il punto 11.2, è inserito il seguente:

"**11.3.  è conforme** ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e ricade nelle **ipotesi di cui all'articolo 24, comma 5-bis DPR 380/2001 trattandosi di:**

11.3.1.  locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri ma uguale o superiore a 2,40 metri (art. 24, comma 5-bis, lett a) DPR 380/2001);

11.3.2.  alloggio monostanza per una persona con una superficie minima, inclusi i servizi, inferiore a 28 metri quadrati ma uguale o superiore a 20 metri quadrati (art. 24, comma 5-bis, lett b) DPR 380/2001);

11.3.3.  alloggio monostanza per due persone con una superficie minima, inclusi i servizi, inferiore a 38 metri quadrati ma uguale o superiore a 28 metri quadrati (art. 24, comma 5-bis, lett b) DPR 380/2001);

11.3.(1-3).1 che **soddisfano il requisito dell'adattabilità**, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 24, comma 5-ter, DPR 380/2001):


11.3.(1-3).2  **i locali sono situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie** (art. 24, comma 5-ter, lett a), DPR 380/2001);

11.3.(1-3).3  **è contestualmente presentato nell'ambito degli elaborati grafici allegati un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio**, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari (art. 24, comma 5-ter, lett b), DPR 380/2001)."

4) Nel quadro "Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica", alla fine, è inserito il seguente punto:

"**13.3.3.  è assoggettato al procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica** di cui all'articolo 36-bis del DPR 380/2001 e

**si allega documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere vincolante (vedi quadro della documentazione allegata - art. 36-bis comma 4 DPR 380/2001)"




### 3. Modulo Richiesta di PERMESSO DI COSTRUIRE-QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il quadro riepilogativo della documentazione (\*) è sostituito dal seguente:


#### QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE(\*)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE <sup>6</sup>			
ATTI ALLEGATI (*)	DENOMINAZIONE ALLEGATO	QUADRO INFORMATIVO DI RIFERIMENTO	CASI IN CUI È PREVISTO L'ALLEGATO
<input type="checkbox"/>	Procura/delega		Nel caso di procura/delega a presentare la richiesta
<input checked="" type="checkbox"/>	Soggetti coinvolti	g), h)	Sempre obbligatorio
<input checked="" type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria	-	Sempre obbligatorio
<input type="checkbox"/>	Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico	-	Solo se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente e/o in assenza di procura/delega .
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori (allegato soggetti coinvolti)	b)	Se non si ha titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento
<input type="checkbox"/>	Modello ISTAT	-	Per interventi di nuova costruzione e di ampliamento di volume di fabbricati esistenti (art. 7 d.lgs. n. 322/1989)
<input type="checkbox"/>	<b>copia accatastamento di primo impianto</b>	e)	<b>Nel caso di immobile realizzato in un'epoca in cui non era obbligatorio un titolo abilitativo o nei casi in cui sussista un principio di prova dell'esistenza del titolo del qual tuttavia non siano disponibili copia o estremi.</b> <b>Se per l'immobile sono state irrogate delle sanzioni pecuniarie, previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38 del d.P.R.380/2001</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Documenti probanti la regolarità edilizia dell'immobile</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>Ricevuta di pagamento della sanzione</b>		
<input type="checkbox"/>	Documentazione tecnica necessaria alla determinazione del contributo di costruzione	f)	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e si richiede allo sportello unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione
<input type="checkbox"/>	Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione		Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il contributo di costruzione è calcolato dal tecnico abilitato
<input type="checkbox"/>	Proposta di progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione		Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e viene richiesto lo scomputo degli oneri di urbanizzazione
<input type="checkbox"/>	Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)	i)	Se l'intervento ricade nell' ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e la notifica non è stata già trasmessa


<sup>6</sup> La medesima documentazione va allegata una sola volta, (anche nel caso in cui sia richiesta in relazione a più di un quadro informativo). Inoltre, quando sono indicati gli estremi di un documento in possesso dell'amministrazione (ad es. titolo edilizio) o di un pagamento alla PA, non è necessario allegarlo.




✓	Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato  ovvero  Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo	-	Sempre obbligatorio
<b>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE</b>			
✓	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi	-	Sempre obbligatori salvo il caso di richiesta di permesso di costruire in sanatoria senza interventi  Se l'intervento ricade nelle ipotesi di cui all'articolo 24, comma 5-bis DPR 380/2001, il progetto dovrà evidenziare soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio.
✓	Documentazione fotografica dello stato di fatto(*)	-	Sempre obbligatoria
<input type="checkbox"/>	<b>Documentazione dimostrativa dello stato legittimo</b>	<b>Quadro "Stato legittimo"</b>	Da produrre, salvo rinvio ad altra documentazione esistente in possesso della pubblica amministrazione come indicata nel quadro f)
<input type="checkbox"/>	<b>Elaborati rappresentativi delle tolleranze costruttive</b>	<b>Quadro "Dichiarazione di tolleranze"</b>	Se l'immobile oggetto dell'intervento presenta delle tolleranze esecutive  Gli elaborati dovranno rappresentare le tolleranze e dimostrare il rispetto dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge
<input type="checkbox"/>	<b>Autorizzazione sismica</b>		In caso di immobile ubicato in zona sismica a media o alta sismicità ai fini della dichiarazione delle tolleranze
<input type="checkbox"/>	<b>Elaborati richiesti per la sanatoria (stato legittimo, stato di fatto e comparativi)</b>	<b>Quadro "Sanatoria"</b>	In caso di richiesta di permesso di costruire in sanatoria  Gli elaborati dovranno rappresentare le difformità da sanare e dimostrare il rispetto dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge fornendo anche la rappresentazione grafica dello stato legittimo e dello stato di fatto e comparativi
<input type="checkbox"/>	<b>Documentazione probante la data/epoca di realizzazione dell'intervento abusivo</b>		In caso di richiesta di permesso di costruire in sanatoria per dimostrare la data/epoca di realizzazione dell'intervento abusivo. La documentazione è quella di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto periodo



<input type="checkbox"/>	<b>Documentazione relativa alla proposta di intervento necessari relativi alla sicurezza e/o alla rimozione di opere che non possono essere sanate</b>		<b>Nel caso in cui il rilascio del permesso di costruire in sanatoria sia condizionato dallo Sportello unico alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 36 -bis, comma 2</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Autorizzazione sismica</b>		<b>In caso di immobile ubicato in zona sismica a media o alta sismicità ai fini del rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria</b>
<input type="checkbox"/>	Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche	4)	Se l'intervento è soggetto alle prescrizioni dell'art. 82 e seguenti (edifici privati aperti al pubblico) ovvero degli artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici residenziali) del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	Documentazione per la richiesta di deroga alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche		
<input type="checkbox"/>	Progetto degli impianti	5)	Se l'intervento comporta installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnologici, ai sensi del d.m. n. 37/2008
<input type="checkbox"/>	Relazione tecnica sui consumi energetici (può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori)	6)	Se intervento è soggetto all'applicazione del d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n. 28/2011
<input type="checkbox"/>	Documentazione di impatto acustico	7)	Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, commi 2 e 4 della l. n. 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.
<input type="checkbox"/>	Valutazione previsionale di clima acustico		Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 3, della l. n. 447/1995.
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione sostitutiva		Se l'intervento, rientra nelle attività "a bassa rumorosità", di cui all'allegato B del d.P.R. n. 227/2011, che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ma rispettano i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. n. 14 novembre 1997 (assoluti e differenziali): art.4, <b>comma 1</b> , d.P.R. n. 227/2011;  ovvero se l'intervento <b>non</b> rientra nelle attività "a bassa rumorosità", di cui all'allegato B del d.P.R. n. 227/2011, e rispetta i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (assoluti e differenziali): art.4, <b>comma 2</b> , d.P.R. n. 227/2011




<input type="checkbox"/>	Documentazione di previsione di impatto acustico ai fini del rilascio del nulla osta		Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 6, della l. n. 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria al rilascio del parere progetto da parte dei Vigili del Fuoco	9)	Se l'intervento è soggetto a valutazione di conformità ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 8 del d.P.R. n. 151/2011
<input type="checkbox"/>	Documentazione per la deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi		Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche, di cui all'art. 7 del d.P.R. 151/2011.
<input type="checkbox"/>	Piano di lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto	10)	Se le opere interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto, ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 81/2008
<input type="checkbox"/>	Documentazione per la richiesta di deroga alla conformità ai requisiti igienico sanitari	11)	Se l'intervento non rispetta le prescrizioni di cui al d.m. 5 luglio 1975 e/o del d.lgs. n. 81/2008 e/o del Regolamento Edilizio
<input type="checkbox"/>	Denuncia dei lavori (può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori)	12)	Se l'intervento prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica da denunciare ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	Denuncia dei lavori in zona sismica (può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori)		Se l'intervento prevede opere da denunciare ai sensi dell'art. 93 del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica		Se l'intervento prevede opere da autorizzare ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	Relazione geologica/geotecnica (può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori)	-	Se l'intervento comporta opere elencate nelle NTC 14/01/2008 per cui è necessaria la progettazione geotecnica
<input type="checkbox"/>	Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei terreni	13)	Se l'intervento richiede indagini ambientali preventive sulla qualità dei terreni
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria al rilascio delle autorizzazioni relative agli scarichi idrici e agli allacci in fognatura	15)	Se l'intervento necessita di autorizzazione per gli scarichi idrici e gli allacci in fognatura
<b>VINCOLI</b>			
<input type="checkbox"/>	- Relazione paesaggistica semplificata e documentazione per il rilascio per l'autorizzazione paesaggistica semplificata	16)	- Se l'intervento è assoggettato ad autorizzazione paesaggistica di lieve entità (d.P.R. n. 31/2017)



	- Relazione paesaggistica e documentazione per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica		- Se l'intervento è soggetto al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere vincolante		Se si tratta di richiesta di permesso di costruire in sanatoria e l'intervento eseguito in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica è assoggettato al procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell' art. 36-bis comma 4 del DPR 380/2001
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio del parere/nulla osta da parte della Soprintendenza	17)	Se l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del d.lgs. n. 42/2004
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio del parere/nulla osta dell'ente competente per bene in area protetta	18)	Se l'immobile oggetto dei lavori ricade in area tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi ai sensi della l. n. 394/1991
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico	19)	Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idraulico	20)	Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria all'approvazione del progetto (VINCA)	21)	Se l'intervento è soggetto a valutazione d'incidenza nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per la richiesta di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale	22)	Se l'intervento ricade nella fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per la valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale per interventi in area di danno da incidente rilevante	23)	Se l'intervento ricade in area a rischio d'incidente rilevante
<input type="checkbox"/>	Autocertificazione relativa alla conformità dell'intervento per altri vincoli di tutela ecologica ( <i>specificare i vincoli in oggetto</i> ) _____ _____ _____	24)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori)
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria ai fini del rilascio degli atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica ( <i>specificare i vincoli in oggetto</i> ) _____ _____ _____	24)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori)



<input type="checkbox"/>	Autocertificazione relativa alla conformità dell'intervento per altri vincoli di tutela funzionale ( <i>specificare i vincoli in oggetto</i> ) _____ _____ _____	25)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare, etc...)
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria ai fini del rilascio degli atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale ( <i>specificare i vincoli in oggetto</i> ) _____ _____ _____	25)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare, ecc.)
<input type="checkbox"/>	Attestazione di versamento relativa ad oneri, diritti etc... connessa alla presentazione di comunicazioni, segnalazioni e/o documentazione per la richiesta di rilascio di atti di assenso .	-	Ove prevista



## C. MODIFICHE AL MODULO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE

### 1. Modulo SCIA alternativa al Permesso di Costruire – TITOLARE

Al modulo Segnalazione certificata di inizio attività Permesso di costruire sezione Titolare ("PdC titolare") sono apportate le seguenti modifiche:

1) Nel quadro "Qualificazione dell'intervento (\*)" dopo il punto c.1. sono inseriti i seguenti punti:

"e a tal fine si specifica che l'intervento:

- c.1.1.  **non comporta** mutamento di destinazione d'uso di una singola unità immobiliare o di un interno immobile
- c.1.2.  **comporta** mutamento di destinazione d'uso **di una singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale**
- c.1.3.  **comporta** mutamento di destinazione d'uso **di una singola unità immobiliare**, ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del d.m. n. 1444/1968, **tra categorie funzionali di cui all'art. 23 ter comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), dpr 380/2001;**
- c.1.4.  **comporta** mutamento di destinazione d'uso **di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale** nelle ipotesi di cui all'art. 23-ter, comma 3"


2) Il quadro "Regolarità urbanistica e precedenti edilizi" è sostituito dal seguente:

f) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi (\*)

**f.1.  che l'immobile/U.I. è stato oggetto del/i seguente/i titolo/i o pratica/che edilizia/e <sup>7</sup>**

- f.1.1.  titolo unico (SUAP) n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.2.  permesso di costruire/ licenza edil./concessione edilizia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.3.  autorizzazione edilizia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.4.  comunicazione edilizia (art. 26 l. n. 47/1985)n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.5.  denuncia di inizio attività n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.6.  DIA/SCIA alternativa al permesso di costruire n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.7.  segnalazione certificata di inizio attività n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.8.  comunicazione edilizia libera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.9.  titolo edilizio in sanatoria con il pagamento della relativa oblazione ed in particolare:
  - f.1.9.1.  condono edilizio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - f.1.9.2.  permesso di costruire in sanatoria di cui agli artt. 36 o 36-bis n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - f.1.9.3.  SCIA in sanatoria di cui all'art. 36-bis n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - f.1.9.4.  SCIA in sanatoria per variante in corso d'opera realizzata costituente parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della L. 10/1977 n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.10.  altro \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- f.1.11.  altro \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

<sup>7</sup> In tale campo può essere indicato il titolo rilasciato o assentito che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare (unitamente agli eventuali titoli successivi all'ultimo che ha riguardato l'intero immobile che hanno abilitato interventi parziali) qualora nella relativa istanza o segnalazione siano stati indicati gli estremi del/dei titolo/i originario e di quelli successivi relativi l'intero immobile o l'intera unità immobiliare.



f. 1.12  altro \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

f. 1.13  altro \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**f.2.  si tratta di immobile realizzato in un'epoca in cui non era obbligatorio un titolo abilitativo e pertanto si allega,**

**f.3  non sono disponibili la copia o gli estremi del titolo abilitativo, ma sussiste un principio di prova documentale del medesimo titolo abilitativo e pertanto si allega,**

f.(2-3).1  copia accatastamento di primo impianto o si forniscono i relativi estremi n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

f.(2-3).2  altri documenti probanti (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti di archivio, ecc.) a norma dell' art.9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo, d.P.R. n. 380 del 2001,

**f.4.  che per l'immobile/U.I. sono state irrogate le seguenti sanzioni pecuniarie, previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, interamente versate, e pertanto:**

f.4.1.  si allega la relativa ricevuta

f.4.2.  si forniscono gli estremi del pagamento di € \_\_\_\_\_ a titolo di sanzione pecuniaria, irrogata in data \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**f.5.  che l'immobile/U.I. è stato oggetto della/e seguente/i dichiarazione/i di tolleranza/e costruttiva/e di cui all'articolo 34-bis o 34-ter, comma 4:**

f.5.1.  dichiarazione delle tolleranze di cui all'art. 34-bis o 34-ter, comma 4, presentata nella modulistica relativa alla pratica edilizia prot./n. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

f.5.2.  dichiarazione delle tolleranze di cui all'art. 34-bis o 34-ter, comma 4, allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali (art. 34-bis, comma 3, seconda parte) atto di registrazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ .

**f.6 dichiara che lo stato attuale dell'immobile/U.I risulta:**

f.6.1  **pienamente conforme** alla documentazione dello stato **legittimo o** di fatto legittimato sopra indicata

f.6.2.  **conforme alla documentazione dello stato legittimo o di fatto legittimato sopra indicata, unitamente alla/e dichiarazione/i di tolleranza esecutive di cui alla relazione tecnica di asseverazione, quadro "Dichiarazione di tolleranze"**



## 2. Modulo SCIA alternativa al Permesso di Costruire - RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

1) Al quadro "Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere", dopo il punto 1.4 sono inserite le seguenti parole:

"e a tal fine si specifica che l'intervento:

1.(1-4).1.  **non comporta** mutamento di destinazione d'uso

1.(1-4)..2.  **comporta** mutamento di destinazione d'uso

2) Dopo il quadro "Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere" sono inseriti i seguenti quadri:

X) Stato legittimo

che l'attuale stato di fatto dell'immobile oggetto dell'intervento

X.1.  **corrisponde allo stato legittimo come risultante<sup>8</sup>:**

X.1.1  **dal/i titolo/i o dalla/e pratica/che edilizia/e**, dall'avvenuto **pagamento di sanzione/i** pecuniaria/e e dalla/e **dichiarazione/i di tolleranza di cui all'articolo 34-bis** messe a disposizione da parte del titolare, come indicato/i nel quadro "Regolarità urbanistica e precedenti edilizi" del modulo del titolare,

X.1.2.  **dalle tolleranze di cui all'articolo 34-bis** accertate con la presente Relazione tecnica di asseverazione, di cui al quadro "Dichiarazione di tolleranze di cui all'articolo 34-bis";

a tal fine **allega la documentazione necessaria** indicata nel quadro della documentazione allegata

X) Dichiarazione di tolleranze(\*)

che l'immobile/U.I. oggetto dell'intervento presenta la/e seguente/i tolleranza/e :

**X.1.  TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-BIS, COMMA 1 E 1-TER, SECONDO PERIODO:**

mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura e della superficie coperta e di ogni altro parametro della singola unità immobiliare, nonché scostamento relativo alle misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari, contenuto **entro il limite del 2%** delle misure previste dal titolo abilitativo)

**X.2.  TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-BIS, COMMI 1-BIS E 1-TER, PRIMO PERIODO:** per intervento realizzato **entro il 24 maggio 2024**, mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura e della superficie coperta e di ogni altro parametro della singola unità immobiliare, contenuto nei seguenti limiti delle misure previste dal titolo abilitativo:

X.2.1.  **2%, per le U.I. > 500 mq** di superficie utile ;

X.2.2.  **3%, per le U.I. da ≤ 500 mq a ≥ 300 mq** di superficie utile;

X.2.3.  **4%, per le U.I. da < 300 mq a ≥ 100 mq** di superficie utile;

X.2.4.  **5%, per le U.I. da < 100 mq a ≥ 60 mq** di superficie utile;

X.2.5.  **6%, per le U.I. < 60 mq** di superficie utile;

**X.3.  TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-BIS, COMMA 2:** irregolarità geometriche e modifiche alle finiture degli edifici di minima entità', nonché' diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non

<sup>8</sup> I campi 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 non sono alternativi.



comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile;

**X.4.  TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-BIS, COMMA 2-BIS:** per intervento realizzato **entro il 24 maggio 2024**, minore dimensionamento dell'edificio, mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e difforme ubicazione delle aperture interne, difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, errori progettuali corretti in cantiere e errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere;

**X.5.  TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-TER, COMMA 4:** parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata nelle forme previste dalla legge la certificazione di abitabilità/agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Pertanto, relativamente alla/e tolleranza/e sopra indicata/e, **allega la documentazione necessaria** indicata nel quadro della documentazione allegata

**Quanto alla rilevanza sismica della/e tolleranza/e sopra indicata/e**, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 3-bis:

**X.6.**  dà atto che l'immobile interessato dalla tolleranza è ubicato in **zona sismica a bassa sismicità** (zone 3 e 4)

**X.7.**  trattandosi di immobile ubicato in **zona sismica a media o alta sismicità** (zone 1 e 2), di cui all'[articolo 83](#), **attesta** che la tolleranza costruttiva sopra indicata:

**X.7.1.  non ha rilevanza strutturale;**

**X.7.2.  ha rilevanza** strutturale, rispetta le norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento e che la medesima tolleranza costituisce:

**X.7.2.1.  intervento rilevante nei riguardi della pubblica incolumità** di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 94-bis, e pertanto :

**X.7.2.1.1  allega l'autorizzazione** sismica rilasciata in data \_\_\_\_\_  
prot. n. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 94, comma 2;


**X.7.2.1.2.  attesta che sulla istanza di autorizzazione presentata in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ si è formato il silenzio assenso** per decorso dei termini del procedimento, ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis

**X.7.2.2.  intervento di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità** di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 94-bis, e pertanto:

**X.7.2.2.1.  dichiara il decorso del termine** del procedimento per i controlli regionali, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi

**X.7.2.3.  intervento privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità** di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 94-bis, e pertanto:

**X.7.2.3.1.  dichiara il decorso del termine** del procedimento per i controlli regionali, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi



3) Al quadro "Conformità igienico-sanitaria", in fine, dopo il punto 11.2, è inserito il seguente:

"**11.3.  è conforme** ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e ricade nelle **ipotesi di cui all'articolo 24, comma 5-bis DPR 380/2001 trattandosi di:**

11.3.1.  locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri ma uguale o superiore a 2,40 metri (art. 24, comma 5-bis, lett a) DPR 380/2001);

11.3.2.  alloggio monostanza per una persona con una superficie minima, inclusi i servizi, inferiore a 28 metri quadrati ma uguale o superiore a 20 metri quadrati (art. 24, comma 5-bis, lett b) DPR 380/2001);

11.3.3.  alloggio monostanza per due persone con una superficie minima, inclusi i servizi, inferiore a 38 metri quadrati ma uguale o superiore a 28 metri quadrati (art. 24, comma 5-bis, lett b) DPR 380/2001);

11.3.(1-3).1 che **soddisfano il requisito dell'adattabilità**, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 24, comma 5-ter, DPR 380/2001):

11.3.(1-3).2  **i locali sono situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie** (art. 24, comma 5-ter, lett a), DPR 380/2001);

11.3.(1-3).3  **è contestualmente presentato nell'ambito degli elaborati grafici allegati un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio**, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari (art. 24, comma 5-ter, lett b), DPR 380/2001)."




### 3. Modulo SCIA alternativa al Permesso di Costruire– QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il quadro riepilogativo della documentazione (\*) è sostituito dal seguente:

#### QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE(\*)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE <sup>9</sup>			
ALLEGATO	DENOMINAZIONE	QUADRO INFORMATIVO DI RIFERIMENTO	CASI IN CUI È PREVISTO
<input type="checkbox"/>	Procura/delega		Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Soggetti coinvolti	h), i)	Sempre obbligatorio
<input checked="" type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria	-	Sempre obbligatorio
<input type="checkbox"/>	Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico	-	Solo se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente e/o in assenza di procura/delega.
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori (allegato soggetti coinvolti)	a)	Se non si ha titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento
<input type="checkbox"/>	Modello ISTAT	-	Per interventi di nuova costruzione e di ampliamento di volume di fabbricati esistenti (art. 7 d.lgs. n. 322/1989)
<input type="checkbox"/>	<b>copia accatastamento di primo impianto</b>	f)	<b>Nel caso di immobile realizzato in un'epoca in cui non era obbligatorio un titolo abilitativo o nei casi in cui sussista un principio di prova dell'esistenza del titolo del qual tuttavia non siano disponibili copia o estremi. La documentazione probante è prodotta a norma dell'art.9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo, d.P.R. n. 380 del 2001</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Documenti probanti la regolarità edilizia dell'immobile</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>Ricevuta di pagamento della sanzione</b>		
<input type="checkbox"/>	Documentazione tecnica necessaria alla determinazione del contributo di costruzione	g)	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e si richiede allo sportello unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione
<input type="checkbox"/>	Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione		Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il contributo di costruzione è calcolato dal tecnico abilitato
<input type="checkbox"/>	Proposta di progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione		Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e viene richiesto lo scomputo degli onere di urbanizzazione
<input type="checkbox"/>	Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)	l)	Se l'intervento ricade nell' ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e la notifica non è stata già trasmessa

<sup>9</sup>La medesima documentazione va allegata una sola volta, (anche nel caso in cui sia richiesta in relazione a più di un quadro informativo). Inoltre, quando sono indicati gli estremi di un documento in possesso dell'amministrazione (ad es. titolo edilizio) o di un pagamento alla PA, non è necessario allegarlo.




DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE			
<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi	-	Sempre obbligatori  Se l'intervento ricade nelle ipotesi di cui all'articolo 24, comma 5-bis DPR 380/2001, il progetto dovrà evidenziare soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio.
<input checked="" type="checkbox"/>	Documentazione fotografica dello stato di fatto (*)	-	
<input type="checkbox"/>	Relazione geologica/geotecnica	-	Se l'intervento comporta opere elencate nelle NTC 14/01/2008 per cui è necessaria la progettazione geotecnica
<input type="checkbox"/>	<b>Documentazione dimostrativa dello stato legittimo</b>	<b>Quadro "Stato legittimo"</b>	<b>Da produrre, salvo rinvio ad altra documentazione esistente in possesso della pubblica amministrazione come indicata nel quadro f)</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Elaborati rappresentativi delle tolleranze costruttive</b>	<b>Quadro "Dichiarazione di tolleranze"</b>	<b>Se l'immobile oggetto dell'intervento presenta delle tolleranze esecutive</b>  Gli elaborati dovranno rappresentare le tolleranze e dimostrare il rispetto dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge
<input type="checkbox"/>	<b>Autorizzazione sismica</b>		<b>In caso di immobile ubicato in zona sismica a media o alta sismicità ai fini della dichiarazione delle tolleranze.</b>
<input type="checkbox"/>	Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche		Se l'intervento è soggetto alle prescrizioni dell'artt. 82 e seguenti (edifici privati aperti al pubblico) ovvero degli artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici residenziali) del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	Progetto degli impianti	5)	Se l'intervento comporta installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnologici, ai sensi del d.m. n. 37/2008
<input type="checkbox"/>	Relazione tecnica sui consumi energetici	6)	Se intervento è soggetto all'applicazione del d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n. 28/2011
<input type="checkbox"/>	Autocertificazione relativa alla conformità dell'intervento per altri vincoli di tutela ecologica ( <i>specificare i vincoli in oggetto</i> ) _____ _____ _____	24)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori)




<input type="checkbox"/>	Autocertificazione relativa alla conformità dell'intervento per altri vincoli di tutela funzionale ( <i>specificare i vincoli in oggetto</i> )  _____  _____	25)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare, etc...)
--------------------------	--	-----	---


<b>ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA)</b>			
<input type="checkbox"/>	Documentazione di impatto acustico	7)	Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, commi 2 e 4 della l. n. 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.
<input type="checkbox"/>	Valutazione previsionale di clima acustico		Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 3, della l. n. 447/1995.
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione sostitutiva		Se l'intervento, rientra nelle attività "a bassa rumorosità", di cui all'allegato B del d.P.R. n. 227/2011, che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ma rispettano i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. n. 14 novembre 1997 (assoluti e differenziali): art.4, <b>comma 1</b> , d.P.R. n. 227/2011;  ovvero se l'intervento <b>non</b> rientra nelle attività "a bassa rumorosità", di cui all'allegato B del d.P.R. n. 227/2011, e rispetta i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (assoluti e differenziali): art.4, <b>comma 2</b> , d.P.R. n. 227/2011
<input type="checkbox"/>	Piano di lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto	10)	Se le opere interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto, ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 81/2008
<input type="checkbox"/>	Denuncia dei lavori	12)	Se l'intervento prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica da denunciare ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	Denuncia dei lavori in zona sismica		Se l'intervento prevede opere da denunciare ai sensi dell'art. 93 del d.P.R. n. 380/200
<input type="checkbox"/>	Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei terreni	13)	Se l'intervento richiede indagini ambientali preventive sulla qualità dei terreni
<input type="checkbox"/>	Attestazione di versamento relativa ad oneri, diritti etc... connessa alle ulteriori segnalazione presentata	-	Ove prevista



RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO (SCIA CONDIZIONATA)			
<input type="checkbox"/>	Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato ovvero Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo	-	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)
<input type="checkbox"/>	Documentazione per la richiesta di deroga alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche	4)	Se l'intervento è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 o della corrispondente normativa regionale, ma non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche
<input type="checkbox"/>	Documentazione di previsione di impatto acustico ai fini del rilascio del nulla osta	7)	Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 6, della l. n. 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria al rilascio del parere progetto da parte dei Vigili del Fuoco	9)	Se l'intervento è soggetto a valutazione di conformità ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 8 del d.P.R. n. 151/2011
<input type="checkbox"/>	Documentazione per la deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi		Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche, di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 151/2011.
<input type="checkbox"/>	Documentazione per la richiesta di deroga alla conformità ai requisiti igienico sanitari	11)	Se l'intervento non rispetta le prescrizioni di cui al d.m. 5 luglio 1975 e/o del d.lgs. n. 81/2008 e/o del Regolamento Edilizio
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica	12)	Se l'intervento prevede opere da autorizzare ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria al rilascio delle autorizzazioni relative agli scarichi idrici e agli allacci in fognatura	15)	Se l'intervento necessita di autorizzazione per gli scarichi idrici e gli allacci in fognatura
<b>VINCOLI</b>			
<input type="checkbox"/>	- Relazione paesaggistica semplificata e documentazione per il rilascio per l'autorizzazione paesaggistica semplificata  - Relazione paesaggistica e documentazione per il rilascio per l'autorizzazione paesaggistica	16)	- Se l'intervento è assoggettato ad autorizzazione paesaggistica di lieve entità (d.P.R. n. 31/2017)  - Se l'intervento è soggetto al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio del parere/nulla osta da parte della Soprintendenza	17)	Se l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del d.lgs. n. 42/2004



<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio del parere/nulla osta dell'ente competente per bene in area protetta	18)	Se l'immobile oggetto dei lavori ricade in area tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi ai sensi della l. n. 394/1991
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico	19)	Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006
<input type="checkbox"/>	Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idraulico	20)	Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria all'approvazione del progetto (VINCA)	21)	Se l'intervento è soggetto a valutazione d'incidenza nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per la richiesta di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale	22)	Se l'intervento ricade nella fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria alla valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale per interventi in area di danno da incidente rilevante	23)	Se l'intervento ricade in area a rischio d'incidente rilevante
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria ai fini del rilascio degli atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica ( <i>specificare i vincoli in oggetto</i> ) _____ _____ _____	24)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori)
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria ai fini del rilascio degli atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale ( <i>specificare i vincoli in oggetto</i> ) _____ _____ _____	25)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare, ecc.)
<input type="checkbox"/>	Attestazione di versamento relativa ad oneri, diritti etc... connessa alla richiesta di rilascio di autorizzazioni	-	Ove prevista



## D. MODIFICHE AL MODULO DELLA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA - CILA

### 1. Modulo COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA - CILA – DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

Al modulo COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA - CILA- DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA è apportata la seguente modifica:


1) Dopo il quadro "Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere" è inserito il seguente quadro:

#### X) Dichiarazione di tolleranze (\*)

che l'immobile/U.I. oggetto dell'intervento presenta la/e seguente/i tolleranza/e :


- X.1.  TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-BIS, COMMA 1 E 1-TER, SECONDO PERIODO:** mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura e della superficie coperta e di ogni altro parametro della singola unità immobiliare, nonché scostamento relativo alle misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari, contenuto **entro il limite del 2%** delle misure previste dal titolo abilitativo)
- X.2.  TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-BIS, COMMI 1-BIS E 1-TER, PRIMO PERIODO:** per intervento realizzato **entro il 24 maggio 2024**, mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura e della superficie coperta e di ogni altro parametro della singola unità immobiliare, contenuto nei seguenti limiti delle misure previste dal titolo abilitativo:
- X.2.1.  **2%, per le U.I. > 500 mq** di superficie utile ;
- X.2.2.  **3%, per le U.I. da ≤ 500 mq a ≥ 300 mq** di superficie utile;
- X.2.3.  **4%, per le U.I. da < 300 mq a ≥ 100 mq** di superficie utile;
- X.2.4.  **5%, per le U.I. da < 100 mq a ≥ 60 mq** di superficie utile;
- X.2.5.  **6%, per le U.I. < 60 mq** di superficie utile;
- X.3.  TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-BIS, COMMA 2:** irregolarità geometriche e modifiche alle finiture degli edifici di minima entità', nonché diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile;
- X.4.  TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-BIS, COMMA 2-BIS:** per intervento realizzato **entro il 24 maggio 2024**, minore dimensionamento dell'edificio, mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e difforme ubicazione delle aperture interne, difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, errori progettuali corretti in cantiere e errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere;
- X.5.  TOLLERANZA DI CUI ALL'ART. 34-TER, COMMA 4:** parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata nelle forme previste dalla legge la certificazione di abitabilità/agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Pertanto, relativamente alla/e tolleranza/e sopra indicata/e, **allega la documentazione necessaria** indicata nel quadro della documentazione allegata



Quanto alla rilevanza sismica della/e tolleranza/e sopra indicata/e, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 3-bis:

- X.6.**  **dà atto** che l'immobile interessato dalla tolleranza è ubicato in **zona sismica a bassa sismicità** (zone 3 e 4)
- X.7.**  trattandosi di immobile ubicato in **zona sismica a media o alta sismicità** (zone 1 e 2), di cui all'articolo 83, **attesta** che la tolleranza costruttiva sopra indicata:
- X.7.1.**  **non ha rilevanza strutturale;**
- X.7.2.**  **ha rilevanza strutturale**, rispetta le norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento e che la medesima tolleranza costituisce:
- X.7.2.1.**  **intervento rilevante nei riguardi della pubblica incolumità** di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 94-bis, e pertanto :
- X.7.2.1.1**  **allega l'autorizzazione** sismica rilasciata in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 94, comma 2;
- X.7.2.1.2.**  **attesta che sulla istanza di autorizzazione presentata in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ si è formato il silenzio assenso** per decorso dei termini del procedimento, ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis
- X.7.2.2.**  **intervento di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità** di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 94-bis, e pertanto:
- X.7.2.2.1.**  **dichiara il decorso del termine** del procedimento per i controlli regionali, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi
- X.7.2.3.**  **intervento privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità** di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 94-bis, e pertanto:
- X.7.2.3.1.**  **dichiara il decorso del termine** del procedimento per i controlli regionali, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi




## 2. Modulo COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA - CILA – QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il quadro riepilogativo della documentazione (\*) è sostituito dal seguente:

### QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE(\*)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA CILA			
ALLEGATO	DENOMINAZIONE	QUADRO INFORMATIVO DI RIFERIMENTO	CASI IN CUI È PREVISTO
<input type="checkbox"/>	Procura/delega		Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Soggetti coinvolti	g), h)	Sempre obbligatorio
<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria(*)	-	Se previsto dal Comune
<input type="checkbox"/>	Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico	-	Solo se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente e/o in assenza di procura/delega.
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori (allegato soggetti coinvolti)	a)	Se non si ha titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento
<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento a titolo di oblazione	d)	Se, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001, la comunicazione è presentata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento a titolo di oblazione	d)	Se l'intervento, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001 è stato realizzato in assenza di comunicazione asseverata di inizio lavori.
<input type="checkbox"/>	Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione	f)	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il contributo di costruzione è calcolato dal tecnico abilitato
<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento del contributo di costruzione	f)	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso
<input type="checkbox"/>	Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)	i)	Se l'intervento ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le specifiche modalità tecniche adottate dai sistemi informativi regionali.
<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborati grafici dello stato di fatto e progetto	-	Sempre obbligatori
<input type="checkbox"/>	<b>Autorizzazione sismica</b>	<b>Quadro "Dichiarazione di tolleranze"</b>	<b>In caso di immobile ubicato in zona sismica a media o alta sismicità ai fini della dichiarazione delle tolleranze esecutive</b>



ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI, ASSEVERAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA)		
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per la presentazione di altre comunicazioni, segnalazioni ( <i>specificare</i> ) _____	2 )
RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO		
<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso obbligatori ai sensi delle normative di settore ( <i>specificare</i> ) _____	3)

25A02175

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 30 dicembre 2024.

**Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025.** (Delibera n. 598).

#### IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

NELL'ADUNANZA DEL 30 DICEMBRE 2024

Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza «per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio

dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive»;

Vista il comma 67 del medesimo art. 1 della legge n. 266/2005 il quale stabilisce che l'Autorità «determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione» nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici» in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

Visto l'art. 222, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, il quale conferma quanto previsto dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005;

Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016;



## **U42-25 - Obbligo di polizza assicurativa contro i danni catastrofali – La registrazione e le slide del Webinar Ance-Ania**

### **Il 14 aprile u.s. si è tenuto il webinar Ance-Ania sull'obbligo di polizza assicurativa contro i danni catastrofali**

Il 14 aprile u.s. si è tenuto il webinar Ance-Ania sull'obbligo di polizza assicurativa contro i danni catastrofali.

Dopo l'introduzione ai lavori del Vicepresidente Stefano Betti, la dott.ssa Simona Andrezza di Ania ha illustrato i principali aspetti normativi introdotti dalla Legge di Bilancio del 2024 e ha fatto il punto sulle principali caratteristiche delle polizze presenti sul mercato. Sono state fornite, inoltre, alcune risposte a quesiti raccolti dalle imprese associate.

In allegato, sono disponibili le slide proiettate a supporto degli interventi, nonché la registrazione dell'incontro disponibile al seguente link

[https://ance-it.zoom.us/rec/share/CQ895k5vHqYtkwr\\_9d4deyZnvixXm5KRW3oZoX0ptKmUiZgMGn15xZpi5oZLVBV1.Lm](https://ance-it.zoom.us/rec/share/CQ895k5vHqYtkwr_9d4deyZnvixXm5KRW3oZoX0ptKmUiZgMGn15xZpi5oZLVBV1.Lm)

Codice d'accesso: \*zfA1Riy

## L'obbligo delle polizze cat nat per le imprese

Dott.ssa Simona Andreazza

*Servizio Danni non Auto ANIA*

*14 aprile 2025*

# Agenda

- I. **Cambiamento climatico e protection gap**
- II. L'attuale contesto italiano
- III. Le nuove misure della Legge di Bilancio 2024
- IV. Le disposizioni del decreto attuativo
- V. Conclusioni

## MONDO: DATI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E PROTECTION GAP

- Secondo il rapporto Sigma Swiss Re 2024, **il 2023 è stato caratterizzato da 332 catastrofi naturali** (erano 285 nel 2022) che hanno determinato, a livello mondiale, perdite economiche per **280 miliardi di dollari**, superiori anche a quelle del 2022 (275 miliardi), il quarto valore più alto rilevato. Le perdite economiche complessive relative a eventi catastrofici inclusi anche quelli man-made ammontano a circa 291 miliardi di dollari.
- **Di tale importo, solo 108 miliardi sono coperti da polizze assicurative (125 miliardi nel 2022).**
- L'evento più devastante nel 2023 è stato il terremoto che ha colpito la Turchia, che ha provocato il crollo di edifici in molte città e paesi della regione colpita. Con **perdite assicurate stimate di 6,2 miliardi di dollari**, il terremoto è stato il disastro più costoso per il settore assicurativo globale nel 2023. Tale evento ha anche il triste primato di essere la sesta catastrofe naturale più letale di tutte quelle presenti nei rapporti Sigma dal 1970. Quasi 58.000 persone hanno perso la vita o sono state dichiarate disperse, ed è il numero più alto di vittime registrato dal terremoto di Haiti del 2010.
- Tra tutti gli eventi rilevati, **le tempeste convettive** hanno causato la maggior parte dei danni assicurati nel 2023: **64 miliardi di dollari**, quasi il doppio delle precedenti medie quinquennali e decennali. La maggior parte dei danni si è verificata negli Stati Uniti, ma anche alcuni paesi europei sono stati colpiti duramente, come l'Italia (settentrionale), dove nel mese di luglio sono state registrate tempeste con chicchi di grandine giganti che hanno causato danni assicurati per 5,5 miliardi di dollari.

## MONDO: DATI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E PROTECTION GAP

**I dati di Swiss Re sono confermati anche dal report BCE EIOPA pubblicato lo scorso 18 dicembre, che conferma, che a livello globale, le perdite economiche dovute a eventi meteorologici e climatici estremi sono in aumento e si prevede che aumenteranno ulteriormente a causa della crescente frequenza e gravità delle catastrofi causate dal riscaldamento globale.**

Tra il 1981 e il 2023, gli eventi estremi correlati alle catastrofi naturali hanno causato circa 900 miliardi di euro di perdite economiche dirette nell'UE, con oltre un quinto delle perdite verificatesi negli ultimi tre anni (2021: 65 miliardi di euro; 2022: 57 miliardi di euro; 2023: 45 miliardi di euro).

Già nel 2023, EIOPA sempre in un documento congiunto aveva evidenziato che solo circa un quarto delle perdite economiche nell'UE erano assicurate e che questa quota era inferiore al 5% in alcuni paesi dell'UE.

# Agenda

- I. Cambiamento climatico e protection gap
- II. L'attuale contesto italiano**
- III. Le nuove misure della Legge di Bilancio 2024
- IV. Le disposizioni del decreto attuativo
- V. Conclusioni

# Il 78% delle abitazioni italiane è esposto ad un rischio alto o medio-alto tra terremoto e idrogeologico





**Terremoti**  
(% abitazioni esposte)



**Fenomeni idrogeologici**  
(% abitazioni esposte)

## Italia: fattori di rischio e livello di esposizione




**6 dei 10 terremoti con maggiori danni** che si sono verificati **in Europa** nel periodo **1970 - 2016** sono avvenuti **in Italia**

Circa il **78%** degli edifici italiani è esposto ad un rischio alto o medio alto tra sismico e idrogeologico

In Italia in assenza di uno schema assicurativo nazionale solo una piccola percentuale dei danni da eventi naturali è assicurata

### Danni da catastrofi naturali coperti da assicurazione vs non coperti (%)




*In Italia, quasi tutti i danni non sono assicurati*

# ITALIA: FATTORI DI RISCHIO E LIVELLO DI ESPOSIZIONE

Data la scarsa copertura privata, lo stato copre ad oggi la maggior parte dei danni catastrofici

Danni annui da eventi catastrofici e quota danni pagata da Stato vs Cittadini/Imprese (€Mld)



1. Sisma : stimato partendo dagli ultimi 3 principali terremoti in ordine cronologico; 2. Alluvioni: stima su input 4,5Mld€ spesi nel 2019 per calamità naturali e tasso implicito di crescita del 6%; 3. In EU i danni per tempeste rappresentano il 33% del totale nel periodo 1980-2019, tale valore è stato moltiplicato per 4.5Mld€, che è la stima del totale danni idrogeologici per il 2019 in Italia, applicando poi il tasso di crescita dei fenomeni meteo verificatisi; i valori per abitazioni/imprese calcolati su esempi campione; 4. EM-DAT database; 5. Dato della Prot. Civile

# L'ESPOSIZIONE DEL MERCATO ITALIANO ALLE CATASTROFI NATURALI

ANIA ha avviato dal 2021 una rilevazione statistica per valutare il grado di diffusione delle coperture per le principali calamità naturali, distintamente per le abitazioni civili e per le imprese ubicate sul territorio nazionale. Le garanzie oggetto di rilevazione sono: **terremoto, alluvione, incendio, grandi incendi e altri eventi naturali in cui confluiscono tutte le altre calamità naturali quali la grandine, il vento forte, l'eccesso di pioggia o di neve.**

**Il nostro Paese**, oltre ad essere **esposto a un rischio sismico tra i più elevati in Europa** (circa il 40% delle abitazioni civili è situato nelle zone a media ed elevata pericolosità), **risulta molto fragile anche dal punto di vista del dissesto idrogeologico** con quasi il 95% dei comuni italiani a rischio frane, alluvioni e/o erosione costiera. Complessivamente risulta che **oltre l'80% delle abitazioni civili è esposto a un livello di rischio medio-alto per almeno uno degli eventi citati**. Ciononostante, le coperture contro le catastrofi naturali sono ancora molto poco diffuse nel nostro Paese: solo il 6% delle abitazioni e il 5% delle aziende ha una copertura assicurativa, con differenze notevoli in funzione della dimensione di quest'ultime.

## ABITAZIONI CIVILI IN ITALIA

(Censimento ISTAT 2021)



<sup>(\*)</sup> Unità abitative assicurate per il solo rischio terremoto, per il solo rischio alluvione o per entrambi i rischi catastrofali

## IMPRESE IN ITALIA<sup>1</sup>

	NUMERO ADDETTI	NUMERO IMPRESE	STIMA % IMPRESE ASSICURATE <sup>(*)</sup>	
			RISCHIO INCENDIO	RISCHI CATASTROFALI <sup>(**)</sup>
IMPRESE MICRO	0-9	4.314.961	50%	4%
IMPRESE PICCOLE	10-49	196.855	94%	19%
IMPRESE MEDIE	50-249	24.526	93%	72%
IMPRESE GRANDI	+250	4.292	96%	97%
<b>TOTALE</b>		<b>4.540.634</b>	<b>52%</b>	<b>5%</b>

<sup>1</sup> ISTAT - Imprese attive e addetti (anno 2021)

<sup>(\*)</sup> Stima su dati ANIA

<sup>(\*\*)</sup> Imprese assicurate per il solo rischio terremoto, per il solo rischio alluvione o per entrambi i rischi catastrofali

## L'attuale contesto assicurativo legato alle catastrofi naturali



Uso del territorio, esposizione al rischio, concentrazione urbana



Vulnerabilità dei beni assicurati



Aumento del costo della riassicurazione



Crescita del numero di polizze con copertura NatCat e/o eventi atmosferici

## Le sfide del comparto assicurativo nel prossimo futuro




**MIGLIORE  
COMPrensIONE  
ESPOSIZIONI**



**RIDEFINIRE BEST  
PRACTICES**



**DATA QUALITY**



**MODELLING**



**COINVOLGERE IL  
MERCATO  
RIASSICURATIVO**

Per aumentare la diffusione delle coperture cat nat, sulla scorta di quanto già fatto in altri paesi che come il nostro sono esposti ai rischi catastrofali le strade percorribili sono due:

- obbligatorietà
- semi-obbligatorietà



**Adesione alla polizza assicurativa**

### Obbligatorietà

Introduzione di un obbligo universale per la stipula di una polizza a copertura dei rischi catastrofali

### Semi-obbligatorietà

Introduzione di un obbligo per la stipula di una polizza a copertura dei rischi catastrofali in specifici casi come con polizza incendio o acquisto prima casa, affitti, etc



**Premio**

### Senza franchigia

Assenza di franchigia con rialzo del premio ma copertura totale del danno

### Con franchigia

Introduzione di franchigia a carico dell'assicurato per ridurre il premio pagato

#### Esempio

Dalle stime ANIA il premio in regime di obbligatorietà e con franchigia sarebbe di ~100€ per 190.000 € di ricostruzione con un'oscillazione del +- ~ 70% in quanto **risk based**, ossia variabile secondo la rischiosità del territorio

In caso di semi-obbligatorietà il premio medio aumenterebbe in maniera inversamente proporzionale alla diffusione della copertura. Anche l'eventuale assenza/presenza della franchigia è un elemento che influenza la determinazione del premio medio.

Le stime ANIA sono indicativamente in linea con le stime IVASS riportate nel quaderno n. 13 «Calamità naturali e coperture assicurative: valutazione dei rischi e policy options per il caso italiano» - Febbraio 2020

# Agenda

- I. Cambiamento climatico e protection gap
- II. L'attuale contesto italiano
- III. Le nuove misure della Legge di Bilancio 2024**
- IV. Le disposizioni del decreto attuativo
- V. Conclusioni

## LA LEGGE DI BILANCIO 2024

- **MODALITÀ DI OFFERTA** (comma 103): la legge prevede che la copertura assicurativa può essere offerta individualmente, in coassicurazione o in forma consortile mediante una pluralità di imprese assicurative (obbligo di registrazione del consorzio presso IVASS).
- **VARIABILI DI POLIZZA** (comma 104): contratto con scoperto non superiore al 15% del danno.
- **PREMI** (comma 104): I premi applicati devono essere proporzionali al rischio.
- **DECORRENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO** le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della norma sono tenute a stipulare, i contratti assicurativi per rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024. **N.B. tale termine è stato prorogato nell'ambito della legge di conversione del decreto mille proroghe al 31 marzo 2025. limitatamente ad alcune attività (pesca e acquacoltura) il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2025. Il termine è stato poi ulteriormente prorogato per le medie imprese al 31 ottobre 2025 e per le piccole e micro imprese al 31 dicembre 2025.**
- **EVENTI COPERTI** (comma 101): calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, inondazioni e esondazioni, frane) che avvengono sul territorio nazionale;

## LA LEGGE DI BILANCIO 2024

- **OBBLIGO A CONTRARRE:** la legge prevede l'**obbligo a contrarre per le compagnie di assicurazione** e stabilisce che il rifiuto o l'elusione da parte delle stesse compagnie di tale obbligo, incluso il rinnovo della polizza, sia punito dall'IVASS con una **sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 100 mila e 500 mila euro.**
- **RIASSICURAZIONE PUBBLICA (comma 108):** SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto.
- **LIMITE DI COPERTURA (comma 108):** Limite della copertura di SACE pari a 5Mld per il 2024 e 5Mld + risorse libere dell'anno precedente per il 2025 e il 2026.
- **CONVENZIONE SACE (comma 108):** La copertura di SACE sarà concessa mediante convenzione specifica da approvare nel decreto attuativo.
- **FONDI DISPONIBILI (comma 110):** nell'ambito del Fondo a copertura delle garanzie concesse per il sostegno alla liquidità delle imprese (l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020) viene istituita una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5miliardi di euro, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle imprese di assicurazione a titolo di remunerazione della copertura, al netto degli oneri gestionali di SACE e delle commissioni delle imprese di assicurazione.

# LA LEGGE DI BILANCIO 2024

## ATTUALI PUNTI APERTI E POTENZIALI CRITICITA'

### Impianto sanzionatorio indeterminato

La normativa prevede un impianto sanzionatorio specifico **per le imprese** che non adempiono all'obbligo di assicurazione, limitandosi a dire che dell'inadempimento si **terrà conto** nell'erogazione di benefici e incentivi. Tale disposizione crea incertezza circa il livello di adesione (soprattutto per le imprese micro e piccole, dato che al momento il settore è ampiamente sottoassicurato).


Tale incertezza comporta significative criticità per le compagnie assicurative in relazione alla definizione dei budget previsionali e planning.

# LA LEGGE DI BILANCIO 2024

## IL FUNZIONAMENTO DELLO SCHEMA ASSICURATIVO PREVISTO DALLA LEGGE BILANCIO

Con l'obiettivo di colmare il gap in termini di copertura assicurativa delle catastrofi naturali ed assicurare maggior efficienza nella gestione dei danni e nelle fasi di ricostruzione, lo schema si basa su una partnership tra settore pubblico e privato che vede il diretto coinvolgimento di **SACE come gestore della garanzia pubblica per conto dello Stato.**

La legge di bilancio ha istituito una sezione speciale del Fondo con dotazione iniziale di 5 miliardi



# Agenda

- I. Cambiamento climatico e protection gap
- II. L'attuale contesto italiano
- III. Le nuove misure della Legge di Bilancio 2024
- IV. Le disposizioni del decreto attuativo**
- V. Conclusioni

## IL DECRETO ATTUATIVO

Il decreto attuativo sull'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali da parte delle imprese, previsto dalla Legge di Bilancio 2024, è stato pubblicato lo scorso 28 febbraio.

Il decreto interministeriale prevede quattro leve per calmierare i premi delle polizze: definizione degli eventi, casi di esclusioni, limiti di indennizzo e massimali/franchigie.

**LA BOZZA DI DECRETO PREVEDE 12 ARTICOLI**



### ARTICOLI

- 1 DEFINIZIONI GENERALI (es. Franchigia, scoperto, valore di ricostruzione etc....).
- 2 OGGETTO
- 3 EVENTI CALAMITOSI
- 4 DETERMINAZIONE E ADEGUAMENTO PERIODICO DEI PREMI
- 5 CAPACITA' DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
- 6 ENTITA' DI DANNO INDENNIZZABILE A CARICO DELL'ASSICURATO
- 7 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO
- 8 TRASPARENZA DELL'OFFERTA ASSICURATIVA
- 9 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OPERATIVITA' DELLA RIASSICURAZIONE DA PARTE DI SACE
- 10 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE SACE
- 11 ISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO
- 12 DISPOSIZIONI FINALI

# Il Decreto Attuativo pubblicato in GU lo scorso 28 febbraio

**Art. 1 DEFINIZIONI** Tale articolo riporta le principali definizioni anche di carattere assicurativo (es. somma assicurata, scoperto, costo di ripristino), volte ad individuare sia il perimetro soggettivo della nuova normativa, ossia le imprese che dovranno adeguarsi all'obbligo assicurativo sia il perimetro oggettivo e quindi i beni che dovranno essere assicurati. Nella parte finale dell'articolo vengono specificate anche le esclusioni.

**Art. 2 OGGETTO DELLA COPERTURA** Riprende integralmente quanto previsto dall'art. 1 comma 105 della finanziaria 2024 specificando tutti gli aspetti che dovrà disciplinare il decreto ossia: definizione eventi calamitosi, Modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, Limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese; , Aggiornamento dei valori di cui al comma 104, Modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'Ivass.

**Art. 3 EVENTI CALAMITOSI** l'articolo riporta le definizioni di alluvione, sisma e frana proposte dall'Associazione seppur con delle parziali modifiche.

**Art. 4 DETERMINAZIONE E ADEGUAMENTO PERIODICO DEI PREMI** viene ribadito che il premio deve essere proporzionato al rischio. Viene inoltre specificato che i premi devono tenere conto delle misure di mitigazione del rischio adottate dall'assicurato e del principio di mutualità.

**Art. 5 CAPACITÀ DI ASSUNZIONE** specifica i criteri che le compagnie dovranno adottare per la definizione della propria capacità assuntiva, superata la quale le stesse potranno decidere di non assicurare più il rischio senza che si possa configurare un'elusione dell'obbligo a contrarre (cd. Limite di tolleranza)

**Art. 6 ENTITÀ DANNO INDENNIZZABILE** ribadisce che lo scoperto non deve essere superiore al 15%. Tuttavia per le imprese con somma assicurata superiore ai 30 mio di euro, viene specificato che per le imprese con somma assicurata superiore a 30 mio di euro, la determinazione del danno indennizzabile è rimessa alla libera negoziazione delle parti. Rientra quindi nella libera negoziazione delle parti, stabilire scoperti più ampi.

**ART. 7 MASSIMALI O LIMITI DI INDENNIZZO:** prevede che per la fascia fino a 1 mio di euro di somma assicurata il limite di indennizzo deve essere pari alla somma assicurata; Per la fascia da 1 mio a 30 mio di euro, il limite di indennizzo non è inferiore al 70% della somma assicurata. Oltre tale importo la definizione dei limiti di indennizzo viene rimessa alla libera negoziazione delle parti.

**Art. 8 TRASPARENZA OFFERTA ASSICURATIVA** al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità dei servizi assicurativi nonché un'adeguata informazione alle imprese, le imprese di assicurazione mettono a disposizione di ogni punto vendita e nei siti internet il documento informativo e le condizioni di contratto praticate sul territorio nazionale.

# Il decreto attuativo pubblicato in GU lo scorso 28 febbraio

**Art. 9 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OPERATIVITA' DELLA RIASSICURAZIONE DA PARTE DI SACE SPA** Tale articolo dispone che nella cessione dei rischi tra l'impresa di assicurazione e SACE, l'impresa può decidere di cedere tutto il portafoglio oppure escludere dallo stesso i rischi corporate. La disposizione è stata introdotta su espressa richiesta dell'Associazione dal momento che anche il pool assicurativo cat nat non riassicurerà i rischi corporate.

**Art. 10 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DI CUI AL COMMA 108 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023 N. 213** viene specificato che lo schema di convenzione con SACE spa forma parte integrante del decreto e che per aderire al suddetto schema, le compagnie dovranno sottoscrivere apposito atto di adesione entro il termine previsto dal suddetto schema.

**ART. 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO** dispone che per adeguare i testi di polizza alla nuova normativa, **le imprese di assicurazione avranno 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.** Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorrerà dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

**ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI** Tale articolo dispone infine che il decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

# I requisiti di polizza previsti dalla bozza di decreto attuativo

## PERIMETRO SOGGETTIVO

- L'impresa con sede legale in Italia e le imprese con sede legale all'estero con una stabile organizzazione di servizi in Italia tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'art. 2135 del codice civile (imprese agricole). **Nella relazione illustrativa in cui viene precisato che per imprese sottoposte all'obbligo di assicurazione devono intendersi "tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigente.**

## PERIMETRO OGGETTIVO

- Le immobilizzazioni di cui all'art. 2424 c.c., primo comma, sezione attivo B -II, numeri 1), 2) 3) del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa;

**NB:** Come chiarito dall'art. 1-bis del decreto-legge n. 155/2024, convertito in legge (n. 189/2024) e dall'art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 18/ 2025, l'oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall'articolo 2424 del codice civile (nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa. Sono esclusi dall'obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni (si veda a tal fine la Relazione Illustrativa del D.M. 18/ 2025). **A titolo esemplificativo, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa.**

# I requisiti di polizza previsti dalla bozza di decreto attuativo

Inclusi nel perimetro del decreto  
Solo danni materiali e diretti alle immobilizzazioni di cui  
All'art. 2424 del c.c.



## DANNI AI LOCALI

### **Fabbricato:**

Intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi infissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici e igienici, impianti elettrici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di segnalazione, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato...

**Terreni:** fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche, geografiche in relazione alla loro posizione e conformazione.



## DANNI AL CONTENUTO

### **Impianti e Macchinari:**

tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;

### **Attrezzature industriali e commerciali:**

macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e non iscritti al P.R.A

Esclusi dal perimetro del decreto  
Danni indiretti



## DANNI INDIRETTI

Sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento, ma da esso derivanti.

Il principale danno indiretto per le imprese è la BUSINESS INTERRUPTION ossia l'interruzione di attività che in caso di evento catastrofico è inevitabile

# I requisiti di polizza previsti dalla bozza di decreto attuativo

## Definizioni per individuare la somma da assicurare

- **valore di ricostruzione:** importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;
- **costo di rimpiazzo:** valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;
- **costo di ripristino:** valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;
- **somma assicurata:** l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate;
- **copertura assicurativa a primo rischio assoluto:** l'impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

## Definizione dei limiti quantitativi

- **scoperto:** importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato;
- **franchigia:** importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro;
- **massimale o limite di indennizzo:** importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata;

# I requisiti di polizza previsti dalla bozza di decreto attuativo

## ALLUVIONE/INONDAZIONE/ESONDAZIONE

- fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione; )

## SISMA

- sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

## FRANA

- Movimento, scivolamento, distacco rapido di Roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

**N.B. le coperture oggetto dell'obbligo assicurativo, tranne in caso di sisma, non prevedono «trigger» volti a delimitare l'area dell'intervento assicurativo**

# Le definizioni riportate nella relazione illustrativa:

Viene specificato che potranno essere esclusi anche “**eventi non riconducibili alla categoria calamità naturali ed eventi catastrofici**”. Tale ultima categoria di eventi viene riportata in una tabella in calce alla relazione specifica gli eventi non inquadrabili come eventi calamitosi (vedi tabella riportata nella slide successiva).

## Definizione del fenomeno catastrofale

a) per **alluvione**, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, di reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

b) per **sisma**: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, che interessi l’area in cui si trovino i beni assicurati, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. e localizzata dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

## Eventi catastrofici esclusi

Sono esclusi: mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (c.d. bombe d’acqua). Inoltre sono escluse mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’Alluvione sul Fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo. Sono altresì escluse le spese di demolizione e sgombero;

Sono esclusi: eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine, alluvione, inondazione, esondazione, allagamento, mareggiata, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto. Inoltre sono esclusi emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del Terremoto sul Fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo. Sono altresì escluse le spese di demolizione e sgombero.

## secondo la definizione proposta

a) Alluvione del bacino del Po 2000;  
b) Alluvione del Piemonte del 2008;  
c) Alluvione del Piemonte del 2016;  
d) Alluvione Marche 2022 (straripamento del fiume Misa);  
e) Alluvione in Emilia-Romagna del 2023 (comprese le frane attivate dall’evento alluvionale);  
f) Alluvione in Toscana del 2023;  
g) Alluvione Cogne 2024 (compresa la frana attivata dall’evento alluvionale).

a) Sisma del Friuli del 1976;  
b) Sisma dell’Irpinia 1980;  
c) Sisma dell’Aquila 2009;  
d) Sisma dell’Emilia del 2012;  
e) Sisma del centro Italia del 2016.  
g) Terremoto e maremoto del Tōhoku del 2011

## secondo la definizione proposta

a) Disastro del Vajont 1963 (essendo stata indotta dal franamento di una parete di roccia all’interno del bacino artificiale della diga);  
b) bomba d’acqua Milano 21 Giugno 2024;  
c) Temporal minori, non generalmente di forte interesse mediatico.

Non vi sono ad oggi eventi sismici storici di magnitudo tale da causare danni economici che sarebbero stati esclusi dalla copertura in oggetto.  
Eventuali esempi plausibili, o internazionali, di esclusione potrebbero essere:  
• Sismicità indotta da attività antropica in Olanda (esplorazioni di shale gas); sisma di Huizinge del 2013.

# Le definizioni riportate nella relazione illustrativa

<u>Definizione del fenomeno catastofale</u>	<u>Eventi catastofali esclusi</u>	<u>Esempi di eventi pregressi inclusi secondo la definizione proposta</u>	<u>Esempi di eventi pregressi esclusi secondo la definizione proposta</u>
<p>c) per <b>frana</b>: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.</p>	<p>Sono esclusi: sisma, alluvione, inondazione ed esondazione; eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra. Sono inoltre escluse frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori; Restano escluse frane già note o potenzialmente già note; Sono altresì escluse le spese di demolizione e sgombero.</p>	<p>a) Sarno 1997, eventi franosi di entità minore che misero in luce la carenza dell'assetto idrogeologico del territorio, ne conseguì il disastro del 1998 (ricompreso nell'alluvione in questo caso). Le frane attivate dagli eventi sismici di alluvione, inondazione ed allagamento sono ricompresi nelle coperture di cui ai punti a) e b)</p>	<p>a) Disastro del Vajont 1963 (essendo l'alluvione indotta da franamento; esclusa)</p>

## eventi catastrofali: i requisiti di polizza previsti dalla bozza di decreto attuativo

### **Esclusioni:**

L'art. 1 del decreto prevede che sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Inoltre, la polizza assicurativa non copre:

- a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
- c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

### **Limiti contrattuali:**

#### **Scoperto/Franchigia:**

- Somma assicurata fino a 30 mio: le polizze assicurative possono prevedere uno scoperto a carico dell'assicurato non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.
- Somma assicurata superiore a 30 mio: la determinazione della percentuale di danno indennizzabile a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti;

#### **Massimali/limiti di indennizzo:**

- Somma assicurata fino a 1 mio: limite di indennizzo pari alla somma assicurata.
- Somma assicurata tra 1 milione e 30 milioni: limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
- Somma assicurata superiore a 30 mio: limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

## DALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO ANIA HA CERCATO DI FORNIRE UNA RISPOSTA A TUTTE LE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE : I QUESITI PIU' COMUNI SONO STATI PUBBLICATI SUL SITO DELL'ASSOCIAZIONE

**CATASTROFI NATURALI: COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO 2024?** La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo, **per tutte le imprese in Italia**, di proteggersi contro le catastrofi naturali per mezzo di apposita copertura assicurativa. Le modalità operative sono contenute nel **Decreto Ministeriale n. 18/2025**. L'obbligo ad assicurare è bilaterale ossia vige sia per le imprese che si assicurano che per le compagnie di assicurazione che devono assicurare.

**QUANDO SCATTA L'OBBLIGO?** Entro il **31 marzo 2025** le imprese sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali con una compagnia di assicurazioni che è obbligata ad assicurarle. Solo per le imprese dei settori pesca e acquacoltura il termine è posticipato al 31 dicembre 2025.

**CHI DEVE ASSICURARSI?** **Tutte le imprese** con sede legale in Italia e quelle con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia **per cui è prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, sia nella sezione obbligatoria che in quella facoltativa**, secondo il codice civile e le leggi vigenti, ad esclusione delle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c..

**QUALI IMPRESE RIENTRANO NELL'ART. 2135 DEL C.C. E COME VERIFICARLO?** Rientrano nell'ambito dell'art. 2135 del codice civile le imprese agricole che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per le relative definizioni si rinvia alla lettura della suddetta disposizione.

**SE NON SI È PROPRIETARI DEI BENI (FABBRICATI, IMPIANTI E/O ATTREZZATURE) CHE VENGONO UTILIZZATI NELLA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA, COME BISOGNA COMPORTARSI?** Come chiarito dall'art. 1 bis della legge fiscale (legge 189/2024) pubblicata a dicembre 2024, in caso di beni - sia fabbricati che impianti e attrezzature - concessi in locazione, **l'affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.**

**BENI IN LEASING E NOLEGGIO, A CHI SPETTA L'OBBLIGO DI COPERTURA?** Come chiarito dall'art. 1- bis del decreto-legge n. 155/2024, convertito in legge n. 189/2024 e dall'art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 18/ 2025, l'oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall'articolo 2424 del codice civile (nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa. Sono esclusi dall'obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni (si veda a tal fine la Relazione Illustrativa del D.M. 18/ 2025).

A titolo esemplificativo, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese, se il

## DALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO ANIA HA CERCATO DI FORNIRE UNA RISPOSTA A TUTTE LE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE : I QUESITI PIU' COMUNI SONO STATI PUBBLICATI SUL SITO DELL'ASSOCIAZIONE

### L'OBBLIGO È OPERANTE ANCHE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI NON ISCRITTE NEL REGISTRO DELL'IMPRESA MA ISCRITTE REA?

Sono tenute ad assicurarsi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del DM n. 18/2025 attuativo della legge, "tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigente" (ad eccezione delle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c.). **Non risulta menzionato il R.E.A. nella normativa applicabile.**

### ANCHE I SINGOLI NEGOZI (AD ES. PARRUCCHIERA, CARROZZIERE, PANETTERIA), SE ISCRITTI AL REGISTRO DELLE IMPRESA, SARANNO TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA?

Sono tenute ad assicurarsi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del DM n. 18/2025 attuativo della legge, "**tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigente**". Pertanto, **tutte le imprese comunque iscritte nel Registro delle imprese si devono assicurare**. Del resto, la ratio della normativa è proprio quella di garantire un "ombrello protettivo" adeguato a tutte le imprese, ivi comprese quelle di minori dimensioni.

### L'OBBLIGO ASSICURATIVO VALE ANCHE PER LE ABITAZIONI COSIDDETTE A "USO PROMISCUO", OVVERO DOVE IL TITOLARE HA LA PROPRIA ABITAZIONE NEL MEDESIMO EDIFICIO DOVE SVOLGE ANCHE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI IMPRESA?

Se l'immobile considerato è **impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa** ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo.

### PER LE IMPRESA ARTIGIANE L'ART. 2188 CC PREVEDE UNA ANNOTAZIONE E NON L'ISCRIZIONE. SONO COMUNQUE OBBLIGATE A SOTTOSCRIVERE LA COPERTURA ASSICURATIVA?

Nella relazione illustrativa del decreto è chiarito che sono tenute ad assicurarsi "**tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti**" (ad eccezione delle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c.).

### ENTRO QUALE TERMINE LE COMPAGNIE DOVRANNO ADEGUARE I PROPRI PRODOTTI ASSICURATIVI ALLA NUOVA NORMATIVA?

Il decreto prevede che le imprese di assicurazione dovranno adeguare i propri prodotti alle disposizioni del decreto **entro il 31 marzo 2025**.

# Agenda

- I. Cambiamento climatico e protection gap
- II. L'attuale contesto italiano
- III. Le nuove misure della Legge di Bilancio 2024
- IV. Le disposizioni del decreto attuativo
- V. Conclusioni**

# La prevenzione come parola chiave

**La prevenzione resta senza alcun dubbio il principio che deve guidare scelte politiche ed economiche.**

Le catastrofi naturali sono eventi imprevedibili che possono causare ingenti danni a persone, abitazioni e infrastrutture. Negli ultimi decenni, il cambiamento climatico ha contribuito a intensificare molti di questi fenomeni, rendendoli ancora più devastanti. Tuttavia, c'è un concetto fondamentale che può ridurre in modo significativo i danni e salvare vite umane: la prevenzione.

La prevenzione rappresenta il miglior strumento che le società hanno a disposizione per minimizzare gli effetti delle catastrofi naturali. Il termine "prevenzione" implica non solo prepararsi adeguatamente prima che un evento catastrofico si verifichi, ma anche adottare misure a lungo termine che possano ridurre la vulnerabilità delle comunità.



## **LL.PP.19-25 - Donazioni di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni: l'ANAC chiarisce gli obblighi di trasparenza e prevenzione dei rischi corruttivi**

**Le donazioni di beni o prestazioni effettuate da soggetti privati alle Pubbliche Amministrazioni devono essere considerate come processi potenzialmente a rischio corruttivo. L'ANAC, con le recenti indicazioni operative, ribadisce la necessità per gli enti di adottare misure preventive e di trasparenza all'interno del PIAO o del Piano Anticorruzione, al fine di garantire imparzialità nella gestione e nell'accettazione delle liberalità ricevute**

Anche le donazioni di beni o prestazioni effettuate da soggetti privati alle Pubbliche Amministrazioni devono essere considerate come attività potenzialmente a rischio corruttivo. A precisarlo è l'ANAC, che ricorda come tali operazioni — previste dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) — rientrino a pieno titolo nell'area di rischio "Contratti pubblici" individuata dalla Legge 190/2012.

Conseguentemente, le amministrazioni devono programmare misure di prevenzione nella sottosezione "Anticorruzione e trasparenza" del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) oppure nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT), al fine di garantire imparzialità e trasparenza in tutte le procedure legate alla selezione, accettazione e gestione delle donazioni.

Secondo l'Autorità, l'amministrazione può valutare l'adozione delle seguenti misure:

- Un regolamento interno che disciplini in modo chiaro gli aspetti attuativi dell'acquisizione di beni o prestazioni a titolo gratuito, come:
  - i requisiti di ammissibilità delle donazioni;
  - eventuali profili di conflitto d'interesse;
  - relative misure di prevenzione.

Il regolamento dovrà essere pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" & rarr; "Atti generali".

- La sottoscrizione di atti convenzionali con i soggetti donanti, ispirati ai principi di trasparenza e parità di trattamento.
- L'elaborazione di un prospetto riepilogativo delle liberalità ricevute, da pubblicare su base semestrale o annuale nella sottosezione "Altri contenuti" & rarr; "Dati ulteriori" del sito istituzionale, assicurando l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
- La pubblicazione di avvisi o inviti pubblici tramite i quali l'amministrazione manifesti l'intenzione di acquisire beni o prestazioni da soggetti privati ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Codice dei Contratti.

Per maggiori dettagli, si rimanda alla consultazione delle specifiche FAQ pubblicate da ANAC ( [clicca qui](#) ).

## **V7-25 - Osservatorio delle leggi regionali – n. 2-2025**

### **Novità su energie rinnovabili, turismo, edilizia**

Il Bollettino, curato dall'ANCE, mira a fornire informazioni aggiornate e schematiche riguardo alla normativa regionale. Per ciascun provvedimento esaminato, viene, infatti, offerta una sintesi dei contenuti principali e, in determinati casi, il testo completo della norma, qualora risulti di particolare interesse.

Nell'ultimo aggiornamento si segnalano in particolare : in Abruzzo, una nuova legge che definisce le aree idonee e non idonee per gli impianti di energia rinnovabile; la Calabria che istituisce l'Agenzia Regionale per l'Energia e disciplina il turismo all'aria aperta; l'Emilia Romagna che introduce modifiche alla disciplina del cambio di destinazione d'uso degli edifici; le Marche che si adegua ad alcune indicazioni del nuovo Testo Unico sulle fonti rinnovabili D.Lgs.n. 190/2024; il Molise che promuove l'agricoltura sociale; il Piemonte che approva nuovi criteri per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale.

Nel Bollettino l'elenco dei provvedimenti normativi pubblicati nel periodo 17/3/2025 – 15/4/2025 con la sintesi del contenuto.

# IL BOLLETTINO REGIONALE



 EDIZIONE N. 2/2025

DIREZIONE EDILIZIA E TERRITORIO

## Sommario

<b>ABRUZZO.....</b>	<b>3</b>
<b>CALABRIA .....</b>	<b>4</b>
<b>EMILIA ROMAGNA.....</b>	<b>6</b>
<b>LAZIO .....</b>	<b>7</b>
<b>MARCHE .....</b>	<b>8</b>
<b>MOLISE .....</b>	<b>9</b>
<b>PIEMONTE .....</b>	<b>10</b>
<b>TOSCANA.....</b>	<b>11</b>

# ABRUZZO

## IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

[I..R. 25/3/2025, n. 8](#)

MISURE URGENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE E SUPERFICI IDONEE E NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE E PROMOZIONE DI IMPIANTI A FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI E MODIFICA ALLA L.R. 46/2019.

[B.U.R. 26/3/2025, n.12](#)

La legge regionale individua le aree idonee e non idonee per gli impianti di energia rinnovabile. Stabilisce che nelle aree agricole è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, consentendola solo per modifiche o ricostruzioni di impianti esistenti senza aumento dell'area occupata. Le disposizioni della legge non si applicano alle richieste presentate prima del 18 dicembre 2024.

## CALABRIA

### FONTI RINNOVABILI

[L.R. 4/4/2025, n. 18](#)

AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA DELLA CALABRIA.

[B.U. R. 4/4/2025, n. 68](#)

La legge istituisce l'**Agenzia Regionale per l'Energia della Calabria (AREC)**, con lo scopo di **promuovere e sviluppare l'uso dell'energia da fonti rinnovabili in Calabria**, in linea con gli obiettivi europei e nazionali in materia di transizione energetica e sostenibilità ambientale.

### TURISMO – STRUTTURE RICETTIVE

[L.R. 18/3/2025, n. 14](#)

DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICO RICETTIVI ALL'ARIA APERTA.

[B.U. R. 18/3/2025, n. 54](#)

La legge disciplina la **valorizzazione e l'organizzazione regionale del turismo all'aria aperta**. Mira a:

- **Riconoscere il ruolo strategico** di questo tipo di turismo per lo sviluppo economico e sociale della regione.
- **Favorire la competitività** dell'offerta turistica, anche per riequilibrare i flussi verso aree meno congestionate e borghi interni.
- **Incentivare l'innovazione e la qualificazione** dell'offerta.
- **Valorizzare le risorse ambientali e culturali** per uno sviluppo turistico sostenibile e integrato.
- **Sostenere le imprese** del settore, specialmente le PMI, migliorandone la qualità.
- **Promuovere la riqualificazione** urbanistica e paesaggistica di centri turistici.

### AREE VERDI

[D.G.R. 25/3/2025, n. 114](#)

APPROVAZIONE "INDIRIZZI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI E DELLE FORMAZIONI VEGETALI IN AMBITO URBANO".

[B.U. R. 3/04/2025, n. 66](#)

La normativa italiana e regionale sul verde urbano e periurbano riconosce questo come un elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita in città. In particolare, la Legge 14 gennaio 2013, n. 10, "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*", rappresenta un punto di partenza per valorizzare il ruolo ambientale e socio-culturale degli spazi verdi.

A livello regionale, la Calabria ha adottato la LR 7 febbraio 2024, n. 7, che mira a rafforzare la Legge 10/2013, incentivando l'adozione di strumenti di pianificazione del verde da parte degli enti locali, vietando pratiche dannose

**Le linee guida per la gestione del verde urbano sottolineano l'importanza di una pianificazione, progettazione e gestione corretta per massimizzare i benefici ambientali, sociali ed economici, minimizzando i rischi.** Il verde urbano contribuisce a migliorare la qualità dell'aria, ridurre l'inquinamento acustico, mitigare gli effetti degli eventi climatici estremi, favorire la biodiversità, ridurre l'isola di calore, promuovere attività fisica e socialità, migliorare la salute mentale e aumentare il valore estetico e immobiliare delle città.

## EMILIA ROMAGNA

### EDILIZIA, VIA

[L.R. 31/3/2025, n. 2](#)

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2025

[B.U. R. 31/3/2025, n.75](#)

Si segnala l'art. 6 che apporta alcune modifiche **sul mutamento di destinazione d'uso** di cui all' articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013. In particolare viene sostituito il secondo periodo del comma 2 con il seguente *“Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, i Comuni individuano, con apposito atto ricognitivo del Consiglio comunale, **la disciplina degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti relativa al mutamento di destinazione d'uso che continua a trovare applicazione in quanto conforme alle disposizioni del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 .”***

Viene poi aggiunto il seguente comma *“I Comuni stabiliscono la disciplina dei cambi d'uso nel piano urbanistico generale (PUG) ovvero, nelle more dell'approvazione dello stesso, attraverso una variante specifica allo strumento urbanistico vigente, adottata e approvata con il procedimento semplificato disciplinato dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 4, della legge regionale 23 aprile 2019, n. 3 (Disciplina per l'avvio e l'esercizio dei condhotel e per il recupero delle colonie. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità)).”*.

Con gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 sono modificati e integrati gli allegati della LR 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti).

## LAZIO

### EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

[D.G.R. 3/4/2025, n. 201](#)

DISPOSIZIONI PER L'EVENTUALE INTERVENTO SOSTITUTIVO PER IL PAGAMENTO DIRETTO AGLI OPERATORI DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI COMPETENZA DELLE ATER DEL LAZIO.

[B.U. R. 8/4/2025, n. 25](#)

La delibera stabilisce le procedure da seguire per gli interventi di edilizia residenziale pubblica finanziati dalla regione in caso di **ritardi nei pagamenti** alle imprese da parte delle aziende o di **problemi che potrebbero bloccare o rallentare i lavori**.

# MARCHE

## OPERE PUBBLICHE

[D.G.R. 3/4/2025, n. 201](#)

APPROVAZIONE DELL'"ATTO ORGANIZZATIVO PER L'ADOZIONE DI METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE REGIONE MARCHE" IN ATTUAZIONE DELL'ART. 43 DEL D. LGS 36/2023 E DELL'ALLEGATO I.9 ART. 1 COMMA 2 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36.

[B.U. R. 4/4/2025, N. 31](#)

La delibera disciplina l'**adozione obbligatoria di metodi e strumenti digitali BIM (Building Information Modeling)** per la gestione informativa delle costruzioni pubbliche (edili e infrastrutturali) durante tutto il loro ciclo di vita. Ciò in ottemperanza al nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e come prerequisito per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

L'obiettivo finale è di stabilire un quadro di riferimento per una **gestione innovativa, sostenibile ed efficiente delle opere pubbliche**, in linea con le normative vigenti e le migliori pratiche internazionali.

## IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

[D.G.R. 17/3/2025, n. 344](#)

D. LGS. N. 190/2024; DGR 255/2011. ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO DEL 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, "DISCIPLINA DEI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 26, COMMI 4 E 5, LETTERA B) E D), DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022 N. 118".

La delibera contiene **norme specifiche per conformarsi alle disposizioni del D.Lgs. 190/2024** (Testo Unico sulle Energie rinnovabili).

# MOLISE

## AGRICOLTURA SOCIALE

[D.G.R. 3/4/2025, n. 201](#)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE.

[B.U. R. 19/3/2025, N. 14](#)

La legge promuove l'**agricoltura sociale** come strumento multifunzionale delle imprese agricole per offrire servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento lavorativo, specialmente in zone rurali svantaggiate.

La legge definisce:

- Le **attività** dell'agricoltura sociale e quelle in collaborazione con servizi e enti locali.
- Il **ruolo di promozione e sostegno** della Regione nelle proprie politiche.
- Le **aree e i locali idonei** e i relativi requisiti igienico-sanitari.
- Gli **interventi di sostegno** regionali e locali.

## PIEMONTE

### DIFESA SUOLO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

[D.G.R. 24/3/2025, n. 8-905](#)

LEGGE REGIONALE N. 56/1977. APPROVAZIONE DEI "CRITERI E INDIRIZZI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA", QUALE DOCUMENTO UNICO DI AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DEI VIGENTI ATTI E PROVVEDIMENTI ADOTTATI SUL TEMA A LIVELLO REGIONALE.

[B.U. R. 27/3/2025, N. 13](#)

La delibera, in conformità alla L.R. 56/1977, **approva un documento unico di riferimento contenente criteri e indirizzi per la difesa del suolo, la pianificazione territoriale e urbanistica.**

Il documento è corredato da **sette allegati tecnici** che riguardano analisi geologiche, componenti idrauliche e sismiche, invarianza idraulica, criteri per definire il quadro del dissesto (anche per comuni non ancora adeguati al PAI e a seguito di eventi alluvionali), e schede dei dissesti.

Il documento è **integrato con il progetto di informatizzazione "Urbanistica senza carta" (USC)** per la definizione delle specifiche tecniche digitali.

## TOSCANA

### EVENTI ALLUVIONALI

[I..R. 28/3/2025, N. 20](#)

MISURE URGENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE E SUPERFICI IDONEE E NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE E PROMOZIONE DI IMPIANTI A FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI E MODIFICA ALLA L.R. 46/2019.

[B.U. R. 9/4/2025, n. 23](#)

La legge estende le **misure finanziarie straordinarie** previste anche ad altri comuni.